FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI (LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE



PROCESSO MORO I E MORO BIS TOMO III

VOL. XXXIV

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS CITTÀ DEL VATICANO



Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI (LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

PROCESSO MORO I E MORO BIS TOMO III

VOL. XXXIV

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS CITTÀ DEL VATICANO

Immagine in copertina a cura di Padre Antonio Baù l'opera in originale è custodita presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis Città del Vaticano

© EDIZIONI DELLA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS 00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2022


ISBN: 978-88-89681-49-7





PARTE I

STORIA DELL'EVERSIONE NEL NOSTRO PAESE


PROF. FABIO IADELUCA














STRAGE DI PIAZZA FONTANA

12 DICEMBRE 1969

17 VITTIME

CARLO GARAVAGLIA GEROLAMO PAPETTI

MARIO PASI GIULIO CHINA **EUGENIO CORSINI** CARLO GAIANI LUIGI PEREGO ORESTE SANGALLI PIETRO DENDENA CARLO SILVA PAOLO GERLI LUIGI MELONI GIOVANNI ARNOLDI

CALOGERO GALATIOTO ANGELO SCAGLIA

ATTILIO VALÈ

STRAGE DI GIOIA TAURO

22 LUGLIO 1970 7 VITTIME RITA CACCIA Rosa Fassari ANDREA GANGEMI

NICOLETTA MAZZOCCHIO LETIZIA CONCETTA PALUMBO

ADRIANA VASSALLO

STRAGE DI PETEANO

31 MAGGIO 1972

3 VITTIME

FRANCO DONGIOVANNI ANTONIO FERRARO

STRAGE DELLA QUESTURA DI

MILANO

17 MAGGIO 1973 4 VITTIME

FELICIA BARTOLOZZI GABRIELLA BORTOLAN FEDERICO MASARIN

STRAGE DI PIAZZA DELLA

LOGGIA (BRESCIA) 28 MAGGIO 1974 8 VITTIME GIULIA BANZI

LIVIA BOTTARDI CLEMENTINA CALZARI

TREBESCHI

ALBERTO TREBESCHI EUPIO NATALI LUIGI PINTO

BARTOLOMEO TALENTI

STRAGE DEL TRENO ITALICUS

4 AGOSTO 1974 12 VITTIME NICOLA BUFFI

MARIA SANTINA CARRARO IN

RUSSO

MARCO RUSSO Nunzio Russo ELENA CELLI ELENA DONATINI TSUGUFUMI FUKADA RAFFAELLA GAROSI HERBERT KONTRINER ANTIDIO MEDAGLIA WILHELMUS J. HANEMA

SILVER SIROTTI

STRAGE DELLA STAZIONE DI

ROLOGNA 2 AGOSTO 1980 **85 VITTIME** ANTONELLA CECI ANGELA MARINO LEO LUCA MARINO DOMENICO MARINO

ERRICA FRIGERIO IN DIOMEDE FRESA

VITO DOMEDE FRESA

CESARE FRANCESCO DIOMEDE FRESA

CARLO MAURI LUCA MAURI SONIA MURRI PATRIZIO MESSINEO

SILVANA SERRAVALLI BARBERA

VELIA CARLI IN LAURO SALVATORE LAURO MANUELAGALLON ELISABETTA MANEA VITTORIO VACCARO FLAVIA CASADEI GIUSEPPE PATRUNO ROSSSELLA MARCEDDU DAVIDE CAPRIOLI

VITO ALES

ROBERTO PROCELLI MAURO ALGANON NILLA NATALI PIETRO GALASSI VERIDIANA BIVONA

VINCENZINA SALA ZANETTI MAURO DI VITTORIO

SERGIO SECCI ROBERTA GAIOLA KATIA BERTASI ANGELO PRIORE EURIDIA BERGIANTI ONOFRIO ZAPPALÀ

PIO CARMINE REMOLINO

GAETANO RODA ANTONINO DI PAOLA NAZZARENO BASSO VINCENZO PETTENI SALVATORE SEMINARA

FRANCESCO GOMEZ MARTINEZ

ARGEO BONARA

CATHERINE HELEN MITCHILL

JOHN ANDREW KOLPINSKI

FRANCESCO BETTI MARIO SICA

PIETROFRANCESCO LAURENTI

ECKHARDT MADER MARGRET ROHRS MADER

KAI MADER PAOLINO BIANCHI NATALIA AGOSTINI BERTA EBNER VINCENZO LACONELLI

ROMEO RUOZI

AMORVENO MARZAGALLI ANTONIO FRANCESCO LASCALA

ROSINA BARBARO LIDIA OLLA

ANTONIO MONTANARI FAUSTO VENTURI

MARIA ANGELA MARANGON

LINA FERETTI Maria Idria avati MIRCO CASTELLARO

RITA VERDE Maria Fresu ANGELA FRESU BRIGITTE DROUHARD ELEONARA GERACI FRANCA DALL'OLIO IRENE BRETON LOREDANA MOLINA

MARINA ANTONELLA TROLESE ANNA MARIA SALVAGNINI TROLESE

MIRELLA FORNASSARI

PAOLO ZECCHI

VIVIANA BUGAMELLI ZECCHI

ROBERTO DE MARCHI CARLA GOZZI Umberto Lugli IWAO SEKIGUCHI ANGELICA TARSI

STRAGE DI NATALE

23 dicembre 1984

16 VITTIME

GIOVANBATTISTA ALTOBELLI Anna Maria Brandi

SUSANNA CAVALLI LUICA CERRATO

ANGELA CALVANESE IN DE SIMONE

ANNA DE SIMONE GIOVANNI DE SIMONE NICOLA DE SIMONE PIERFRANCESCO LEONI Luisella Matarazzo CARMINE MOCCIA VALERIA MORATELLO MARIA LUIGI MORINI FEDERICA TAGLIALATELA GIOACCHINO TAGLIALATELA

ABRAMO VASTARELLA





ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI

Elenco dei gruppi eversivi di destra e di sinistra fatta dal Cesis (13 marzo 1983), in uno studio riguardante il terrorismo in Italia e consegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani sul sequestro e l'assassinio ndi Aldo Moro e sul terrorismo in Italia 1 .

TERROSIMO DI SINISTRA.

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI

BRIGATE ROSSE

PRIMA LINEA

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ANTIFASCISMO MILITANTE

ASSOCIAZIONE FERROVIERI ARMATI

ATTACCO PROLETARIO

AUTONOMIA OPERAIA

AUTONOMIA OPERAIA PER IL COMUNISMO

AVANGUARDIA DEL PROLETQARIATO TRECATESE

AZIONE CONTROFFENSIVA RIVOLUZIONARIA ANTICAPITALISTICA

AZIONE PROLETARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA AUTONOMA FEMMINILE

BARBAGIA ROSSA

BRIGATA D'ASSALTO "DANTE DI NANNI"

BRIGATA INTERNAZIONALE "CHE GUEVARA"

BRIGATA PROLETARIA "ALBERTO SANTUCCI"

BRIGATE COMBATTENTI

BRIGATE COMUNISTE

BRIGATE ROSSE ALFA ROMEO

BRIGATE ROSSE FERROVIE

BRIGATE TERRORISTE DEL TERRORE

BRIGATE VERDI "NUCLEO GASPAROTTO"

CELLULA AVANGUARDIA OPERAIA

CELLULA PROLETARIA COMBATTENTE

CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI

COLLETTIVO AUTONOMO "PROSPERO GALLINARI"

COLLETTIVO AUTONOMO COMUNISTA

COLLETTIVO SPONTANEO ALICE

COLLETTIVO STREGHE TRENTINE

COLONNA SICULA BRIGATE ROSSE

COMANDI ARMATI COMUNISTI

COMANDO GENERALE DIFESA FORZE PROLETARIE

COMANDO RIVOLUZIONARIO

COMBATTENTI COMUNISTI

COMBATTENTI PER IL COMUNISMO D'ITALIA

COMITATO COLLETTIVO OPERAIO VARESE

COMITATO COMUNISTA LAVORATORI BRIGATE ROSSE

COMITATO ITALIANO PREZZI PROLETARI

COMITATO NUOVI PROLETARI

COMITATO PROLETARIO "FABRIZIO CARUSO"

COMITATO PROLETARIO GIUSTIZIA PROLETARIA

COMITATO SEGRETO D'AZIONE

COMITATO TERRITORIALE REGIONALE

COMITATO UNITARIO BASE C.U.B.

COMITATO UNITARIO DISOCCUPATI

COMMANDI ARMATI COMUNISTI

COMMANDO 10 LUGLIO

COMONTISTI

CONTROPOTERE OPERAIO

¹ Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, p. 708 e ss.

COORDINAMENTO SOLDATI DEMOCRATICI

DEMOCRAZIA PROLETARIA

DIREZIONE LOGISTICA MILITARE COMUNISTA PER LA LIBERAZIONE TOTALE DEL CAPITALISMO E DALLO STATO DI POLIZIA

DONNE COMBATTENTI

FORMAZIONE PROLETARIA ARMATA

FORMAZIONI COMUNISTE ARMATE

FORMAZIONI COMUNISTI ARMATI - CELLULA GIUSEPPE STALIN

FORMAZIONI OPERAI COMUNISTI

FRONTE ARMATO COMUNISTA

FRONTE ARMATO RIVOLUZIONARIO OPERAIO

FRONTE COMUNISTA COMBATTENTE

FRONTE POPOLARE COMUNISTA ARMATO

GIOVENTÙ PROLETARIA

GIUSTIZIA OPERAIA

GIUSTIZIA PROLETARIA N.S.C.

GRUPPI ARMATI OPERAI

GRUPPI ARMATI PER IL COMUNISMO

GRUPPI ARMATI PROLETARI

GRUPPI ARMATI RIVOLUZIONARI

GRUPPI COMUNISTI

GRUPPI D'AZIONE PARTIGIANA

GRUPPI GUERRIGLIERO "MARA CAGOL"

GRUPPI OPERAI LEBOLE

GRUPPI PROLETARI OPERAI

GRUPPI SIMPATIZZANTI BRIGATE ROSSE

GRUPPO ANARCHICO PROLETARIO

GRUPPO ANTIMILITARISTA

GRUPPO ARMATO ANTICAPITALISTA

GRUPPO ARMATO PROLETARI PER IL COMUNISMO

GRUPPO AZIONE ROSSA

GRUPPO COMBATTENTI PER IL COMUNISMO

GRUPPO COMUNISTA PER LA RESA DEI CONTI

GRUPPO D'ASSALTO "MARGHERITA CAGOL"

GRUPPO DI ARITZO

GRUPPO DI AZIONE RIVOLUZIONARIA MONTEDISNON

GRUPPO DONNE ORGANIZATE PER IL COMUNISMO

GRUPPO TOSCANO

GUARDIA PROLETARIA TERRITORIALE

IDEOLOGIA NAPPISTA POPOLO DI PRATO

LEGA SOCIALISTA RIVOLUZIONARIA

LOTTA APERTA PER IL COMUNISMO

LOTTA ARMATA NEI QUARTIERI

LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO "DANTE DI NANNI"

LOTTA ARMATA PER IL POTERE

LOTTA ARMATA PER IL POTERE OPERAIO

LOTTA ARMATA PER IL PROLETARIATO COMUNISTA

LOTTA COMUNISTA

MILITANTI COMUNISTI

MILITARI DEMOCRATICI CASERMA CAVOUR

MILITARI ORGANIZZATI PER LA DEMOCRAZIA

MOVIMENTO ARMATO OPERAIO "GRUPPO JOSEPH STALIN"

MOVIMENTO DI GUERRIGLIA PROLETARIA

MOVIMENTO OPERAIO

MOVIMENTO PROLETARIO ARMATO

MOVIMENTO PROLETARIO DI RESISTENZA OFFENSIVA

NUCLEI ARMATI COMUNISTI

NUCLEI ARMATI FEMMINISTI

NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE OPERAIO

NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE

NUCLEI ARMATI PER IL POTERE OPERAIO

NUCLEI ARMATI PER LA RIVOLTA

NUCLEI ARMATI PROLETARI ITALIANI

NUCLEI ARMATI RIVOLUZIONARI

NUCLEI ARMATI SICILIANI

NUCLEI COMBATTENTI COMUNISTI

NUCLEI COMBATTENTI PER IL POTERE PROLETARIO

NUCLEI COMBATTENTI WALTER ROSSI

NUCLEI COMUNISTI RIVOLUZIONARI

NUCLEI DI COMPAGNI

NUCLEI PROLETARI ARMATI

NUCLEI PROLETARI ORGANIZZATI

NUCLEI PROLETARI RIVOLUZIONARI

NUCLEI TERRITORIASLI PER IL CONTROPOTERE PROLETARIO

NUCLEO "8 OTTOBRE PER IL COMUNISMO"

NUCLEO ANTIEROINA

NUCLEO ARMATO "SEVERINO DI GIOVANNI"

NUCLEO ARMATO COMBATTENTE PER IL COMUNISMO

Nucleo Armato Luglio 60

NUCLEO ARMATO PROLETARIO "BRUNO VALLI"

NUCLEO ARMATO PROLETARIO "MARIO SALVI"

NUCLEO AUTONOMO SOCIALISTI RIVOLUZIONARI

NUCLEO COMBATTEBNTE ARMATO F. LORUSSO

NUCLEO COMUNISTA

NUCLEO COMUNISTA COMBATTENTE 5 GIUGNO

NUCLEO COMUNISTA DI CONTROPOTERE

NUCLEO DI ATTACCO DIRETTO DI AZIONI RIVOLUZIONARIE

NUCLEO INIZIATIVA ARMATA PER IL COMUNISMO

NUCLEO OPERAIO DI APPOGGIO ALLE BRIGATE ROSSE

NUCLEO PROLETARIO ARMATO "SERGIO ROMEO E LUCIA MANTINI

NUOVE BRIGATE ROSSE

NUOVE FORZE GARIBALDINE

NUOVI NUCLEI ARMATI PROLETARI

Nuovi Partigiani

NUOVO MOVIMENTO POLITICIO DI LIBERAZIONE

OPERAI COMBATTENTI PER IL COMUNISMO

OPERAI IN ARMI PER IL COMUNISMO

ORGANIZZAZIONE ARMATA PER IL COMUNISMO

ORGANIZZAZIONE OPERAIA PER IL COMUNISMO

ORGANIZZAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE

Partigiani Rossi

POTERE OPERAIO

POTERE PROLETARIO ARMATO

PRIMO REPARTO COMUNISTA COMBATTENTE PER IL FRONTE OPERAZIONE STUDI INFOMATICA MILITARE

PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO

PROLETARI COMUNISTI ORGANIZZATI

PROLETARI COMUNISTI PER IL CONTROPOTERE

PROLETARI IN ARMI PER IL COMUNISMO

PROLETARI OPERAI SOLDATI UNITI

RAC – RIVOLUZIOANRI ANTIPERIALISTI COMUNISTI

REPARTI COMUNISTI COMBATTENTI

RONDE ARMATE DI GIOVANI PROLETARI

RONDE COMUNSITE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE

RONDE PROLETARIE

RONDE PROLETARIE CONTRO IL POTERE

SQUADRA ARMATA ROSSA

SQUADRA DI AZIONE PER IL COMUNISMO

SQUADRE ARMATE COMUNISTE

SQUADRE ARMATE COMUNISTE DI COMBATTIMENTO

SQUADRE ARMATE OPERAIE

SQUADRE ARMATE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE

SQUADRE COMBATTENTI COMUNISTE

SOUADRE COMUNISTE PER IL CONTROPOTERE

SQUADRE COMUNISTE TERRITORIALI

SQUADRE DONNE COMUNISTE COMBATTENTI

SQUADRE OPERAI COMBATTENTI

SQUADRE OPERAIE ARMATE

SQUADRE OPERAIE E PROLETARIE DI COMBATTIMENTO

SQUADRE PROLETARIE ARMATE

SQUADRE PROLETARIE COMUNISTE

SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO

SQUADRE PROLETARIE TERRITORIALI

STELLA ROSSA

STUDENTI PROLETARI COMUNISTI

TALPE ROSSE ORGANIZZATE

UNIONE COMBATTENTI COMUNISTI

UNITÀ ARMATA COMUNISTA

UNITÀ COMBATTENTE COMUNISTA

UNITÀ COMBATTENTI PER IL POTERE OPERAIO

UNITÀ OPERAIA

UNITÀ RIVOLUZIONARIA

UNITÀ RIVOLUZIONARIA ARMATA

UTAP E.N.P. UNITE PER IL COMUNISMO

VOLANTE ROSSA

TERRORISMO DI DESTRA

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI²

AVANGUARDIA NAZIONALE

ORDINE NUOVO

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ALTERNATIVA STUDENTESCA

AQUILA LIBERA

BRIGATA AZIONARIA NAZIFASCISTA

COMBATTENTI NAZIONALI EUROPEISTI

COMITATO DI SALUTE PUBBLICA

COMITATO PATRIOTTICO PER LA DIFESA DEI DETENUTI POLITICI DI DESTRA

ESERCITO COMBATTENTE ANTICOMUNISTA

FALCO NERO

FRONTE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE RIVOLUZIONARIO

FRONTE UNITARIO DI LOTTA AL SISTEMA

GIUSTIZIERI D'ITALIA

GRUPPI ARDITI – FRONTE DELLA GIOVENTÙ

GRUPPO MARIO TUTI-SEZIONE BOLOGNA

GRUPPO UNITO ORDINE NERO /ORDINE NUOVO

LA FENICE

Lega Nera

LOTTA DI POPOLO

LOTTA POPOLARE

LUPI DI GUERRA

MAR: MOVIMENTO AZIONE RIVOLUZIONARIA

MIKIS MANTAKAS

MOVIMENTO TRADIZIONALE ROMANO

NUCLEI FASCISTI PROLETARI

Nuova Fenice

Nuovi Nazisti Cellula Nera

ORDINE NERO


POTERE NERO

ROSA DEI VENTI

SAM: SQUADRE ARMATE MUSSOLINI SQUADRA D'AZIONE "SERGIO RAMELLI"

SQUADRA D'AZIONE NAZISTA

² Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, pp. 704-706.




Compagni.

- PORTARE L'ATTACCO ALLO STATO IMPERIALISTA DELLE MULTINAZIONALI
- DISARTICOLARE LE STRUTTURE DELLA CONTROGUERRIGLIA ATTIVA
- COLPIRE GLI UOMINI E GLI STRUMENTI DELLA GUERRA PSICOLOGICA
- COSTRUIRE L'UNITA' DEL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO NEL PARTITO COMBATTENTE

Venerdi 3 Giugno 1977 alle ore 10 un nucleo arrato delle Brigate Rosse ha colpito EMILIO ROSSI direttore "politico" del TG1, velinato del Ministero degli Interni e di Piazan del Gorn. Ex condirettore centrale e capo della segretoria tecnica sotto il suo pa-







AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.

Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio ed alla prepotenza in cui ogni sfera d'interesse e di potere obbedisce ad una rigida delimitazione della giustizia, ad un criterio obiettivo e per sua natura liberatore; è uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale ed eguale.

Aldo Moro Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

Fra i compiti che noi abbiamo, noi partiti, noi partiti democratici soprattutto, è la difesa della liberà. I partiti democratici, questi grandi organi di indirizzo della opinione pubblica, sono mobilitati per far manifestare e per difendere e per valorizzare la libertà. Siamo per la libertà in tutte le sue manifestazioni: vogliamo l'uomo libero dalla oppressione, l'uomo libero dalla ignoranza, l'uomo libero dalla insensibilità, l'uomo libero nella sua vita spirituale, l'uomo libero nel suo rapporto con Dio.

Aldo Moro Dall'intervento al IX Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, Roma 16 settembre 1964.

Ma la democrazia non è soltanto espressione di libera iniziativa, di rapporto regolato, di tutela della persona, di espansione dello spazio umano nella società, non è solo espressione della libertà insomma, ma anche approfondimento della dignità umana nel suo pieno significato, nelle sue integrali aspirazioni ed esigenze, nella sua spinta di espansione e di partecipazione ai beni del mondo.

Aldo Moro Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

LA STRAGE DI VIA FANI. SEQUESTRO E L'OMICIDIO DELL'ON.LE ALDO MORO I PROCESSI – III PARTE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

1003-85

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 14.11.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1 PENALE

SENTENZA N. 2040

Udienza pubblica

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott Corrado CARNETALE

Presidente

1. Dott. Pasquale Vincenze MOLINARI

Consigliere

Marcelle DE LILLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Marie PIANURA

UFFICIO COPIE,

Giergie BUOGO ha pronunciato la seguente USL RM 18

- 8 MAG, 1986

sul ricorso proposto da

1)-ANDRIANI Norma n.a Roma il 19.4.1953

- 2)-ARRENI Renate n.a Roma il 14.12.1954
- 3)-AZZOLINI Laure n. a Casina (R.R.) il 10.9.1943
- 4)-BALZERANI Barbara n. a Colleferre (FR) il 16.1.1949
- 5)-BELLA Enzo n. a Roma il 28.4.1947
- 6)-BONISOLI France n. a Reggie Emilia il 6.1.1955
- 7)-BRACHETTI Anna Laura n. a Rema il 3.8.1953
- 8)-BRIOSCHI Maria Carla n. a Monza il 19.2.1952
- 9)_BROGI Carle n. a Roma il 4.12.1953
- 10) CACCIOTTI Giulio n. a Carpinete Romane 11 3.5.1956
- 11)-CAPITELLI Marce n. a S.Gimignane il 7.11.1953
- 12)-CAVANI Auguste n. a Roma 11 19.9.1950
- 13) CERTANI SEBREGONDI Stefano n.a Coma il 11.8.1952
- 14) CIMPANELLI Massime n. a Nepi il 14.4.1951

REGISTRO GENERALE

N. 25318/85

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

IL CONCELLIERE

CORTE SUPREMA D'OLES AZIONE

Richiesia copia studio

dal Sig. MIZCI

2 1 APR 2005

15)-CONISTI Otello n. a Peggie Pidoni 1'11.3.1958

16)-DE LUCA Alessandra n.a Rema il 27.11.1956

17)-DE LUCA Ruggere n. a Rema il 16.1;1955

18)-PARANDA Adriana n. a Tertorici il 7.8.1950

19)-FIORE Raffaele n. a Bari il 7.5.1954

20)-GALLINARI Prespere n.a Reggie Emilia il 1.1.1951

21)-GIORDANO Antonie n.Geneva il 3.6.1958

22)_GUAGLIARDO Vincenze n.Beu Akeur il 12.5.1948

23)-IANNELLI Maurizie n.a Rema il 20.12.1952

24)-INNOCENZI Gievanni n.Roma il 28.10.1955

25)-LAGNA Temmase n. a Alezie il 3.10.1950

26)-LIBERA Rmilia n. a Roma il 19.8.1954;

27)-LIGAS Natalia n.Bene (SS)il 21.12.1958

281-LOIACONO Alvare n. a Milane il 7.5.1955

29)-MAJ Arnalde n. a Milane il 7.7.1953

30)-MARIANI Gabriella n. a Olevano Romane il 9.5.1945

31)-MARINI Antenie n. a Rema 11 10;10.1950

32)_MICALETTO Rocce n. a Taviane il 12.8.1946

33)-MORETTI Mario n.a Porte S.Giergie il 16.1.1947

34)-MORUCCI Valerie n. a Rema il 22.7.1949

35)-MUSARELLA Antenie n. a Roma il 13.1.1958

36)-NANNI Mara n. a Roma il 12.10.1952

37)-NICOLOTTI Luca n. a Torino il 28.9.1954

38)-NOVELLI Luigi n. a Roma il 12.2.1953

393-PADULA Alessandre n. a Rema 11 25.5.1954

40)-PANCELLI Reme n. a Roma il 19.9.1945

41)-PECI Patrizie n. a Ripatransene il 29.5.1956

42) -PERSONNE' CHANTAL Gievanna n. a Rema 1'1.9.1949

43) -PETRELLA Marina n. a Roma il 23.8.1954

44)-PETRELLA Stefane n. a Rema il 19.7.1956

45) -PETRICOLA Ave Maria n. a Valmontone il 30.10.195

46)-PIANCONE Cristefere n. a Le Troche il 3 12.1950

48)-PIUNTI Caterina n.S.B.del Trente il 4.8.1956

49)_PONTI Nadia n. a Terine il 26.10.1949

50)-RICCIARDI Salvatere n. a Roma il 17.9.1940

51)-SAVASTA Antonio n. a Roma il 30.12.1955

52)-SEGHETTI Brune n. a Roma 11 13.4.1950

53)-SPADACCINI Teedore n. a Vaste il 4.7.1944

54)-STRAPPOLATINI Edmende n. s Bari 11 7.10.1952

55) TRIACA, Enrice n. a S. Severe (FG) il 10.11.1953

56)-VANZI Pietre n. a Rema kl 18.6.1956

57) ZANETTI. Giahhantanie n. a Como il 30.6.1955

nenchè

dal PROCURATORS GENERALE new confronti dieta Andriani Nerma (1) Bella Enzo (5) Brieschi Maria Carla (8) Bregi Carle (9) De Luca Alessandra (16) Faranda Adriana (18). Giordane Antonie (21). Ligas Natalia (27) Maj Arnaldo (29) Mariani Gabriella (30). Marini Antonie (31), Merucci Valerie (34), Nanni Mara (36). Piunti Caterina (48) .-

Avverse la sentenza in data 14 marze 1985 della Corte d'Assiwa d'appelle di Roma;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricersi. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dett. Marie Pianura

-Mere Agnese l'avv. Antenia Acquareli: -Presidenza del Consiglia dei Ministri Ministere dell'Interno, Ministere della Difesa, Ministere di Grazia e Giustizia: Ministere del Tesere, Ministere dei Trasporti Ministere della Pubblica Istruzione. Consiglie Superiore; della Magistratura nenche Pellegrine Gaetane e Rainene, Giuseppe, tutti rappresentati dall'avvocatura Generale delle State, gli avvecati delle State Enzo Ciardulli e Dante Dayanze: - (-Variaca Dera e Variace. Vitteria d'anv. Paele Bar-

-Uditi per le parti civilino-

-RecthetitoHaria/weekRickithogar.Diesrie Licaria che banne concluse per il rigette dei ricersi degli imputati e per l'acceglimenta di quelle del P.G.;

Lette le conclusioni presentate per le parti civili:

-Pace Esperina Evelina ved. Rivera. Rivera Angele. Rivera Carmela, Iozzine Liberata, Iozzine Pasquale, Zizzi Maria Pia, Zizzi Resa, Di Lerenze Carelina, rappresentate dall'avv. Fausto Tarsitane:

-Chiavarelli Elemora ved. Mere rappresentata dabl'avv. Angele Raffaele Latagliata;

Tozzine Luigi rappresentate dall'avv. Armande Co-

-Leonardi Sandre rappresentate dall'avv. Mancrede

-Lattanzi Ileana ved.Leonardi rappresentata dallo avv.Carle D'Agestine:

-Iozzine Cire raperesentate dall'avv.Luciane Revel; -Lezzine Vincenze rappesentate dall'avv.Guide Calvi: -

race;

_ Terzilli Matilde: ved.Palma rappresentata dalle avv.Fauste Tarsitane;

-Ressi Rhihie rappresentate dall!avv. Marcelle Me-

Udite il Pubblice Ministere in persona del Sestitate Procuratore Generale dett. Antenine Scenelliti che ha cencluse cene segue:

Dichiararsi inammissibili i ricersi prepesti da Peci Patrizie, Savasta Antenie, De Luca Ruggere e Libera Emilia nonchè quelle proposte dal Procuratere Generale nei confronti di Mariani Gabriella Marini Antoniene Piunti Caterina;

Accegliersi il ricorse proposte dal Precuratore Generale nei confronti di Giordana Antenie con conseguente annullamento con rinvio:

Rigettardi il ricorse del P.G. nei confronti di Brieschi Maria Carla, B-regi Carle, Maj Arnalde, De Lul ca Alessandra, Ligas Natalia, Faranda Adriana, Merucci Valerie e Nanni Mara:

Accegliersi il ricorse di Personne Chantal Gievanna cen cenweguente annullamento cen rinvie;

Annullarsi senza rinvie il punte della sentenza: relativa alla condanna del Giordano Antonio al risarcimente dei danni alla marte civile Democrazia Cristiana:

Rigettarsi i ricorsi degli imputati.

.Uditi i difensori:avv.Eduarde Di Giovanni per Mariani Gabriella, Marini Antonio, Loiacono Alvaro e in sest.dell!avv.Alfense Cascene per Triaca Enrice: . avv. Giuseppe Majenza per Gierdane Antonie; i'avv. Fernando Giacomini per Petricela Ave Maria: 'avv. Battista per De Luca Alessandra; avv. Demenico Servello per Lagna Tommaso; avv. Maria Causarano per Conisti Otello; avv. Enrico Polizzi Di Sorrentino per Cayani Augusto e Strappolatini Edgende: avv. Luigi Bacherini per Brogi Cafle e Cianfanelli Massime; avv. Tommase Mancini per Bella Enze, Capitelli Marce, Ceriani Sebregendi Stefane, Faranda Adriana, Innicenzi Giovanni, Maj Arnaldo Morucci Valerio Nanni Mara Piunti Caterina e Zanetti Giovanni Antonio:avv.Giovanni Aricò mer Persennè Chantal Giovanna: avv. Attilio Baccioli per Arreni Renato, Azzolini Lauro, Balzerani Barbara, Braghetti Anna Laura, Conisti Otello, Gallinari Prospero, Guagliarde Vincenze, Iannelli Maurizie, Ligas Natalia, Meretti Marie, Novelli Luigi, Padula Alessandre, Pancelli Reme, Petrella Marina, Petrella Stefane, Biccioni Francesce, Ponti Nadia, Ricciardi Salvatore, Seghetti Brune e Vanzi Pietre:

che hanno illustrato i motivi di ricerse chiedendone l'accoglimente e nei limiti della impugnazione, il rigetto del ricorso proposto dal P.G.

Svolgimento del .precesse:

Il presente procedimente ha per eggette i fatti, o al ene parte dei fatti, pesti in essere dalla dosidetta "Colenna Remana" delle Brigate Rosse nell'aree di tempe comprese tra il dicembre 1976 e il maggie 1980 trattasi di fatti di natura terreristica pesti in essere da gruppi di persone, in parte identificate da in parte rimaste veresimilmente ignete, diretti a realizzare il fine eversive proprie della ideelegia delle brigate resse diretta alla destabilizzazione degli ordinamenti cestituzionali della Repubblica attraverse la lotta armata.

Seconde la ricostruzione diligentemente eperata dai giudici di merite sulla scerta delle indagini di pelizia giudiziaria e delle conseguenti importanti acquisizioni decumentali. delle testimenianze raccelte e.con effetti particelarmente incisivi, delle dichiarazioni rese da alcuni imputati, dissociatisi dalla letta armata, sia nella fase delle indagini istrattorie che in quella dibattimentale, l'organizzazione terreristica.che già si era distinta nell'Italia settentrienale nella commissione di gravissimi reati subende peraltre gli effetti positivi di una prenta reazione delle forze di polizia, che avevano procedute alla identificazione ed arresto di alcuni capi-atorici dell'organizzazione ritenne di costituire un wele di intervente nella Capitale eve appariva ptù concreta la mossibilità di realizzare quel programma di"attacce al cuore delle State" prepugnate da alcune risoluzione della cosidetta "direzione stra-'tegica" prendende di mira seggetti ed apparati altamente rappresentativa sul piano pelitico ed istituzionale delle State.

Al fine di realizzare tale pregette Marie Meretti, une dei capi sterici delle brigate resse e inserite nelle strutture di vertice dell'erganizzazione. nell'anne 1975 si pertò a Rema eve, avvalendesi della cellaberazione di France Beniscli e di Maria Carla Brieschi, attivò una intensa epera di proselitione specialmente nelléares di quei grappuscoli che pur richiamandesi ai principi eversivi e terreristici prepugnati dalle brigate regge, agivane in maniera alquante disarticelata mancande di una selida strettura capace di realizzare i fini per cui le speradiche azieni tergeriatiche venivane compiute Re infatti in breve tempe il Meretti e i quei più stretti cellaberateri riuscirene ad erganizzare una strattura terreristica cenesciuta come "celennarremena delle brigate resse", che afticolata in varie brigate. seconde l'organigramma proprie della banda armata. si dimestrò capace di cendurre a termine le più destabilizzanti imprese criminese, pregrammate e decise dailtertifi dell'erganizzazione, con assoluta indipendenza, sul piane eperative, seconde le dispesizieni fissate nelle principali riseluzioni statutarie. Or dunque il Meretti, nel dicembre 1975, depe aver prese in affitte un 'appartamente site in via Gradeli n.96, sette il false neme di Berghi Marie, si dedico.con risultati neteveli.al reclutamente di vari espenenti di spicce dell'evergione remana tra cui Adriana Faranda, Valerie Meracti, Brune Seghatti, Anna Laura Braghetti, Barbara Balsarani, Antenio Merini Gabriella Marighi Teedore SandachiafuEnrics Trisca. Antonie Seresta Emilia Libera Remate Arreni e Via

via altri persenaggi prevenienti dalle più dispara-



te ered debblestrenisse dictinistra tracut Daigi: Nevel birMarina: enStefanes Petro hin prince see Picatoni Maurisbe Plannel brokemetPaneskih pilsesanire Paddla Bidefore chabitari, Cateriai Piunti, Gialte Cadditti, hbydre alleisteine. Rivetapetalahtatvie otelahtphoche Tvenivered assembly able ivavier brigate initial di articelava la celenna. le dello Stato reaubblicano. onsul piamenerganizastiveedin prevedded albaminstal--flagione di maritipografia clinicolina inuvia Ciscoch -merciacirequipessuit statte 'il materiale preparatati--intelleto of Principality if it's besting of articidatestic-- mettet varu, attentations feathers" della tipagraffa votivalabilitataearbilada Bartesidhe traffsfive, sel .l'ecubb la l'estituire accelina de contra de l'estituire de l'estituire l'estituire de l'estitu distrime Pinisio gesti in identita sende editaberizione, da Stafano Coriante Sabragandi Utikinnandu salibe ob phis denetervicavitaciahmequestronichlimmatere Piere Benta rechivana acciistath shounfainnethili da destinare in base candrafita edia new har preparations della varie imprede (driminese, siavper bladeposité delle mini -se dei eddenheuti della shanda samata, sidiper efffife "L'un rifugio ab ablatanti maggieraente especticiantabe centeste vennere acquistaticas Seguetti una caesesameraminavig Bergenvitteris 524alla Bracketti la casa di vid Mentaltinitanio dalla Phranda fenella di cvis Albernes h. 17 endakla Marianicktahtraidi via Palembini m.b@mebkavewahabvenivajprincipalmente disposte il materiale presentatistico di missare illigostamos v anche artitarla ifase dicassestasentesta celema oreas-- na delle itrigate bresessemintiè adoché feré reclle icai "pitele "Methende ca "magnachmavseridedicatificterieristi. gi-chieremente ricerducivili penele metivazioni rivendisative a eneil lattaque sal stonere delle state iden-



tificatemnelle istituzioni più rappresentative ferze deblereine magistratura stampanenterne melitiche commerticelare attenniend [per la demecrazia eristians che squalaujartite eti massiarante orelativa eroncensiderate of resideratio forse, political oliman direqualibulaiche sgivantivavl danetter aestituziene le delle State regubblicane. Lys sectorns. terin offetti leverigate resse stalegarene la lere comparagyufficialesaelle Capitale rivendicance higttantate (incondingte all'autovottura di Vittorio Ferrant date alle figure cil : 7 : dicembre : 1976 . definende il proprietarie "unefedele setrecaisme. ueme di fidegia della 19.0; nabla sena di Rimasadespedalatere edilerareestruttérecabusireesu férréniedel:Cémme" no Bapaskaccandeshore direktri ipicachi intfentatio a (cose di pertinenta di uemine de partito de briga to reasers in manifesta vancouncer seen the rivertice gione dell'attentate commesse at danni debetraFabel wrie Praversicissettoré contrale del Ministère di en Grazia: 6 Giustinia/thepavricimate:ilul] ofothraio. 1977 da quattre persone tra cui la Brhessable di Bemiseli, veniva fahte segne a museresi delpi di piatela charlegattingerane alleganber, or oven my of them ane Questo attentato, che rappresentava già un salto diqualită mella preduzione terreristica della colenne veniva ricendetti incirval entint di .mivendi cazione.alle ofunzioni avelte dal dell'averab che a veva euraté alemnes inchiesté anninistrativé delle carcenicai Firensese Trevise e la Flatratiarasiene di aleuni edifici ponitensiart: con especifice riguerderal problem ideble evasioni na sepratutto eviden--m vaintmeil: collegadente della colonia pengas con gir organismi di vertice delle origate resse in quante

. 78

21

To

11

THE

-20

i des

-gli

1'4

11 i

tar

6.1

att.

tim

. 10 Taj

- Ma d

C'anti

Vale

Beil

tame

cate

-cual:

centi

pite

6 500

ne. E.

delle

11 -

. Heis

- : 70

cosis del messaggio di rivendicazione, eltre che in : varie zene della capitale erane state rinvenute ne git soldligtor deglio boordlada alegar atabitinenth Penevesi D'altre cante tuttavia. Hi fiferimente ere cise del fatte cristiene a compensati della calenda rengae delle brigatevissel theviva confederince file -iverimentaraintiveri. Architecorrilevoligra Lieta 11 29 mazzie 1979 venivane tratti im afreste la faranda adeptembrise financia vira sinvani 7" fve 11 20 magetes1986 aveniteiteetevalanvistavitana teodesce puriamande etcharrianaviranahralasi ili glis despisaentare e al altre demaente concernenti l'autovettura utilizzata per l'aggueta a deffratta il brecetate 5 febbraft 1977 at legittial brobrie tartino sira. Mincini duo ett. Minimorità crit. M. or Con statfiestiva Concentanza tenterale Con el accontact refrancis to consect a triangle to consect and eterasiteti Vitteris Beise il Indre Mentantili masso tivemente viss diretteredel "Secole Till" di Ceneva . a le Prottore del "Giernele Rueve" di Milane, la matti-- me den pretuese 1977 un temmende af terreristf.af crout of desvendo safete andhe Paraille Adriana e Moracef Valorieraggrediva a colof of statela:11 giernafista Builte Rossi direttere del TGY attingendele risetu temente agli artt inferieri.L'agguate veniva rivencieaterden alloant alout flatfield will for trate Trade and malificavane il ciercalfeta un Cabercerate dell'une controriveluzionanie dell'informazione "con il compitu pelitico di elaborare e manipelare le netizio a westoke della deserrizia bristiana ne E preprie tip attunctione delle campania condetta Active bringers recessor districted in article attended 1. no materials to effected a party composition of

democrazia cristiana la mattina del 21 giugne 1977
un gruppe di sei terreristi, tra qui Merucci Valorie;
Feranda Adriana, Balzerani Barbara e Brissemi Maria
Çarla, tendevane un agguate, setta la sua abitazione
al prof.Rame Cacciafesta, preside, della faceltà di
econemia, e commerçie dell'Università di Rema, contre il suale verivane esplesi, in diresione degli arti inferieri numeresi celsi d'arma da fuece.

L'il luglie syccossive ahrlegstesse madelith e sequtive di un grusse di qui faceva paste il Meracci Valquie veniva aggretite e gantizzate a celpi di pistela Marie Peglini segretario regionale di Coquiene a Liberazione

La mattina del 2 nevembre 1977 un gemanderdif quattre terreristi, tra cui Brieschi Maria Carlas B-alzerani Barbara e Gallinari Priancre tendevane un agguato al consigliere regionale della Democrazia Cristiana Che nenegtante una ceraggiesa reaziene, veniva attinta da numeresi colpi di arma da fuese : mie le ferivane gravemente in varie particoel cerpe. In tale circostanze gli auteri del misfatte nen mancarene di settelineure che "impugnare le arai centre i preletari può dare, forse, un attime di gleria, ma di sicure d'era incaventi le ferze riveluzionarie combattenti sammanne valutarli adeguatamento ed esergitare nei lere confronti un giuste livella di vielenza; ricerdiame che basta pece ad alzere il tire di una seanna". rates, a temperature to recognize a

Tale funeste messeggie aveva tragica conferma il 14 febbraio 1978 allerchi un gruppe di quattre terreristi, tra cui Prespere Gallinari, che materialmente esplederà celpi michiali, assessinavane il indifese dr. Riscardo Palma, magistrato di cassazione in

servisies premes 41- Nimbutere di Grazda es Giustizia - immtrenifesstingeva, in prenderen pestesue berdesdella přepriacuntevetturislim delitte/ veníva vivendichtes as minal anthret de so dallat brigata resenev cent uni comuni--legterdetetetedadzetredesienendudzianeneni edguinene -taitrinneaudra fittinribvendredelth the acroname.al demoval Milaneire Firenkes com iraniirail aplagaranet -1st &llasinanteoingienis cheo avevides laterataites les rva in massina rutarità e che systaldeses distille 6:1itti Veridicafai attraferres lei azionin abarai fintetissa: te, la piena efficienza, sul pianes aparative, deit vari iraphicinused bicartisplane lab balkana france delle britata rassavenives data carson austill'impresaiori-- missessibher gennils neggientriv esl'übnisienes delildenile Alles Herro Providentes dellas democravias criatinamirasprimentare, ali mannimo limble dila reggiungimente di quality fibelith, parangultar dell'organizacioner terrefriest cut fini and 1985; street retires to neller risely. - strait francis autumbis dels 1607940 :perthringe inhalt attac sie als enterte de LIG. Staffire più directimente ale martito challent les margiaringe relative comfenitabli dai icorpol eletteral expression microstil stabilità belibioni allike sei raldi aresi delle al lennzie seci diritali. falls his course dis stabilizzazione madification delle i brigatei fogge diventave moor bid commete cer lei paventata alleansa della democrazia cristianni cenf hit partitus community alkers guidate dall'en le Bered to the rese -19 cares 1978 -, our determination of Standitit is contenutif della finiziativa, def latra Prendere li vari erganismi di vertica delle brigate ressour pinicianmente, il Frente di mane - composte significate An Recent Minhatte Cristafore Pinneone France Beniseli, Luca Niceletti e Prespere Gallinari

mil Fronte legistice - formate de Marie Meretties Raffaele Fiere Nalerie Merucci Laure Asselini e Riccarde Durate e le stesse Genitate Recentiveserdele - qualer face vane parter Moretti Micaleste insplini e Beniseli kindividnavana diebiattive dasselpirespella personandi kido Nora o/de scelta yeniya ratificatan seconder lierzenigrammen en lan pressio dificiale vergenigzazione dalla Biresiene Strategica che cestitui va la massima autorità e che aveya illaconsitordicior-- wylare rlie erientamenti generaliya dislinea yeliti-iic Las se-sita di Alde Mere, sechale i Assumenti pubblicizzati falle brigate rosse, sia durante la fasi im this sis articeld la vicenda, sia in repentis suctes-- siri, venne: determinata dalla considerazionecho la statista reperesentaval Fill kerabes più autoravelen il teericarle stratera indiscussor di abali regime. - Remocriptioner chaider treat/ami eparime ile papale: italians. Ogni: these the has standite has tentreringluzione imperialista di cui la D.C. è stata antefies nelenestra passa dalla pelitica sanguisaria deald anni 50 alla svelta del centra sinistra fina ai Fierni nestri cem "l'escorde a sei" he avute im alde More il vadrine pelitica e l'esecutore più fodele delle direttive impartite dakhe centralisimperia-Listishedini-o-isequo-o-iii-o-asqueoii-aatgiraas Anche la scelta del guerne fissate per la crisinale impresa -16 marzo 1978 - pur determinando una accellerazione della complensa attività preparateria non fu dausale na venne fatta coincidere com il gierne di aresentazione al Parlamente del nueve geverse di seliderietà per il cui vere le statiuta e

demonstrations averallaverateries in 6 Jam impassion La esecusione come la complete gestione dell'eserastone cveniva affresta callas colonnas fomanes all copeda vairetta da Marie Maretti, Valerie Meracer, Africana Paradia Presiere aglidari Britis Seguetti e Berbara Bel perent ois frehisi endeal Mivelia lai befffebense des etrantementaregerativeversal idegiuntelSetterladen da idekimenbet ide the celebratenentecele sventve int tidta and midenisse dischiosts get confronts dolla vitting feminentejsés vertfjemséskésméjábítáljábísta szell: intereceptation of the state of the section of the celttanditeneguiti ofal charlandates suddinedel fore equelligritemete più tienes; nu si cisine come e ci Transpactuairidepositritabili compteratiairesse prosof Parteratth Live JES and Before i foograf hearting. reute sanotlesiesbinthioferebungs 1561 endectabitenie evid abtodebgeabith rouse forquestate ital pariamenta re (in quante la brigata univefsitaria, di cui facti venuciartés intents i Siva eta . Rattian Libera l'icedore Siddecoine (Nacionos Cinaface 112 Catopini Pinatiziniaprientsver erekessesuna indagidensulle sabitudiances complementareceltre apprima Seguetticavernie rileis te ebiettivė defficektareperative) (laisena strategi--candate ipiduteines alla rializzazione dell'impresa - venive individuata nolla via Marte Pasi; all increcie -sponilitorial Strong spinieran i Köttatinirianenta idiluper -qulamentárévá, bőrkévák másnáto fint 130pátromi st érá -vaccortatajikassonmerek blindatura, per recarsi nella -In Chicae intigichtarautne Pienen det Givehi Debatet per effittere i allieneshes furtificie esnotano a carrat Nel contempo, mentre venivame lattivitentataelai trienstrheierele thletromateshienettorieticathi tour a'llad stachaco, it sees that don't or Cal well

necessari all'operazione tra cui "una macchina grande tipe Fiat 132 un furgene una macchina familiare e cinque macchine a quattre sportelli il Comitate esecutive sceglieva gli uemini che avrebbere devute prendere parte all'intervente armate tra i militanti più esperti ed affidabili delle singele celenne e cilè anche fra quelli che avevane eperate nel Nord d'Italia e che si erane particolarmente distinti nelle varie azieni peste in essere dalle brigate resse. Le medalità dell'eperazione erane state accuratamente verificate mediente ispezione della lecalità nei gierni precedenti tanto che il pessibile estacele rappresentate da un fieraie che eperava all'ange-...le tra via Fani e via Stressaveniva eliminate sungrciandegli, nella nette precedente il 16 marse 1978. i ceperteni del furgene. parcheggiate sette la sua abitazione atilizzate per recarsi alegeste di lave-

Fin dalle prime ere del mattine di tale gierne il gruppe di terreristi incaricate di cempiere l'azione ...e che già nei gierni procedenti aveva partecipate ad esercitazioni a fuece exprendeva peste nei paraggi di via Fani, via Stresa e via: limitrefe, alcuni giungende a berde degli automezzi rubati, cui erane state sestituite le targhe di identificazione, alcuni indessanti una divisa simile a quella utilissata dal persenale dell'aviazione givile, tutti assumende atteggiamenti, che nen mancarene di attrarre l'attengiene di vari testimeni le cui dichiarazioni risultarene abbastanza utili per la ricastrusione della intera dinamica del fatte.

Verse ledere 9 del predette 16 marze 1978, l'aute Fiat 130 targata Roma L.59812, condetta dall'assunta-

فاحدا

10

-inisiodalla armi imbracciate. da due caltristerreristic pherin berghese avevane velecemente aggirate l'autemezza Mentre da parte dicaltri, terreristiatra cui due define secunatdelle squalifoen un mitra Mil2 e l'altra sen lacialetta utilizzata periregelare haccirco - haziene estradakera déráltri due seggéttimi lidrdendi una : metesHendáfunesdet: quali il quéix à partire duns i raffica dienitralad hiteten diuene, si provvedeva a Phicogracil traffice per evitare d'afflasse di perse. ne. Piere Raffaele, aperta la pertiera : ministra peste. riore della Fiatal 30 prelavava altenili Meresper trascinarle acherie della Fiat: 132, precedente gubata e fattaccenfluire sull pents; sulla qualsuprenteva pente anghe Marke Meretth e che condetta dal Brune Seghetti, si allentanavavrapidamente dalvinege dell'agguste per raggiungere evidentémente la léculità destinate -alian captudian dell'estagais. Coloitett all an almorisa Sal lunge della strages venivac rinvenute; fracleat tre un berrette da ufficiale vilete dell'Alitaliat sheicen, altri due ricultava azanistater sualche sier no prima da Adrigna Faranda bresse, la ditta di fernitura militari "Cardia" dilivia Firenze commandial. Prelevate l'ueme pelitice alcuni compenents del "commande", seguende un percerso che era stato accuratamente studiate ed effettuande diversi cambicael Le autei usate per de faga, rinscivane al far perdere le lerei traces mentre l'estagris venive confette in un luego adibito "as prigione" tenute rigoresamento begretel ac on I need from the value of the die into "Aveve cost inizio quel lungo periode di tempe hel

"Aveva cost inizio quel lungo periodo di tempo del corso del qualo le brigate respe cercarene dinmetto reva fratto glinoffettis transativanti dell'addibbi mpresatoriminosa con lo scopo di realizzare il mas-

sine prefitte secende le finelità per qui la impre sa era stata concepita a lunga studiata ed infine. realizzata; nel; mede: clamprese che aich: dette: in v ... Hentre, infatti, l'estaggie venives settepeste ale un trattamente tese a fiaccareld id corps o ad annullarme; egni; resistenza; psicelegica, iniziara euella lunguagerie, di commisatiro chestravaransi una efficaca; eassa di; risenance pella; pubblicasieneu salla stanya, m. centepenti hinassissi eyyerideenti sareno la serta doll'estaggiordi entesti anninetavarlaccendannedarnerie ecobes pencypasendi instity e richicoini di liberazione di alcuni detenuti perperaviadelitti di terroriano in cambio della liberacione dell'estaggia stesse Venivane altresi esergitate fertireressieni. poicelegicke e gestangiali, sulle femiglia delle atatista, su-alguni frabiania stratti gellaberateri menche sugli essementi della cerrente selitica alle interne della desegrazia cristiana sit vicina cila sua impestazione programmatica de 11 130 1900 que en affale guerra naicelegies nenceteve nen avere effetti particolazi nel saccenelle que lotitusioni e nelle forze pelitiche più rappregentative provocando delle incrinature invenelle tines di fersezzacche c ratata più velta problemata contro il ricatte derregistice Peiche Liebiettive principale out la brigate resse puntavane, a da esse tengcamente eperacent te, era il ricemescimente, pelitice che gientrave nella strategia globale dell'organizzazione (disarticelare peliticamente il regime e militarmente le state). e che ciò si peteve ettenere sele fgcende perdere : credibilità alla demecravia eviatione, rigulturene vani i tentativi pesti in essere anche de qualche ferza pelitica tendanti a ridimensionare le richieste

formulate dalle brigate rosse e ad ottenere, in tal mede, una soluzione umanitaria della vicenda, come vani risultarene anche gli appelli lanciati in tal sense da autoreveli personaggi sia in campo nazionale che internazionale (In sestanza le brigate resse chiedevane, como oblettivo minimo; il boinvolgimon ta della democrasia cristiana che se da un late costituiva un implicito riconescimente dibfatto della organizzazione terreristica chi partito un contraste ideologico con la conseguenza di un irreparabile decitio politico.

rentelecentante, ende esasperare le state di tensienes rendere più difficeltesa l'epera degli fiquirenti anche mediante infernazioni figervianti le brgate resse, eltre a tentate diede invelgere melli spera di sestegne altre ferse terreristiche tra cufBrima Linea", che tuttavia manifesto, tramite i sue
rappresentati, il preprie dissense sia fin erdine all'asiene cendetta centre al parlamentare che alla
gestiene delle stesse sequestre, compavane altre azieni terreristiche mella capitale.

Comb il 7 aprile 1978 veniva data alle ffamme biautovettura del brigadiere di P.S. Tinu Salvatore che in quei giorni era impegnate nelle findagini relative al repimente; il 19 aprile 1978 un gruppe di terreristi, tra cui Merucci, Paranca, Arreni e Piccieni, giunti a berde di almene tre autovetture, cestodevane varie raffiche di armidda fuece centre ff marendi cinta e l'edificie della Caserma "Talame", se de dell'VIII Battagliene Carabinieri in via Pente Salarte e lanciavane, centemperaneamente, quattre or digni nell'area scibita a parcheggio degli automez.

zicailitarigo ca sinia era suo oduce enlas alisi epell 26 aprile 1970 done risposta alia intrastron na idimentrata idabba idemechazia eriatiana un sandiae dirterresiethitre cai Savasta Balserani 98 Hiceiardi. oppledaya chundrophedelphadi oprátofilicontro dificiand Mechalli, nichtente feel ngrasse ocensitiere einetateur partite alls Regione Liste provotantigit grave Tenioet cagli atticialario di giornali di constitui attica di constitui atticialario di constitui di mi Bert she due lever och inte sele ab 1 6 9the. fat 12 denograph to lerist restigored sees seest a land of the seest trittentempionelectical propositions of more after attribute. ab withitste, al aprive, all tinte file telle brighte fesso, ith direct bird, d'oinvergente de ver le delenne o se se th and binds marional works the charte seel supplied. dibattite che vide prevalere la tos Picerri de Princip min persudepo via congred sprelitigation to tella primio. nia al fine in accrescere la beneficie del paese achire decid sorgeme the de force participe a her windst. The satrome difficultation allo travet in 11 5th 900 of Mark and it a dellar to bearing remains. Invoice for The vater qualche recor di l'inserie in eraise d'tals lelle ziene est ile sertizalene as weres at metalli volume e Malarias Marussis baccheler is quality in 19 with artist Walte troal are sisterable ringrichten con la classical bert Miner tell gathertreingv is ofnechties stillen ofcen - Rissemente le confebriche di let onie bivatte 1 giudied di marito tanha presiente one sirem and die cina disgierais prima dellis merter dell'entagere, i 42 liamiti della brigata Cinciversitariam etgi staviolica ricates dan Brund Segmentical yearing uniquissatting Remaitifudd dalardefranse Liche dayatai angere laget. -petrosoludget diffesécultaire à acasidat ai Péailfacleach

della salma -, auto che era stata settratta al sue proprietario Barteli Filippo fin dal 1º margo precel dente nel sense di contraffare i segni distintivi e di impedirac la individuazione da parte delle forze di pelizia Compiuta tale eperazione l'auto veniva nuevamente presa in consegna del Seghetti. 1112 de Nel pemeriggie del 5 paggie 1978 le brigate resse trasmettevane ai giernali di varie città il come nicate n.9 che eserdiva con le pareler la battaglia iniziata il 16 marze con la cattura divalde More à arrivata alla sua conclusione" e annunciavo che panen sasendavi più niente da dire alla D.C. al sue geverna e ai complici che le sestengene" tale battaslis terminava "eseguende la sentenza a cui Alde Mere à state condamnate" of ersisyer sain was offered Re infatti la mattina del successive Q maggio tra le ere 9 e le 10 l'en le Mere veniva prelevate dalla arigione e condette sub ratre della Renault ressa eve Gallinari Prespere che era abate il sue carventere per 55 gierni le quocidera freddamenta celpendele con non meno di undici preiettili emphesi in parte dalla mitraglietta Skermien V2 61 cal. 7.65 Brewning 32 auto - successivamente rinvenuta in pessesse di Valerie Merucci e Adriana Paranda all'atte del lere arreste nell'appartamente di viale Giulie Cosare ... e dalla pistela Walther PPK/S call 9 certe recuperata nel cove di via Silvani 7 L'aute Renault reasoni cen a berde il cadavere delle statista veniva fatta ritrevere nel prime pemeriggio delle stense giarne. in via Castapi - a breve distansa dalla sedi della demograzia eristiana di Piazza del Gesh e del hartire comunista istaliane di via delle Betteshe Oscure -

previa una telefenate al pref.Francesco Tritte, assistente dell'em le Here, fatta dal Merucay qualificatesi ceme pref. Niccelai. Parient consttactalis "colonis remana" felle brigate resse benclusasificem la fuociatem Hell'en le More we in servicelene la gestione del seguestre dellei bistitte okernei disegni deglitrerich kenttert de word conservation that try, ale rafte resident and alione. lemmers tessorali. Pine di perfacel berdirestene dill'usvincitte rirellistenmetell andre pertuite at errectative elen beneriterkerikent für vent gruppt entrektiekte ji etre. sistiyesi'i qualitti daşir della melenin negonancare. ras diffromtificationic vertaga, sepretation beviente. tamento di melti gievaniiche già inscribitio groppi estricitation eversive erass attracts sales and er ed of filtients erganizzanione delle brigate resee e dagli effetti destabilizzanti della lere antenego 2000 Assemble estimated dell'ineri, per ci cerritif rieguisi. difficult comes della etcente derella direction della ceksancerement, in mentitudene di Marie Meretti cui ternetera di lane neglit ergant di vertice deble dri gate! researce less statifically directoris customits commo state Francisco Bisarioni menicano irealistadistida cal relegated and anticology described of the control o in Melle stesse periode venivo reifersate il sette re remne ich krente iverifette delle Control eko Restitutive 'ill retrelle troute direction tide regris cellula muerigate per mettere incette de difertive seemined for Binesupelities traceists dateverticities districted by Continue tone all diversit sette-setterft! aveller penidetten deliker "thripi ine bipein des exiseristes complete contentia megistratura, harfore di sultai e le caracripquelle "edenemice" per studiare e attaccere le ferze economiche; quelle "politice" per la individuazione e l'attacce ai centri del potere politice.

Contemperandamente venivame curati in maniera più incisiva i cellegamenti cen quei graspusceli che nati sette il neme di Mevimente Proletarie di Restatenza Offensiva (M.P.B.O.) erane cestituiti nei guartieri a pretesi autenemamente ad effettuareginterventi nei confronti di sedi ed espenenti di ferze pelitiche di funzioneri pubblici e di agen ti di pelizia, in zedenda trasferzarli in strutture di susperte che pur mantenende una pregris autens-_ mia, venivano armate, guidate e centraliate dalle briigate reservicent dis. so inevel; the is come to Completata tale riorganizzazione dei quadriciese l'estate del 1978 veniva ripresa la serie dei più fereci attentati d'accesso de la company Nol prime peneriggie del 10 ettebre 1978, un commande guidate da Adriana Ferenda ekcoayevaceusithihe Predscheifelbinarfinafhitelber Milane per dar man forte at gruppi di brigatisti ivi Therantition la partacipazione anche di Alvare Leiacene e Massime Cianfanelli tendeva un mertale agguate al dr.Girelame Tartagliene, direttere generale degli Affari Penali del Ministere di Grazia e Giustizia.Gli attentatori attendevane il magistrate al rientre nella sua abitazione e le uccidevane nell'antrene delle scale con un celpe di pistela alla nuca.L'attenl'tate che era state programmate fin dal settembre 1978 aveva subite una dilazione poiche l'ebiettive era rappresentate da altre funzionario che nelle mare era state trasferite at altre incarice ritemute poce rilevante ai fini della rivendicazione .

ri mesenggie dil sejavoaré aéutralizzare de établitése fe paioelegièmentes politicamentes ils peressis de miditare que di mesengue di mesengue di miditare que de miditare de miditare

In tale centeste il 21 ettebre 1978 veniva-dità -alle figued, ligate di Sarav, Mariangela rangile di un maredetalla Tenerale 110218 1021 and 116241 que 116241 hempfehinten dei Bistostelpelingfansascensvalle BrighdietmodisP. SonPerrante. Behedettectittidocalatifaf tatelgeranvempitingitrepressioners battosilemente ti da ulcuni çelteridenenanananan enteritativo inchalatesevez4cuftaben1978Şinistinassede Ainesugiamargià (fredispentabpoint delitonio ideo di cGiroTent Tartaglione . May Arnalds, Piceleaf : Prante ses, Marge of Yalenteplacetetti Giulisau:Giailanelliimmasineplise essenstitucent detriticani baselt obtasza friancisca. driana Báranda proparavano cavattuivano mangrante et rendeveno statationed del base state on system to ni AttrattaclansiedettaCaute displatouintervente ha suha stokla Batterie Fonestani sevelera suta Caracata _theta_tolefenicasentellaipresenzatifalemettatifat automezzi. venivareubita fatteresene ab lanejerei Pethistingidentiarie die prevendant laifuga degli-a-2h Qtlob'tesitesotque ehbrine ithus restine orthes fueile mevel opistele ab 'ferfertstir duines car inches alle stude me borde al bemisat e precedentemente rabata ... contro the May for vimpetire beindeguisente, less inva-_ (subhasfaltis numines bishiest tricks pasite of tos of o chi-22 métembre d 978 verse le erent de grappe despeste da Savasta, Seghetti, Petrella Stefane e una donna immebilizzava l'appuntate di P.S. Ferretti Rizière e sotte la minaccia delle armi gli sattraeva la
pistela diordinanza b'azione veniva rivendicata con
un velnatine cui era allegate un bigliette a farma
M.P.R.O., esplicitamente indicate media Riselusiane
della Direzione Strategion delle Barazdel fabbunic
1978; come Meyimante Proletario di Resistenza Officasiva.

Il 21 dicembra 1978, yerse le ere 19,45,gli agenti di P.S. Ginseppe Rainone e-Gaetane Pelleguine: che sestavane per il nermale servizie di vigitanza sette la abijasiene dellien.le Gievanni.Gallenigespenente: della demograzia eristiana tenivane sattina ti da alcuni celeigdiarpasda; fuede seaplesi dagli edcupanti di una Piat 128 trascus Prespere Gallinari Alvare heiscone e Adfiana Baranda che si allentana va a grande valecità lunge, Gerse Francianolie dende strada com il/segnale scustice la lesepesizione di un fazzelette biggee al finestrine L'attentate ve niva puntualmente rivendicate dalle B.R. ale qualisi rendevano pretagoniste il 14 febbraio 1979 della ragina di due Alfette dei Carabinieri custodite in un garage di Via Salariasa tale rapina aveva prese parte tra gli altri V-alerie Metucci, Giulie Caccietti Arnalde May e Francesco Piccienius av. Nasta

So la cesidetta "campagna di primavena conclusasi con l'uccigione dell'enale More aveva in parte accresciute, nell'ambite dell'estremisme eversive, la considerazione verse le prigate resse per la efficienza e la capacità organizzativa dimestrate dil fatte pertò anche ad una prefenda crisi all'interne dell'organizzazione stessa sia sul piane ideologice e

anl meder direttinatione detraregetti rivologionerie chès sur quellei dirigenziales veres es prepriel idadesere messasintdiscussioneshenivragifie nestantail filiasgr Satrategibal seriginaria della banda lancosita cisà della: Flettanafmetafneemse etrimentis sero atmeriticis. _trechev Statei edcarrivare alo peterei ma, più tiette 111 Compertaments deliminoles i dirigente Tohacambicande un metedeb dinguidai verticisticanei militari etas abad sesbravá ápseresin gradeldinadeguáraio áltanregithu -assecialecces librisates dimpérisonelassique di si si sitatélenques puréfié bapiques elitates col so Tallacentrastilarana giaremeratentiferene antone questroidedinomblusMarero, procisabintevenas, electrictate dindecidere li serterically etaggineal Derelling swizecime partacelure Meruccan Valurianev Perendenas Ariamajaveranasamente inacqueiziene@111ceitraut82 rispatheombquelle dillorate deilvertidice che prevedevane [laieliminasiene ifisicandellissiane larbero dieconsi fatticallispeca dida successivi pisseddisi i dinigenticathe brigateureses traccancolais entic Siene che i madettinlletuent allaranda l'equerectuse riti incaline frangendelle sextremisseddininistrag gravitantismell'arenidalkhantonemiava oni especiati Bipone of France dese Bassibanfrance son special posite quest'eltiméraveraméramente ol'inimiative O-canoke Schlante My Zennediudentatte Jdenoquelificgte forzers Litiche inthenounataelunième inebitica odella ricenta che nen prevedesse la seppressione dellhestaggiagni suillelentente condutite delle Billstavers bentate. tractionte addinaiente di Mario Meresti; di fettenere. sense contingua chiarisente quile effethini restric ng idet amade thinkeruseice elaranten findhe de imarte fe

Brune Seghetti e Prospere Gallinari neniveniva fermulata l'accusa specifica sacenda cui gli stessi erane all interne delle brigate rease niente altre garala; Cquinta, cedennafi deglir esperentis di "Autene-_~mielallerosciec Faranda: vonivanic pertanto: davitáti-a trasferiration Meianer - etc disablise; sictenevanesulcunecriumieni della direzione atrategicas - per dibattere la enestiene con la ingiunzione di redigere untinventario delemateriale che arasutato lere date in detazione Sesoncho, nel Cabbrele idel 1979e ghivetessi si allentánavane pertade anceles avaignameresi ___documenti.stramenti.per la falsificazione ed il danare, travando rifugios in un appartamento di cvialo -_ Giulio Cesaro reperito tramito la mediamiene del Pisernegevel venivane tratticin arrestedil successive. 29 maggioc1979 melaterse di undeparantenevdi speli-... nia che pertara ali sequestrei dicarnice, decumenti!" che raffrestati con quelli recuperati il 18 appils delkanne precedente nell'appartamente di via Orddeligiblecoupate dal Merettiled addidentalmente i - sacporte, effriyayağlı inquirenti prima e af giudici pei la chiave di lettura dei nameresi episedi di ivielenza che avevane insan guinate la casitale e o. Contemporanequente uscivane dalla brigate resis Magsime Cianfanelli Norma Andriant Carle Bregi . Arnalde May senza peraltre confluire melchevimente Commista Rivoluzionario frattante cestituite dal Moruccine dalla Baranday action of the offer take the .o. Wenestante tali defeniented il consequente dibattite sulla sessibile disgregasione dell'organissazione criminale, le brigate resse perseguivane la A lere dines distruttive seconds il programa di di

serticalers relitionments the Bassers in sense select fice la deservatavoristiani edi dispresare cilitarments is State pertants in Leis attacts controlls forme tellegrates in magistratures of ourons. . . Ta mattim deb 29 marze 1979 welld base at mes introducto o endetto ten viente Passetlite Alemente Pa dillars in the greens of selectly, tracted brief servetty. at distroducevand nellocephi to delle betanti d'income Tiving soulogi wie propagate the priese we take the enterest. dell'everabeb servicitt, si conference ci a le presidente arrive dell'avv. Itale Schettinijeens Mitere proofe. ctale tella teserraria eristiana De Benettini meni. va affrontaté de vice viel graperope le vice de vané seculpit di driaria de fiosectantide allegad de all'indiane. - I L'eministi e frances répondinges vielles fertente réceie meinsglift medialibraie aut fat of sametrastiene met ennerbe fat atticipativand al legale varie iniciative anticestatus rio mella trattiche diministi stratito il principi sedicti - Inmedition well area will factore demonstrational to of Ma defendres to her college of the college of th and velitio tuttes the perfect established lefficience and the oskonin Transla, nenestante ike testentence Pravicade di blound remement bier ligrand fenerals ridenoith refere inivity vention orithmette till scioners to 3 mageile higgs at. lerche un gruppe di alment medico persone frateur Cultinest Segacit P. Piccioni, Brahiott P. Littera (Arreni Castriatine , Passielili pietetti direjriilenederise oldefiati... datelund intere contribution Remitted and its 10 sets tell dense razio printina di Piazzo Micesia a Accesso i ecumpatrand forthiteriors tale its reduce tweete visite and it does to its martical imministration divide parconale its literates nie melles feste istocheil fest trett engles tot ce euthan Graeclavane mulle parett, con vernice resem portubels del_

l'organizzazione è frasi di rivendicazione in seguita a segnalazione interveniva aul poste un auto
velante della pelizia ren actorde il brigadiore di
P.S.Antonio Mare le guardio Piero Ollanu e Vingenze Ammirata Appena discosi dall'auto e prima di peten attuare qualsiasi intervente intre peliziotti
venivano fatti segne a punerest celpi di armad da
fuecci il brigadiore Mos escedera immediatamente;
montre le due guardio gravemente ferite, venivane
trasportate in espedale eVe l'Ollanu decedera il
successive flo maggiori
-in la mattina del 22 giugno 1979 il cape tecnine
dello PP.SS. Gastano Pecera, veniva affrentate alla
quecita dalla sua giungione da due individui arma-

dello FF.58. Gastane Pecera, veniva affrentate alle uscita dalla sua shitasione da due individui armati che le cestringevane a rischire mella cabina del-L'ascensore settemendale ad un incivile nituale. - Tersanderlingul case del mastice e assenenderli al celle un partelle que la seritta Brigate resse celpire la gerarchia del lavere - centre la ristrutturesiene per il commisme"e, in tale feggia, la fe-Ttegrafavane allentamendosi dese avergli settratte la berga centenente vari decumenti L'episedie deniva rivendicate dalle brigate resee che qualifica-... vane il Pecera personaggie autoritario nell'ambien-Tito di lavere in oui eperava antico de la companio de concer La matting deli-l'alughie 1979 il tenente dellenneble dei carabinieri actonia Warisce, comandante . del Nuclea Traduzioni Carabinieri del Britanale di

nelle dei carabinieni Antenie Verisce, communes del Nuclee Traduzioni Carabinient del Eribunale di Leas, mentre percerreva, a berte della prepria auto, il lumgetovene Arnalde da Bresnia dirette al sue sesse di lavere, veniva a seasinate dai colpi di un fucile a pegga caricate a palletteni esplesi da Antonie Savasta che si trevava a berte di un auto

Piat. 128 impiese at altricterveristicte ciri Free! casco Piccienia cen Mappeggio di altife muchas che seguire, su stresautevettura ili debitte iveniva trivendicate delicatrizate resid che revvinavane da fueste esemblare sufficially delli fürmi deck Carabiniciri cimper enste enettidanamente sefan Fravaliereiche nementerei vielense, le distribulte mibilit preveriositientale evine. te della legge chifil mispette della giustistatible senatalei elementis dit reimente tele ille ifereis bit vel'ile ia a dan magila tratturar neddar referensitioner de in griupett e vensivists destroctisticiviche. con la leceretti vitali ciri attiesa penevane innernie penicele cale stessi fenissenti diouna circles denegrative consisense elle siefa o Emericante ih dibattite inhidinterne dellim brimite rease non generata aplacardi peichè chi appartuienti al mucles sterios de teme in carcere criticature la ventione del Meretti che accusavane di avere avi vilogiate la sua linea militarione riesette che con no Romiti colonito mertale darabeta esticico itimos cu talPen nimpenders achald colitishe dil Ceritatio sinen tive deliberata un piane di evasione di alcumi desti nuti dalo nardero dell'isinami invisade in Sirdegna illo daraster seemalli compitantic premiare a chitattic can eleki elementek einternasti: dievalië mentern'a Raban atirkt Spenova l'acculaizione, notiente repina di elemen an te de utiliasere nell'eperasione Nei gierni 1 e 2 zantolin due parazon mitr' visnatti vinenteria visi fi Chi single a im you ke granted day gomen's erretti din onli Passane Barta Shahe titk Piosisnice Pietre Venzicai impapagagagaga, ale han sette autemeterralie de emergelere relative allow examines dedededenski menine albem ienate paiche il 24 actionere 1979 una pattucida del

la pelizia serprendeva quattre terreristi, tra cui Pressere Gallinari e Mara Namini . Mentre stavane sestituende le targhe di una delle suddette autovetture Al Bearaggiungere degli agenti i euattre reagivane carrie aret ingaggiante un conflitte a fuece nel corse del quale il Gallimari. ferite veniva arrestate come sincila Nami mentre gli altri due riuscivane a settrarsi all'arreste cen la ffuga. al L'attività criminale del brigatisti tuttavia nen si arrestava. Infatti ili 1º novembre 1979 l'appuntate idi P.S. Michele Teddsce veniva affrentate da tre gievani i eusli. dope avergli essisse un celse di pistela alla smalle destra, le disarmavaneril 9 successive uccidevane la guardia di P.S.Granate Michele . che stava accompagnando a casa la propria fidanzata celpendele alle spalle e riservande uguale serte al - marencialle di P.S. Demenice Taverna uccise il 281 nevembre successive e al marescialle di P.S. Mariano Remiti colpite mertalmente il 7 dicembre mentre - a viedi e in abite civile percerreva la via Auguste - Marining that a classic fraction of a side out-

Ma il 12 febbraie 1960 un gruppe guidate da Brune Seghetti e Anna Laura Braghetti pertava a compimente, nella faceltà di Scienze Peliticke della Università di Roma un eperazione che nelle intenzioni
dei subi autori, deveva servire a "destabilizzare"
ulteriormente il sistema "colpende al centre, l'ejerande, d'isarticelande alla periferia". Absadere sette i numerosi celpi di pistela esplesi dal commande
era il Prof. Vitterie Backelet, Vice Presidente del
-Consiglio Superiore della Magnettatura a oui, hei 38
farneticanti velantini di rivendicazione si attri-

buiva un ruele determinance nella "tranfermacione" del CSN da erganenfermale a mente pelitica chec'ha" permessanharaliminatione delle contrattizioni internaj disentante la sede privilegiata d'incentre delle cerrentia funkionalizzate at une programma, empeneratio e selliavere; incassianta; "garantite ill'geverno datla magiatratura; elaberanden edo impenandel leblimo e esperative a tutti i livelli", "promavende, incitre; a samplici de tutti i livelli", "promavende, incitre; a tampital de tutti e di riderma", manumante di magiatratura de leblimo e di riderma", manumante di magiatra tibilizzati nel labora de commo o con una nu una, conventa l'Insattuatione di cuma programma de tempe preparate

osminuistama tausi dell'arrestafattivisquera Gallinarigla mattina del 25 ifebbrgio 1980 un quanando miseui
facavano parto arresi pricioni Pancolli, Segnotti eti
Vanzi prapinata annosacca i porta-valori vicontenente la o
segnono di di 450 mblidata presenta Banca Naziani su
telle Comunicazioni, situata all'interne del Ministere
lei framperti, depa araum firentata a trampitita le
due guardio ogiurata ce di meditizzata si impubblica pro-

It 18 marie 1980 sull'anteuns de bla lines urbana

99 ha pressimità debla fermita dicrislinggiore di

lauria, un terrerista, facente parte di un gruppe di

quattre persone esplatara alcuni celpi di epistela

shi indirisma del magistrate dr.Cireldue Minervini;

che ritaggiore veul'indeze pubblicie, uccidentele escel
pende anche alcuni posseggeri che rimanevane feriti

hattiantatar consetta de un nuolee dimete communici

al Pranciscia Piccionica Alescantre Padula; veniva ri

undicata chalita brigata irosse con dei velantini inc

qui si faceva riferimenta all'attività in munici de

ll'insegnancio magistrate nell'anera di resmines-

compiente, una aggressione in dahne di Savine Bigiacomantenie, caper operais in una tipografia presse il
Misistere della Marina, imbrattandele di versice e
appendendegli alacelle un cartelle comite metivazionic dell'aggressione e" "illavia i itita a eviture
"il successive 7, Maggio 1980 venivariorité paceta
pi di pistela Perioda Pirri direttere regionale del
lavere, da un gruppe composte dal lannelli, Vanzi. di
Padula che gli settraeva la bersa ed infine il 17
maggio, Desenice Gallucci, segretario di una sessione
della desecrazia cristiana veniva aggredite da quattgo persone, tra cui Arreni, che da berde di un autoespledevane, diversi celpi, diwearma, da fuede, sejedei
quali. Il raggiungevane alle gambe da alla regione ghatea.

Questicsene i fattiche, nella lere esquenza crenelegica, sene stati settepsath ab vaglie dei giudici di merite e che, per le medalità operative e 16:
conseguenzali e ripetitive rivendicazioni, hanne attribuite nella lere interezza alla attività della.

L'arque compite di valutazione della prevappor l'attoggiamente di rifiute opposte della maggiar parto degli imputati alla ricerca della verità veniva attenuate dal centributa efforte de diversi meggetti dissociatisi della letta armata, sia a causa del contrasti intestini emergi nel sodalizio criminose, sia per la più incisiva opera di represente evelta dagli ergani di pelizia giudiziaria anche per effette di leggi più adeguate a compattere fenemeni di cri-

a strumenti percla falsificazione e a parte del delpendie della rapina alla Banca Mazienale delle Cenu-. micazioni edniva minvenute un verece proprie arsena-_ le diseaglesivi, municieni elarut disegningenere de tipe tra qui alcune utilissate in imprese criminese: La base dere dateta costituita in un finantile finese in _affitte dell'anchitette Bella Raze che rembra ctratto in arresto people ore dese la scenerta mentre den le chiavi di qui eracia ressesse, stava per accedervi. _ Altre-ceve utilizzate in particelere da Renaté : Arreni sveniva scoperto in un appartamento di via Cormelia mel48 prege in affitte de Antenta Cherdene ill Le individuentione calle habble enguine & evine appura _ : side chivelazioni di Patrizio Peci trevavane conferma, almone per i fatti di oui erane a condecenza, melle dichiarazioni/confessorie resoudere l'afreste da Ave Maria Petridela te Massine Gianfanel Liumentre ini-__qevevane la ulteriere outphi dancimbante verifica in iquelle juene de Antonie Savastaphibava (Bailia (a Car-....le Brest johe disseciandesi dabla betta armeta co dal-_ la mesizione cassunta dei coimputati al dibattigente di prime brade avevane decise di cellaborare can la giustinia fermende utili elementi per la ricestrazione dob fatti e la individuazione deble responsa-Dilithaire is big of the contest is a live is one enschulla base di butti gli elementi sequisiti che consentivane di rigercerrere il triste camina di __vielenza endinterrerentracciate dalle brigateviesed e di analizzare il sistema iarganizzative di tale sedalizia yeniya iritemite che per la sigastrittura - relitiod-militare, per ils icespicus, dispenitilità di . annt directovele, empacith offensive escalette anoke prevenienti da forniture da parte di formazioni e-

minabith meseciation igratitis de dendette enertese optiù liesfedabilment erines culvochinsultidarie ti ditehericheracetà menestante ochastninistishementi medelabt breengenttrane thickeeinere com , sufficiente chia-: prezinilm manuardabit ofperiantich marien impientiatil ni ogladattidbalgafebirsfinig880 vesfeictratteste af -teste mistemene Resée Michlette ill'Apiestiste Velfe. ste Bestroke reast sibite meterate il circustite di . icoblaborare con la catastinia effecte significativi o benewii sprovetori jingerdinė salid istrattura Wigeniz -reference organist labour vide in any property of the contract of the contrac hitanad medie withe respinaggiest fatte spidiest red atla individuazione delle basil de peretive (edvine posti mělare oddivenskih idb Trig Masteinete se od trili kise opre s - se largement deservate distribute and in materials . is dundrialm 'dhe chimestra vine shi keell deenicate idelle vario welennis iska leperkrapio mėl steurbiopių minienaly. i skrifting med detailed og teleficiels og til en signification og skrifting med skrifting og skrifting skrifting og skrif hidres sidianis succitivant saucie film directos sect of leave louis solting us achted tilife il tapicatio cabilinte attanti plancubility dans farmer par ith rigrestments of the property. visto comogiato de atiro la chererationia crimedite. nerview il 'a tili with is riminisca lacilla lectoria siching." Increatio eldré iboly mágrical980 texito ecceptuil base di via Uge Pesci, frequentata da Salvatere Riecarret in Benske i presel estinate in the ablaggid prese in affitte is Nitelia Diesetle 20 miero microsete ventre individuate la base di sta bilvant 7:00 arre. state it dismosame licetonisin tele base eltre melle menching middle saturgeric series of a velocities it is p vendicipitane di molta delitti menmessi fiella envita hand supersessions are electronical and the comments falled provenienti da urmitare de porte di formazioni e-

8

stremidticke straniche itale iasseciantese frientfava ti, Braghetti, Litto 2010 traffic its amendas bileni ciffracciate ibierganigramme deblachanda armatecen specifice oriferimente ini ideoumentis che desdelineavane la struttura interna i giudici idicambidibanco ritemutercki dekredti cemessi ideveranecrisjestere eltre ingli isuteri materiali isuter steti seggetti, die, all'opeda?dei vari opisodi asaminati placevame parte delle strutture di vertide aut despeteve di progettare [formelare] sintetineare le casafevare le cacales de l'enfette lareste lepin définitive de ghi estéttief specialitics generici iche più apparivane elevittesi Store of an annual law to the stranger of the law are the off či dielorde Palso e nel concessi zatividitale tatata nora iseguite idi telli vehitentesi ele Corte digestes di Remitteresentaire incentai24 gennate 1983 ile stire Bris. di F. v. Selvatore Tinu, nelbiaraidois, enife'd [90] Maria Garla Bri Fachi char inna chafanda Maria Me rebuiciellerio Corusti di Francesca Picci arbicelpero his disconcer se mell tindendie dell fautevettura di Vitterie Ferrari e nel ferimente di Valeria Traversi nenskà nai connessi reatt di furte ifalse desimente. Cirpfenelli colneydims its elaged in enetworks at al 15 2) in suideuti menche lanna laurer Braghe titi Presse re dullinari ed Hailia Libera celesvelt di concerse neli ferrimente del direttere del JUL Builte Recei e net remiessis resti de perte e detensione illossif di armi menchicini concerdo canche di Barbabi Balzera ni, nel ferimentermet pref. Brune Cucciafactuco dei cennessi restilidiresirte e detenzione tillessili(de er nio int. (in) cionear nei unabistoito itait enive (Serientia, let Serienti Southatelin medi fersiment e libelierte Perilitade à Meir irande si reati cencernenti le armi:

3)1 già neminati Brieschi, Faranda, Merucci, Meretti, Braghetti, Libera, Piccieni, Seghetti e Savasta celpevolt di cencerse nel tentate emicidie di Publie Pieri e nei cennessi reati di furte, perte e detepzione illegale di armi:

, 4) Laure Azzelini, Barbara Balzerani, France Beniseli. Anna Maria Braghetti Giulio Caccietti Adriana Faranda Raffaele Fiere Prospere Gallinari Bailie Libera. Gabriella Marini, Marini Antenie, Recce Micalette. Marie Meretti, Valerie Merucci, Luca Niceletti, Cristefere Piancene, Francesco Piccieni, Caterina Piunti, Antonie Savasta, Brune Seghetti, Teodore Spadaccini ed Enrice Triaca. celseveli di concerse nell'enicidie di Riccarde Palma e nei connessi reati di furte ricettazione perte e detenzione illegali di armi nonchà difcencerse nell'incendie dell'autevettura del Brig. di P.A. Salvatore Tinu, nell'attentate alla Caserma dei Carabinteri "Talame" e nel ferimente del Generaliere denecristiane Girelane Meckelli Paltre: ai connessi reati di furte, false, perte e detenzione illegali di armi:

Cianfanelli celpevelt di cencerse nei delitti di sequestre di persona dell'en,le Elde Mere, di cenicidio plurime in danne degli ucaini della scerta nenchà dei cennessi reati di furte continuate, ricettazione, falsi, rapina, perte ed detenzione illegali di arsivadi quicidio delle stesse Mere e di minaccia aggravata e continuata in danne del Geverne,

Braghetti, Maria Carla Bricachi, Carle Bregi, Giulie Caccietti, Massine Cianfanelli, Adriana Faranda, Rafi - Inche Biere Bressere Callinari, Vincenze Guagliarde Redilim Libers Alvare beiscene Arnalde May Recce Mi calette Marie Meretti, Valerie Moruegi, Mara Manni, Luga Niceletti, Francesco Piccient Madta Penti, Autonie Savasta Brane Seghatti Pietre Vanzi celpegeli - i discenserse inclibraticitie iti ilirelate Fartagliene Memorit del de la companie de la com MéSatadeette alla jacorte dell'ien, le Gallonine dei comicant steat ball blurte if also sporte je detenatore o illerali di arri e, in corcorso alturni ibi ilregelli -if. desceptions of the description of the first of the f mediatto e odeboliceletti celpeneltoti aleumi catten ituti centresautevetture dimentufficialisticpelisia - combendefamiliari, ed untaute della polizia con agen hi,a barde menchésdells, rapina (della pistela d'erdinanza, in danne disaltre agente dispelizia e sal Godeniene da Bradunki: Brogi, Cianfanella, Indrianio Margabucanderse nelkairaginacdining agentalffetts -debicarabamaera (ou atadités par priparasiones in junt efcono e del dicaletto, i containalablatvaisiantolab ,oud Renate Arrest Barbara Balterani, Anna Laura BraghettiquiulieiCascietti,ProsperecGallipari,VinganionGuagainrio Reilia Libera Alvere Leissone Roces MacalettecMario Moretti Mara Nassi-Luca Niceletti Brancesco Piocioni, Badia Ponti, Intenio: Savasta, Bru noi Seghetta; Pietron Vanzi en Gievannantenien Zanetti celseveliting conserses neld'emisidia dell'ayy. Itale Schattinic sei dajaconnessi; reati; di furte renina. Perterende tensionec idlegali di armis ien carconon to is) climatessi imputati popole Enga Bella; Alessar draide Lucas Maurisie Lannellie Aleggandre Padula; a Reme Pancelli celpeweldidi pencerga melliattentate alla sede della democrazion cristiana di Piazza Ni-

a cosia e dei numerosi reati connessi tra cui gli emi--cidi del brig.di P.S.Antonio Mea e della guardia di B.S. Pietro Ollanu e il tentato omicidio della guar-- dia di P.S. Vincenze Ammirata, sequestre di persona, rapina, resistenza a P.U., furte, danneggiamente, perte e detenzione illegali di arak nenchè, in concerse anche di AntonierGiordane e Salvatere Ricciatti nello emicidio del Ten.Cel.dei CC. Antonio Varisco a dei connessi reati di rapina, furte, porte e detenzione illegali di armi e.in concorso altresi di Ave Maria - Petricela - ma con esclusione di Prospert Gallinari -e Mara Nanni frattante tratti in arreste - nel tentate onicidio dell'aspuntato di P.S.Tedesco Michele e negli emicidi della guardia di P.S. Michele Grana--te e del marescialle di P.S.Domenico Taverna e, infine.con il concerse anche di Natalia Ligas.nell'emicidio del maresciallo di P.S. Mariane Remiti e del Pref. Vittorie Bachelet e nei vari reati connessi - ai singoli episodi nenchè, cen esclusione del Lebacone e del Micaletto, di concerse nell'emicidie del dr. Girolamo Minervini e nei reattodi furto, falso, -sertem e detenzione illegali di armi ad esse connesse e.een esclusione del Nicoletti, di concerse nel sequestro di persona di Savino Digiacementenio, nel tentate omicidie di Pericle Pirri e, con esclusione di Guagliardo, Meretti e Penti, nel tentate omicidio di Gallucci Domenico e nei connessi reati: : 10)Prospere Gallinari e Mara Nanni colpeveli di concorse nei reati di tentate omicidie plurime, ricettazione, false, perte e detenzione illegali di armi enche clandestine commessi in eccasione delcloro arresto avvenute il 24.9.1979;

ri cencerse delle cendizieni per i'applicaziene del Bissass etuciolo stationi etite dat tecino erest detination fillensing Dazzerent the con a last arani 14)la Certe di merite ka ricemenalute nel centren 17 continuazione tutti i reati puniti con pene ono pro ennig ofer the strait subtrebelle it fall bie of Tzkom top elittetuedeta er suzoiut buetsezzinen. . et extrettes er e puri cos electros er e leguere Tell'STUTTENS TELL TELL SOUNDIES TO SEL STIESS THOUGH SE the for the country of the care described and the country of the care of the c eremoniterizatoaines in dittidinganiturno o mititi Likerd Lates attended hud attente of the fast to be attented to the fast of th At heb eldenessities at states attended attended afia) coalfifred du Cining Coo lenguerane que estate -walled appeared threatestalers of meeters and received Ithese totauts, the suresist sends, establita sies &: precetti Ancriani, say companialist nonese di diesedgggHapadtt4tiagriffGH6PcidttfffeeCoffreAtfffei e contestes tone, menche jest i gentestate serentestes birgetaire de le eteniente profit profit en la contraction de la c Paring Colingatives to restudy bents aries estin seesily specify to sure Jabines fluosing truster. tretace cented formand are designed to the test formately so Fto, etclueo la esistenza di tali condizioni nei contimediesues tieds temedues for a lease enume the ou -- tante ota- Suall shiff fft change the Noting attentant! -place and the cutting of the continue and the continue are seen of a participate a to tentify of the sepression of the personal of the persona -erassons checking wides themen ite thing lies mi tesesetteleath ibilate itainuse lle gtanitet Breifer Bires ouefreileoft if eleat fost duetableet Ti)Patrixie Pact celecyale net italiate delacing

le attenuanti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.3 della legge 29 maggio 1982 n.304 per essersi gli stessi dissociati dalla ietta armata cenfessando tutti i reati commessi e prestando una rilevante cellaberazione per la acquisizione di prove decisive per la esatta ricostruzione dei fatti e per la individuazione dei suoi autori, dichiarando tali attenuanti prevalenti sulle centestate aggravanti. Ha, all'opposto, escluse la esistenza di tali cendizioni nei confrenti di Norma Andriani, Arnaldo May e Teodoro Spadaccini sul'rilievo che i predetti, pur affermanto di essersi "politicamente" dissociati dalle brigate rosse, nen avevane in concreto confessato tutti i fatti commessi limitandesi a dichiarazioni parziali e, per melti versi, reticenti.

15)Ha, tuttavia, ricenescinte nei cenfrenti dei predetti Andriani, May e Spadaccini nenché di Alessandra de Luca, Antenie Giordane, Temmase Lagna ed Enrice Triaca le circestanze attenuanti generiché, giudicate equivalenti per Giordane e Triaca e prevalenti per gli altri sulle centestate aggravanti, mentre ha escluse di poter concedere talà attenuanti a tutti gli altri imputati con riguarde alla gravità dei fatti e del danne cagionato alla cellettività nonchè alla persenalità degli imputati che avevano rifefate una spiccata capacità a delinquere;

16)in conseguenza delle predette valufazione, la Certe di prime grade, unificati sotte il vincole della continuazione tutti i reati puniti con pene emegence ha condamnate:

-Renate Arreni, Lauro Azzelini, Barbara Balzarani, France Boniseli, Anna Laura Braghetta, Giulio Cacciet-

ti.Adriana Faranda, Raffaele Fiere, Prespere Gablina rh. Wincenze Guasitarte, Maurizite Ignuelli, Natalia Ligas, Alvare Leiacenti, Rocce Micalette, Marie Menetti. Valorie Hermoit, Mars Maint Auce Michletticklessandre PandarRene Ranca III., Gristefere Piancene Francesco Riccioni Madia Penti, Salvatere Micciards, Brine Seghetti. Pietre Vanzi e Giannantente Zanetth alle yeme dell'effactalient anni trenta devrechisione e 12.6 -000:0000- di miltained chagaune ic per effette del cumule giuridice, alla sena dell'ergestele dem de Cananto idiurno per casil seil per Si gar Reini. Vanzi e Zanetti e per anni une per tutti gligatiri plo ni - i kose ile klaj Karija Carke Brijescký, Oglestskie Kamianio destante destinit e Caterinio Piunt i fallai penso del l'ergastele, di annie menti disificaluisi enco de 105.0001.000 dis multin men originatine expedie le effected dell'adduste, alla mana dall'ergastello con'isclandate diurde per medi multa ciescuno: ine Ciarlo Bresis alla rena di annis dicop di ceclureclusione e L.1.00 ... itimation itimation. 000.1 e encia -97 L Mangine Cinnfamel Fil alla James di chini bredici di reclusione e fallicocticon 30040001Rei a sestruio or is Rudden: Libera in Antendal Severate caldinatense di anni sedici di rechusione e L. 11500 1000. a 10 multa In Corte di Assise, oltre adam licare dendenie in a date Martin Petricula al lamana di amin'ante dia reelisiene at La 500.000; milii multem sunce airav ei ng se Normal Andriandi akka spensi disamni disinggatta dir res lamienen at La lucoco .000. ot dir mikta en . i i nucces Annual Alekhandrai Del Lueni al lat penambio mai distatte di raeduniamia La2i.000i.000t a di multanentifaco es In dational Clienters residentials Trings alles pieces il anni trenta disreclusione el L.2.500.000 al multa

arnaldo May alla pena di anni dicietto di reclusionere L.1.500.000 = di multare de ca valere - Toquero Spadaccini jalla pena di enni sediciti discontinued at the reclusione of L. 500 .000 = (41 milkes) -of erStefane Ceriani Sebregendi alla tena di muniti Lise hit b meclusione notices of the W crossing itis. o - Migi Nevelli e Marina Pethelhi ella wene di anni quatterdicindirrechusieme e El .000.0000 di multa diagram flat or different black ofcome far Low . Stefane Petrella alla sena di amid osera di reelusione il altri con una invertore e icusare a in - - Auguste Gavani, Marce Capitelli & Gievenni- Innecenzi alla pena di anni tredici di meclusiane le L'er ctolo . i comercia ciamenti a cloto cre'l -1 . C. Otelfie Conistie's Risente Strappolatini allac _ pena dicami quindici dicrecliusione e L.P.000,000 = di multa ciascune; oi oci: - Fermase Lagna alla pena di anni sei mesi sei di reclusione e L.1.000.000,=dirmulta; . K . . a encl - Antenie Musarella alla gene di anni sei 44 reclusiene e LaW.000.000. Hali multa: and in four in - Patrizio Pest alla mena di mesi suattre di reclusiene, e. W.200 2000, = di multa; el il doffes fene La Corte di Assise, eltre ad applicare le meneto ageassorie e de misura di sicurezza conseguenti alle varie cendanne el meitlimiti di degge menchal ave dichiararei la seccembenza selidalei per le spèse processuali, ha: cendamnate, gli imputati, seconde le rispective ressemmabilità e in relatione alla numerese cestituzieni di parti civili, al risarcimente dei i dannér das liquidare das asparatos giuditios eltre al rimberse delle spese di centituzione e difesa del-

le stesse.

Il giudice di primo grado ha, invece, assolte dalla imputazione di banda armata a lei contestato - per avere espitate nella propria abitazione remana Giovanni Antenio Sanetti, militante delle brigate resse in clandestinità - Giovanna Personnà Chantal con la fermula dubitativa sul rilieve che nen peteva eseludersi che las condetta della imputata fesse da attribuire a mera superficialità e perchè tratta in inganne dalle assicurazioni delle stesse Zanetti; con la estessa formula è state assolte Ruggere De Luta inne quante gli elementi di preva raccolti a sue carice di appartenenza alla banda armata nen aveva trebate obiettivi riscontri.

Contre la decisione dei primi giudiei propenevane appelle tutti gli imputati e i rispettivi difenseri nenchè il Pubblice Ministere nei confronti di alcuni di essi.

ti Valerie Merucci e Adriana Faranda, disseciatisi nelle mere del giudizio dalla lotta armata, conformando
ed ampliande il contenuto degli interrogatori dagli
stessi resi al giudice istruttore di Roma tra il luglio ed il nevembre 1984 nel contesto di altre precedimento, interrogatori acquisiti agli atti del giudizio, eltra ad ammattere le proprienrespensabilità pfornivano utili notizio per la conoscenza delle motivazioni del sequestro Moro e della sua uccisione, nonchò
ber la conoscenza della struttura e delle regole organizzative delle brigate resse. Dichiaravano altresi
di dissociarsi dall'organizzazione terroristica, medificando il lore compertamento processuale e risponden-

do agli interrogatori, gli imputati Catorina Piunti, Mara Nanni e GiannantonionZanetti.

Con sentenza in data 14 marzo 1985 la Corte di assise drappello di Roma ha nelle sue grandi linee. confermate la ricostruzione dei ofatti operata dai giudici di prime grade e le valutazioni giuridiche della impugnata sentenza sia in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni confessorie rese dagli imputatt dissociatisi dalla erganizzazione terroristica che in ordine al titelo di compartecipazione criminesa nei vari reati. rilevande, in ordine al primo concetto che le citate dichiaraziona - alcune delle quali intervenute prima della emanazione della legge 29 maggie 1982 n.304 - oltre a contenere la espressa confessione di partecipazione alla consumazione di gravi delitti aveva trevato nen sele la convergente conferma nelle dichiarazioni di altri dissociati ma l'obiettive riscontre in numerosi elementi probatori acquisiti nella fast delle indagini ed istrutteria.

In ordine, invece, al più delicate preblema concernente il giudizie di responsabilità a titela di concernente il giudizie di responsabilità a titela di concerne corse nei vari delitti commessi dalla colenna romana delle brigate resse il giudice di appelle, rilevate che tali delitti rappresentavane la realizzazione del piane eversive della organizzazione, volute ad accettate dagli aderenti, ha ritenate che degli stessi devessere rispondere, eltre agli autori materiali, anche celore che, all'epeca dei singeli episodi, risultavane inseritti in organi decisionali e direttivi seconde la struttura erganizzativa in cui si articelavane le brigate rosse (comitate esecutive, frenti) direzione di colonna), nonchè tutti quegli imputati

che avevane svolte un'attività essenziale per la essistenza della colenna e per la esplicazione della attività produttiva degli eventi come il reperimento e custedia delle "basi" e degli alloggi per i membri clandestini, dell'armamente e di tutto l'altro materiale legistice, l'attività informativa e la relativa raccelta di dati in erdine alle azioni da compiere, la stampa e la diffusione dei comunicati relativi alle varie azioni compiute, traggandesi di condette essenziali al verificarsi dei singeli episodi criminesi.

: Conseguentemente la Corte d'Assise d'Appello.dichiarate estinte per maturata prescrizione tutte le centravvenzieni ascritte agli imputati, ha confermate la impugnata sentenza nei confronti di Renate Arreni Laure Azzelini Barbara Balzarani France Boniseli, Anna: Laura Braghetti, Giulie Caccietti, Ruggere De Lucz, Raffaele Fiere, Prospere Gallinari, Vincenze Guagliarde, Maurizien Lannelli, Alvare Leiacone, Recce Micalette Marie Meretti Luca Nicoletti Alessandre Padula Reme Paneelli Patrizie Peci Cristefare Piancene, Francesce Piccieni, Nadia Penti, Salvatere Ricgiardi, Antonie Savasta, Brune Seghetti e Pietre Vanzi; ha ridette le pene inflitte a Massime Cianfanelli ad anni undici di reclusione e L.800/000.= di multa, a Otello Conisti ad anni nove di reclusione e L.1.400.000,= di multa,a Emilia Libera ad anni quindici di reclusione e L.1,400.000,= di multa,a Luigi Nevelli ad anni ette di reclusione e L.800.000 di multa, a Marina Petrella ad anni ette di reclusiene a L.800,000,= di multa,a Stefane Petrella ad anni sei di reclusione, ad Ave Maria Petricela ad anni tre mesi cinque di reclusione e L.450.000,= di multa con la concessione del beneficio della sespensione condizionale della pena ex art.7 della L.304/
1982,a Teodoro Spadaccini ad anni quindici e mesi
sei di reclusione e L.450.000,= di multa.

Ha concesse le circostanze attenuanti generiche: ad Enzo Bella, dichiarate equivalenti alle aggravanti, cen riferimente al sue comportamente precessuale, determinando la pena in anni trenta di reclusione - e L.3.000.000,= di multa;ad Auguste Cavani, dichiarate prevalenti sulle centestate aggravanti, per il suo comportamente processuale e la condotta susseguente il reate, determinande la pena in anni sei di reclusione e L.500.000.= di multa:a Natalia Ligas: Gabriella Mariani e Antenie Marini con riferimente all'attività svolta nell'ambite della banda armata e.con giudizio di equivalenza rissetto alle contestate aggravanti. La determinate le pene in anni trenta di reclusione e L.4.000.000,= di multa per la Ligas e la Mariani e in anni venticinque di reclusiene e L.3.000.000 = di multa per Marini:ad Adriana Faranda e Valerie Morucei in considerazione del diverse atteggiamente processuale assunte e del sincere ripudio della lotta armata determinando le mene con giudizio di reuivalenza sulle aggravanti in anni trenta di reclusione e L.4.000.000.= di multa per chascune; a Edmonde Strappelatini, con riferimente al suo atteggiamento di dissociazione comseguente il reate riducendo la sena ad anni sei di reclusione e L.1.000.000. = di multa: ha infine riconesciute le circostanze attenuanti generiche, già cencesse in prime grado a Trigca Enrice, prevalenti sulle contestate aggravanti riducendo la mena ad anni diciotto di reclusione e L.1/500.000.= di multa.

Il giudice di appelle, in riforma della decisione di prime grade ha ritenute che la condetta posta in essere da Marco Capitalli. Stefano Ceriani Sebregondi Gievabni Innecenzi Temmase Lagna e Antenio Musafella in mancanza di prove certe circa la loro qua-Lità di erganizzatori e dirigenti della banda armata deveva inquadrarsi nella schema della semplice partecipazione di cui al 2º comma dell'art.306 C.P.. reate di cui in accesimente dell'appelle del pubblice ministere, deveva rispendere anche Gievanna Persennà Chantal per cui in concerse delle gircostanze attenuanti generiche concesse a Cavani ed Innecenzi. ha determinato le sene per Casitelli in anni cinque di reclusione e L.800.000 = di multa per Ceriani in anni tre di reclusione, per Innecenzi, Lagna de Musarella in anni cinque di reclusione q. L.800.000,= di multa per ciascune e per la Personnè Chantal in anni tre di reclusieme.

Mentre ta confermate il giudizie di responsabilità ai sensi del prime comma dell'art.306 C.P.nei confronti di Alessandra De Luca in relazione alla continua fernitura di netizio circa magistrati addetti alla Precura Generale della Certe d'Appello di Rema presso il cui ufficio era impiegata, ad esponenti delle brigate resse, ha asselta la stessa imputata da tutti i reati connessi non essendo stata riscontrate alcun rapperte causale tra le informazioni fernite e i delitti attributtile a titole di concergo. Pertanto, concesso all'imputata la attenuanti generiche ha determinate la pena in anni dicot di reclusione.

Carle Brogi, Ernalde May e Mara Nanni dalla imputab

S

zione di concorse nell'emicidie di Girelamo Tartaglione e dai connessi reati, per insufficienza di prove sul rilievo che, esclusa la lere materiale partecipazione al fatto pur essendo emersa la lere attiva presenza nella colonna romana all'epoca del'-- fatte stesso, nen era certe che i predetti avvesere prese parte all'attività preparatoria e erganizza-· tiva dell'emicidie mentre dalle stesse reate ha as-- solte Caterina Fiunti per nen aver cennesse il fatte essende rimasté accertate che la etessa, all'eseca del fatte, aveva già lasciate la colenna romana delle brigate rosse per ritornare nella sua terra di origine; ha assolto la stessa Caterina Piunti dalla imputazione di concersà nell'emicidie di Riccarde Palma, per insufficienza di preve in quante nen era emerso, con sufficiente certezza, che la stessa, all'esoca di tale fatto, fosse già inserita a piene titole nelle brigate rosse; ha, inoltre, asselte Maria Carla Brieschi per non aver commesse il fatte dalle imputazioni di cui atleaptil8-19-20-21122-23 % 24 R.G.5/82 (incendie delle aute di Sarne e Strineli, Attentate alla Velante IV, rapina in danne di Perretti) sul rilieve che l'imputata (la quale depe aver cellaberate con Meretti e Boniseli alla cestituzione della colonna remana era riternata a Milane) purmessende all'epoca dei fatti membro del Comitate Esecutive delle brigate resse, carica assunta nell'ettebre 1978 a seguite dell'arreste di Azzelini e Benisoli.era del tutte esgranea ai reati suddetti eseguiti per autonema decisione della celenna

In censeguenza di tali asseluzioni ha determina-

te le pene per Andriani, cen le cencesse attenuanti genefiche prevalenti, in anni undici di reclusione e L.800.000,= di multa,per Brieschi in anni ventidue di reclusione e L.2.000.000,= di multa,per Bregi,cen la già cencessa attenuante speciale di cut alla legge n.304/1982, in anni neve di reclusione e L.600.000,= di multa, per May,cen le cencesse attenuanti generiche prevalenti, in anni tredici di reclusione e L.2.000.000,= di multa, per Nanni, previa cencessione delle circostanze attenuanti generiche e Like 3.000.000,= di multa, per Piunti, previa cencessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti in anni diciette di reclusione e L.2.000.000,= di multa.

I giudici di appelle hanne altresì asselte da tutti i reati a lui addebitati ad eccezione di quelli di banda armata e relativi alle armi, Giordane Antenie per nen aven gemmesse il fatte sub rilieve che - essente rimaste acceptate che sele nel mese di maggie 1980 l'imputate aveva caplicate attività di prestaneme nella dismenibilità di alleggi per i militanti clandestint.nen seteva essere chiasate a rispen-- dere a titele di concerse nei delitti commessi dal--ila colenna remana nel periede comprese gra il luglio 1979 e ib maggie 1980 non avende petute effrire alcun centribute causale alla cegaissiene dei reati stessi e pertante ha determinate la pena limitatamente ai reati di banda armata, di ricettazione e detenziene di armi per finalità di terrerisme, unificati nella centinuazione con le già concesse attenuanti generiche in anni ette di reclusiene e L.800.000,= di multat

Infine Gievanni Antonio Zanetti è state assolte da tutti i reati commessi anteriormente al febbraio 1980 (capi da 32 a 76 del proc.5/82 R.G.) per insufficienza di prove sul riliave che non era rimasta accertata sufficientemente la data del sue effettivo inserimente nelle brigate resse e che pertante, concesse alle stesse le circostanze attenuanti generiche in relazione al sue comportamento successive al reate, la pena deveva essere rideterminata in anni ventidue di reclusione e L.3.000.000,= di sulta.

Gontro la sentenza hanne proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati in epigrafe, personalmento o a mezzo dei rispettivi difensori.

Patrizio Peci, tuttavia, in data 15 giugno 1985 ha dichiarato espressamente di rinunciare al ricorso.

Ruggero De Luca, Emilia Libera e Antonio Savasta non hanno presentato motivi a sestegno dell'impugnazione.

Nei confranti di Norma Andriani, Enzo Bella, Maria Carla Brieschi, Carle Brogi, Akessandra De Luca, Adriana Faranda, Antonie Gierdane, Natalia Ligas, Arnalde May, Gabriella Mariani, Antonie Marini, Valerie Morucci, Mara Nanni e Caterina Piunti ha proposte ricerse ser cassazione anche il Procuratore Generale il quale tuttavia, ha successivamente rinunciate alla impugnazione nei confronti di Mariani, Marini e Piunti.

A sostegne dei rispettivi ricofsi sone stati presementati numeresi metivi che pessono riassumersi come segue:

1) Arreni, Azzelini, Balzerani, Beniseli, Braghesti,
Brioschi, Caccietti, Cenisti, Biere, Gallinari, Guagliarde, Wannelli, Ligas, Marini, Micalette, Meretti, Nicoletti,
Novelli, Padula, Pancelli, Petrella Marina, Petrella Ste-

fano, Piancene, Piccieni, Penti, Ricciarti, Seghetti e Vanzi, cen i metivi presentati da diversi difenseri, cestituiti in cellegie di difesa, che, per evidente connessione di emegenità ed anche perchè, in parte, ...ripetitivi, pessone essere enunciata cumulativamente, hanno dedotto:

a)il mancate accemimente dell'eccezione di incostituzionalità dell'art.434 c.p.p.in relazione allo
art.24 della Cest.,1º c.p., nella parte in cui non
consente la riammissione in aula dell'imputate espulse in altra udienza, ripropenende la stessa questione
di legittimità cestituzionale;

b)la violazione dell'art.201 e 185 c.p.p.in riferimente alla difficeltà di esercitare il ministere difensive rispette alla perenteriotà di termini precessuali incenciliabili cen la complessivà del procedimente;

e)il vizie di mancanza ed illegicità della metivaziene della sentenza in erdine alla valutazione della preva di respensabilità ancorata empenzialmente sulle dichiarazieni dei dissociatiiin parte prive di ebiettivi rescentri ed in parte frutte di cenescenza indirette, senza setteperle ad un deverese vaglio critice specie cen riguarde alle metivazieni psicelegiche della dissociazione in vista dei cespicui benefici ganzienateri previsti dalla legge per la sellaberazione;

d)la violazione dell'art.306 C.P. in ordine alla qualificazione giuridica di banda armata data alla organizzazione di cui gli imputati facevane parte pur in assenza degli elementi strutturali tipici di tale reate;

e)la vialazione del prime comma del predette art.

306 C.P. per avere attribuite la qualifica di erganizzatori della banda armata a quei militanti che
si erane limitati al reperimente di alleggi, alla
stampa ddi decumenti, alla custedia del materiale
denunciande altresì il vizie di metivazione in erdine a tale attribuzione;

f)la vielazione dell'art.110 C.P. per essere stata ritenuta la responsabilità degli imputati in erdine an reati connessi alla banda armata a titele di concerse merale desunte dalla sela partecipazione al reate associativo sennandimentrare la esistenza di un rapporte causale, materiale e ssicelegice, con i singeli fatti attrubuiti;

g)il vizie di activazione in ordine al desegato riconescimente dell'attenuante di cui all'art.ll4 C.P. e della diminuente di cui all'art.ll6 comma 20 C.P. per avere emesse di considerare la posizione individuale di ciascum imputate sia con riferimente al contribute da egnune prestate alla consumazione del reate sia con riferimente alla previsione delle evente realizzate;

h)il vizie di metivazione inmerdine al dimiego delle circostanze attenuanti generiche e si griteri di determinazione della pena senza tener cente della personalità degli imputati, della lero giovane età e della metivazione ideologica ispiratrice dei reati commessi.

Con metivi specificamente dedetti per i singela imputati vengene altresi prespettate le seguenti censure:

2) Andriani Nerma:

a)la nullità della sentenza ex art.524 n.1 e. 475 n.3 C.P.P. in relazione agli art.110,42,43,56,

117,306 C.P. nenchèvart.27 Cest.per errenea applicazione della legge penale, difette e contraddittorietà di metivazione nenchè travisamente del fatte in erdine alla ritenuta responsabilità, a titele di concerse, sulla base della semplice appartenenza alla banda armata, exettende qualsiasi accevtamente sulla sussistenza della velentà e previsione dell'evente e per avere altresì attribuite alla imputata la qualifica di dirigente della banda armata anche in contrasse con le dichiarazioni rese dai dissociati;

in erdine alla formula dubitativa di asseluzione adettata per i delitti (capi 16 e 17 del R.G.5/82) connessi all'emicidio del dr.Tartaglione per avendo escluso l'inserimento dell'imputata nel settore che attuò i delitti:

c)la viclazione dell'art.2 della legge 29 maggio 1982 n.304 per avere escluse l'applicazione di tale circostanza attenuante nonestante la avvenuta dissocazione dalla letta armata e la ammissione delle proprie responsabilità:

3)Bella Enze:

a)la vielazione ed errenea applicazione dell'art.

110 C.P.ed il vizio di metivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i vari reati attribuiti a
titele di concergo sulla base della partecipazione
alla banda armata:

b)la vielazione dell'art.ll4 C.P. ed il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione di tale attenuante;

e)la violazione dell'art.306,1° comma C.P. ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del grado di martecimazione alla banda ar-

: mata:

 d) il vizio di metivazione in ordine al giudinio di comparazione delle concesse circostanze attenuanti generiche;

e)la vielazione dell'art.2 della legge n.304 del 1982 nonchè dell'art.4 del D.L.15 dicembre 1979 n. 625 in relazione alle dichiarazioni reme dalle imputato e al sue comportamento processuale:

4)Bregi Carle:

a)il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di organizzatore della banda armata e alla conseguente responsabilità per i reati connessi;

b) il, viziendi metivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena in conseguenza della assoluzione dalla più grave imputazione di omicidio:

c)il vizie di metivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche senza tener conto della personalità e del comportamento processuale dell'imputato:

d)il riconescimento del wincole della continuazione con i reati in ordine ai quali sarebbe già intervenuta sentenza definitiva di condanna;

e)il vizie di metivazione in ordine alla ritenuta velentà emicida in relazione al ferimento delle agente di P.S. Vincenzo Garefalo (cape 20 R.G.5/82);

5)Caccietti Giulie:

a)la illegittimità costituzionale dell'art.201 c.p.p.per contraste con l'art.24 Cost. e 6 n.3 lett. b)della Convenzione Europea, nella marte in cui non prevede la preregabilità dei termini per la presentazione dei motivi di impugnazione, per gravi e fondati motivi; vinitalia violenteia degle aft. 306 ecirolis. 66011

vinitalia interiale interiale valia vittoria de circula vinitalia vittoria del concercia della vittoria del concercia della circula della della carcanale della della carcanale della della carcanale della della carcanale della carcanale della carcanale della carcanale della carcanale della carcanale carcanale della carcanale carcana

dit etsie di metivanies in ereine aiveriteri di feterminantene della pendiello dicoren di doctore di della pendiella pendiella dicoren di doctore di della estelazione della encorea ella interiori di pendiella pendiel

-unraktarviolecióne cellitartitation profesiore stato retreate risaionsivile di lus fatte fassertorenza rathe words avente HUPERTOP) senda avecifica Contesta-Intlement ide a vere appress viveness in vesto arrive te hi sensi dell'art.112 n.1 C.P. direcchanza che. s)il vizio di sabitatione de la primera de la cità de la contrata of Whateroldspene is illustrated to in the constitution - mortensione le voreine alle challeteasfone giuri efen de le grance Mascattage Mit . C. . Tive et Constant de la larmates iper old our sense reserve to sold retrievely in the PF WEFT of al tale reste de in destrate con affin codfeione ministrate (F Gertera traits 41 Read 29/2/1982) the he audition come association seversive by art. 200 W.As the fatte lattribuit of all altri segettl aleand sub streets e ut a la collegara due les ca our lil wister at not trustien in ordine alle littlette

es el criveri el determine**rione dell'apretrado(q** per il siù ereve posto il sorto abusivo di armi senua

responsabilità pley in dell'it to cip miner remite of F

c)le violesiquedeshi muchicisa d'ibeladuen muir

a)la violazione ed erronea applicazione dell'art.

309 C.P. nonchò il vizie di motivazione in ordine
alla denegata applicazione della gausa di non punibilità nonostante fosse emerse che l'imputate si era
ritirate dalla "banda armata" prima del sue arreste
avvenute nel maggio 1980;

b)la violazione ed erronea applicazione dello art.306 C.P. nonchè difette di metivazione in ordine alla ritenuta qualificazione giuridica come "banda armata" del gruppo denominato M.P.R.O.;

c)il vizio di metivazione in ordine alla qualificazione di organizzatore della banda armata attribuite all'imputate;

d) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione (capo 93 del R.G. 5/82) comparticelare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuesa del danare ricevute;

8)il vizio di metivazione in ordine al ritenuto concerso nei reati concernenti le armi (capi 67-70 del R.G. 5/82) sul rilievo che una velta ricenesciuta l'autonomia del M.P.R.O. deveva escludersi la ressonsabilità per id attività preprie delle B.R.;

f)la vielazione dell'art.4 della degge 6.2.1980 n.15 ed il vizio di notivazione sul diniego di tale attenuante per nen avere la impugnata sentenza considerate che l'imputate si era dissociate ancor prima del suo arresto e che laccollaborazione prestata non geteva che essere valutata in relazione al suo grado di partecipazione al "gruppo";

g) la violazione degli art.132 e 133 C.P. in ordine ai criteri di determinazione della pena base per il più grave reato di perto abusivo di armi senza fornire una adeguata giustificazione;

8) Ceriani Sebregendi Stefane:

a)il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per il delitto di partecipazione a banda armata, emettendo di considerare che la gestione della tipografia ad opera dell'imputato era antefiero alla cestituzione della colonna romana dello brigate respe e che tale attività cossò in conseguenza del trasferimento in via Feà delle macchine tipografiche;

b) la vielazione dell'art.309 C.P. per avera emesse di valutare adeguatamente che il recesse dalla banda armata si era verificate nel periode comprese tra lu fine dell'anne 1976 e i primi mesi del 1977;

— c) il vizio di motivazione in erdine al diniege delle direcetanze attenuanti generiche fondate quasi esclusivamente sulle state di latitanza dell'imputate:

9)Cianfanelli Massimet

- a)il vizie di metivazione in erdine alla ritenuta qualifica di organizzatore della banda armata e alla conseguente responsabilità a fitele di concerse in tutti i reati connessi:
- b) kF vizie di metivazione sulla ritenuta volentà emicida con riferimente all'attenuate alla Volante TV (case 20 del R.G. 5/82):
- o)il vizie di metivazione sul diniego delle circostanse attenuanti generiche senza una completa valutazione della personalità del seggetto e del vuo
 compertamento precessuale:

10)Cenisti Otelle:

g)la vielazione ed erronea applicazione dell'art.
414 C.P.P. per nen avere la Corte di Assise deappelle, in acceglimento del metivo proposto da un ceimpu-

tate, disposto la separazione del giudizio per la successiva riunione ad altronprocedimento a carico di soggetti aderenti allo stesso gruppo:

b)il vizie di moțivazione in ordine alla qualificazione giuridica di banda armata attribuite al M. P.R.O.;

c)il vizio di metivazione in ordine alla attribuzione all'imputato della qualifica di organizzatore;
d)il vizio di metivazione in ordine al diniego
delle circostanze attenuanti generiche e ai criteri
di determinazione della mena:

12)De Luca Alessandra:

--- a)la violazione dell'art.306,1º comma C.P.ed il vizio di motivazione in ordine alla attribuita qualifica di organizzatore della banda arzata in contraste con le risultanze precessuali che la indicavane come semplice informatrice:

13) Faranda Adriana e Morucci Valerie:

a)il vizio di motivazione innerdine al mancate riconescimento della prevalenza delle circestanze attenuanti generiche sulle contestare aggravanti per aver omesso di considerare nella sua interezza El comporta mate di dissociazione dalla letta armata, la condotta assunta durante il sequestre More, il contributo recate, sia pure in grade di appelle, alla piena ricostruzione dei fatti, nenchè la condetta susseguente i reaticontestati;

b) la violazione dell'art.4 della legge 6 febbraio 1980 n.15 in ordine alla mancata applicazione di tale attenuante in conseguenza della piena confessione de della cellaborazione prestata ancerchò dope la scadenza di eperatività della legge 29 maggio 1982 n. 304; 14)Gierdane Antenie:

a)il vizio di notivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per banda armata fondata sulla circostanza non prevata di avere svelto il ruolo di prestaneme di un aderente alle brigate resse;

s)la vielazione dell'art.306 e 110 C.P. in ordine alla attribuzione della qualifica di organizzatore ed al concerso nei connessi reati concernenti le ar-

c)la mancanza di motivazione e comunque la illegittimità della condanna al risarcimento dei danni a favere della Demecrazia Cristiana, costituitasi parte civile;

15)Innecenzi Gievanni:

· . I

a)la nullità della sentenza per vielazione delle art.477 in relazione all'art.445 C.P.P. per mancata cerrelazione tra la sentenza e l'accusa centestata in ordine alla ritenuta responsabilità per l'appartenenza alla banda armata M.P.R.O.genchè sulla ritenuta aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P.;

b)il vizie di motivazione in ordine alla qualifia Cazione di banda armata data al gruppo M.P.R.O.;

c)vielazione dell'art.309 C.P.per nen avere valutato, ai fini della causa di nen punibilità, il recesse dalla banda armata anteriore mll'arresto;

d)il vizie di motivazione in ordine alla ritenuta respensabilità, a titele di concerse, in tutti i reati concernenti le armi;

e)il vizie di metivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena;

f) la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio



1982 n.304 sul rilievo che la dissociazione era sta ta accompagnata, successivamente al resto, da una con detta tesa ad elidere ed attenuare il diffendersi del terrorismo;

16) Lagna Tommaso:

a) la violazione degli art.l e 2 della legge n.304 del 1982 erreneamente ritenuti inapplicabili sul rilieve che la confessione era intervenuta a seguite di chiamata in cerreità e che nen si era realizzata una attiva cellaberazione;

17)Leiacene Alvare:

a)il vizie di metivazione in ordine al rigette dei motivi di aspello co, cernenti la validità della chiamata di cerree, la concessione delle direastanze attenuanti generiche e della minima partecipazione ai fatti nonche alla esclusione dell'aggravanta di cui all'art.112 C.P.

18) Maj Arnalde:

a)il vizie di motivazione in erdine alla fermula dubitativa di asseluzione adettata per i reati cencernenti l'omicidie Tartagliene (capi 16-17 R.G.5/82);

b) la violazione dell'art.2 della legge 29 maggio 1982 n.304 ed il vizie di activazione in erdine alla denegata concessione dell'attequante sul rilieve che non avrebbe fornite informazioni utili sulla struttura della banda senza tener conte della totale dissociazione dell'imputate e dei limiti di cenescenza acquisiti per la breve permanenza nelle brigate resse;

c)la violazione dell'art.306/1º comma ed il vizio di motivazione sulla ritenuta qualifica di organizzatore della banda armata;

d)la violazione ed erronea applicazione dell'art 110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di cencorso, nei reati di tentate emicidio degli agenti Rainone e Pgllegrino e reati connessi
(casi 25-28 R.G.5/82), negli incendi delle auto di
Sarno (case 18 R.G.5/82) e Stripoli (case 19 R.G.
5/82), nella rapina in danne di Ferretti Riziero (capi.23 e 24 R.G.5/82), fondata esclusivamente sul presunto ruele assunto nell'ambito delle brigate rosse
e, in ogni case, sulla denegata attenuante della minima partecipazione ai fatti;

e)il vizie di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenze della volontà omicida in ordine allo attentato alla Volante IV (case 20 R.G.5/82):

f)la violazione dell'art.515 C.P.P.con riferimente alla determinazione della pena per il delitto continuate nonostante la eliminazione, sul piane sanzionatorio, dei reati per i quali vi è stata pronuncia di assoluzione;

19) Mariani Gabriella e Marini Antonio:

a)il vizio di motivazione in ofdine alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale (che viene riproposta)
dell'art.201 C.P.P. per contraste con l'art.24 della Costituzione e 6 della Convenz. Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uome resa esecutiva con
legge 4 agoste 1955 n.848, anche com riferimente agli art.3 e 2 della Cost.in relazione agli art.372
e 529 u.c. c.p.p. denunciande la concreta difficoltà di esercitare il ministere difensive in un precedimente particelarmente complesse stante la perentorietà dei termini fissati per la presentazione dei
motivi di impugnazione e la lere imprerogabilità:

b)la violazione dell'art.185 n.3 C.P.P. in relazione all'art.26 delle disposizione di attuazione

(R.D.28.5.1931 n.602 modificato dall'art.48 della L.lo.asrile 1951 n.287)con riguardo alla negativa incidenza sul diritto di difesa della mancata traduzione degli imputati nel luogo di celebrazione del dibattimento dopo il deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio "sollevando, mel contempo, questione di legittimità costatuzionale della norma citata per cantraste con gli art.24, 25 primo comma e 13, quarto comma della Costituzione e,6 della Convenz'Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

- c) il vizio di motivazione in ordine al grade di partecipazione alla banda armata in relazione ai ruoli ricoperti dai due imputati;
- d)la violazione dell'art.llo C.P. in ordine alla attribuzione, a titole di concerse morale, di tutti i reati commessitalla banda armata:
- e)il vizie di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della sena;

20) Musarella Antonie:

- a)il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per banda armata, fondata sul presupposte erronee, in ·uanto escluso da altro accertamento giudiziarie (sent.Corta d'Assise di Roma 25.2.1982) che l'aspartamento eccupato dal ricerrente costituisse una base delle brigate rosse;
- b) la violazione dell'art.110 G.P. in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di concerso nei reati concernenti le armi (capi 67-70 R.G.5/82);
- c)il vizie di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

21) Nanni Mara:

a) la violazione dell'art.llo C.P. in erdine alla ritenuta responsabilità, a titole di concorse merale, per i reati connessi alla partecipazione alla banda armata;

b)la violazione dell'art.306 prime comma C.P. in ordine alla qualifica di organizzatore della banda armata e vizle di metivazione sul ruole effettivamente avolto;

e)il vizie di metivazione in ordine ai criteri di determinazione della sena;

d)la violazione dell'art.4 della legge 6 febbraio 1980 n.15 in ordine alla mancata applicazione di tale attenuante con riguardo al comportamento di dissociazione manifestato in adienza con l'ammissione dei fatti effettivamente commessi:

e)il vizie di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il duplice tentate emicidio commesse in eccasione dell'arresto del 24.9.1979 (case 1 del R.G.28/81):

f)il vizie di motivazione in ordine al mancato ricenescimente della prevalenza delle circestanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;

22) Persenne Chantal Gievanne:

fatto in ordine alla ritenuta responsabilità per partecipazione a banda armata;

b) la violazione dell'aft. 306 in relazione alloart. 307 C.P. per avere escluse che la condetta posta 11 essere concretizzava una mera forma di assistenza;

e) la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 23) Petricola Ave Maria:

a) la vielazione dell'art. 306/1º comma C.P. ed 11 vizio di metivazione in ordine al grado di partecipazione alla banda armata;

b)la vielazione dell'art. 110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità a titele di concerso di tutti, i reati attribuiti alla banda armata de il vizio di motivazione sul, punto;

c)il vizie di motivazione sub diniego dell'attenuante di cui all'art.ll4 C.P.;

d)la violazione dell'art.l della legge n.304 del 1982 gul rilievo che, esclusa la partecipazione ai reati attribuiti alla banda armata, deveva applicarsi la causa di non gunibilità;

24) Piunti Caterina:

a)la vielazione dell'art.llo C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità, a titele di concerse, nei preati connessi alla partecipazione alla banda armata;

b)la violazione dell'art.306,comma lº C.P. in ordine alla qualifica di organizzatore della banda armata e vizie di metivazione sul ruele svolto nell'ambito del sodalizio:

c)il vizie di metivazione in ordine al criteri di determinazione della pena;

d)la vielazione dell'art.4 della legge 6 febbrate 1980 n.15 in ordine alla mancata applicazione di tale attenuante con riguardo al comportamento di dissociazione manifestato in udionza con l'ammissione dei fatti realmente commessi;

e)il vigiegdi setivazione in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di concerso nei delitti

To The

concernenti il sequestro e l'omicidio dell'en.le Moro;

. 25)Spadaccini Teodoro:

a) la nullità della sentenza ex art.475 n.4 C.P.P. in relazione alla differmità del dispositivo con la motivazione rispetto alla misura della pena;

b)la violazione deglicart.110,42,43,56,117 e 306 C.P. ed il vizio di motivazione anche per travisamento dei fatti ed drronea valutazione delle prove in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso nei reati connessi alla banda armata ed in particolare a quelli afferenti il sequestro ed omicidio dell'on.12 Moro;

c)il vizio di motivazione in ordine alla denegata attenuante di cui all'art.ll4 C.P.;

d)la violazione dell'art.2 della Legge 304 del 1982 in ordine al diniego della speciale attenuante con riferimento al comportamento di dissociazione e alla cellaberazione prestata in suesto ed altri giudizi;

26 Strappolatini Edmondo:

a) la violazione dell'art.306 C.P. ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del gruppo denominato M.P.R.O.;

b) la violazione dell'art.110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità, a titole di concerse, nei reati concernenti le armi (capi-67,68 e 69 R.G.5/82);

c)la violazione ed erfenea applicazione dell'art.

4 della legge n.15 del 1980 in relazione alla condotta di dissociazione manifestata e riconosciuta dal giudice di merito;

27) Triaca Enrice:

a)il vizio di motivazione in ordine al rigotto della eccezione di nullità per violazione degli art.185 e 304 C.P.P. cen riferimente agli interregatori resi il 17 e 18 maggio 1978;

b)la vielazione dell'art.110 C.P. ed il vizio di netivazione, anche per travisamente del fatte, in erdine al ritenute concerge nel reati concernenti il sequestre e l'uccisione dell'on le More;

c)la violazione dell'art.306, comma lo C.P. ed il vizio di motivazione in merito alla attribuzione della qualifica di organizzatore della banda armaja con riguardo al ruolo effettivamente avolto:

d)la vielazione dell'art.311 C.P. per il mantate riconescimente dell'attenuante della hieve entità del fatto;

28) Zanetti Gievanni Antenie:

a)la violazione dell'art.110 C.P.im ordine alla ritenuta responsabilità, a titole di concorse morale nei reati connessi alla, partecipazione alla banda armata:

b) la violazione dell'art. 306 grimo comma C.P. in ordine alla qualifica di organizzatore della banda armata e vizio di motivazione sul ruolo effattivamente svolto nell'ambito del sodalizio;

c)il vizie di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena;

: d)la violazione dell'art.4 della legge 6 febbraio 1980 n.15 in ordine alla mandata applicazione di tale attenuante con riguardo al comportamento di dissol ciazione manifestate in udienza con l'ammissione dei fatti effettivamente commessi;

e)il vizio di metivazione ed:il travisamento, di fatto in ordine alla ritenuta responsabilità a tito-

1/1

le di cencerse methicainidisciele dr. Minervinite: ne reatic pennessi (capi 77.78.79 del d. G.5/82): com rifoficente alla opera di effettive inserimente nelli ver concesso il ritto, e tutti i rectassamente . (6) il visio di metivazione in erdine al mancate riconnecimento della providenza della cindatanza attenuentie zamerioka sulle centestate aggravanti pe uo 29) ili Precoratere Generale con riguarde agli: im autatione in cuit confrientin ha celtivate l'immigrazion ne ha dedutte di segmenti metivini nacifitagia ancol brahper: Andriani Revas, do pieskie Mabie Carla: Bresi Carle, Naj Amalde & Nami, Wark il vizim al metival zione e il trevimmente di fatte in britis alla acand unique con formula dubitiativa diale reactivirancemen tie lemiciale, dele kratartagliene (captul Gree 17: deli R.G. 5/82) e per la Brieschi in erdine alla asseluziene sen fermula siana dai ventiudi cuicai sabi 18 19:20,21,22:23 e.24 del-R.G.; sull prospenste centre state dalle risultance processualiache glinisputati fersore inseritionalle, popizioni, di vertice delle: lella . veces per per inchesion caire careva careva ella i'b) per la Luca Aleggandra de visit discentradit teriotà della sotivazione in erdine alla assoluzio. mei da tutti ir peatle connessi alla handai armata (cari 40-90 a 96-103 delo R.G. 5/82) suli riliave che sagar nen water datte parte di stirutture decisionalis della erganiszaziako si cher ko netitzio farnite nen avevene riquardate la marsene mittime dei delitti contental tile" in contracte con la ritenuta qualifrica di erconferences attributtele dalla mentenser especiales Van distantaderactor responsabilista er tri trallin din himcorise merale in applicazione dell'art.110 C.P. seconde la

cerretta interpretazione della norma:

c) per Gierdane Antonio il vizio di metivazione in erdine alla assoluzione dell'imputate, per non aver commesse il fatto, da tutti i reati connesse alla banda armata fondata sul presupposto, peraltre erroneo, che le stesso solo nel mese di maggio 1980 aveva assunto la qualità di erganizzatore della banda armata quale prestaneme di arreni Renata nella tenduzione della casa di via Cornelia e che in egni esse alcuna giustificazione efa efforta in erdine alla assoluzione dai reati concernenti i tentati emiciai di Pirri Periole (capi 86,87 e 88 R.G. 5/82) e di Gallucci Demenice (capi 89 e 90 R.G. 5/82) commessi rispottivamente il 7 a il 17 maggio 1980, nemetrante il rinvenimente dell'arma utilizzata nella tasa sul-

. Japer Bolla Enze, Faranda Adriana, Ligas Natalka, Moruecic Valerie e Nanni Mare il vizie di motivezio ne in ordine alla concessione delle circostanze atkemuanti genericke ser avere i giudici di meritel fendate il giudizie sull'errenes cenvincimente che il Bella avesse rese ampienamissioni del presrie eseratal accettance il rapporte precessuale mediante l'invie di una memoria difensiva; che Paranda e Morucci erang usciti dalle brigate resse assumende un chiare atteggigmente di rigudio delle letta armata ammettende le lero responsabilità e recando un netevole contribute alla giustizia per la ricostruzione dei fatti e per la conescenza dell'ideologia, del progette molitich del medus operandi e della struttura delle brigate resse senza, per contre considerare: 1)che l'uscita dalle brigate resse era stata Malizzata

per centrasti :interni all'erganizzazione ed al fine di realizzare un metimente riveluzionario (il Movimente Comunista Rivoluzionario) armate e di notovollo perioelesità at fini eversivi a terreristici;2)che l'ammissione delle rispettive responsabilità fatta sele in sede di appelle nen aveva pertate alaun contribu tribute a quante già acquisité al precesse e cher per alcuni versi si era dimestrate reticente e centradditteriesche la Ligas meritava l'attenuazione di pena per la sua glevanissima età e in relazione alla "reale attività svelta" senza censiderare mella sua interezza il livelle di inserimente dell'imputata nell'ambite delle brigateuresse e la rilevante attività di gostione della base di via Posci n.ll; che la Nanni nen aveva fatte parte di strutture decisionali senza per centre censiderare +lappersenalith dell'imputata e del sue incerimente nel settore della "Gentre" che rappresentava la struttura sensante dell'erganissazione. Mellinteresag di Mariani Cabriella e Marini Antemie, il difensere, inidiamnini di cui all'art, 529 u. e.C.P.P. ha presentate un mativenaggiunte per mategrare la dedette vielasiene degli art.110,114,115, 117,118 e.119 C.P. in tema di cencerse nel genta cennossi alla partecipazione a banca armata. ... Nell'interesse di De Luce Alessandra, il difense re ha depositate una memoria ai sensi dell'art.536 C.P.P.sia-a ; avelgimente : dei : metivi : ritualmente - tra. posti che per centrastare la impugnaziona del Press ratere-senerale engraphism of nominachenal to the terms in sa . r ver tweerstone is logisticite and russionale oticoni al officerational asctor office in facolita

A): Per evvie ragioni di erdiné legico, connaturate alla funzione propria del giudizio di legittimità in sede di Cassazione, è d'uopo, per la trattazione in maniera chiara e l'incare dei melteplici ricersi esaminare le varie questioni de cestitusfonalità propeste da alcuni ricerrenti in quante, ceinvelgende la stessa validità del giudizio setto III profile fermale, se ritenute rilevanti e non manifestamente infendate, imperrebbero la sespensione del giudizio estesso in attesa della riseluzione da parte del con-

- petente organe costituzionalevo

Metivi della decisione:

Va subite deste tuttavia che erreneamente i difenseri srevenenti kanne denunciate in erdine a tali questioni anche il vizio di notivezione della inpugnata sentenza sulla ritemata manifesta infendatezza petche la valutasione che il giudice compie sulla confermità delle nerme di legge applicate al principi costituzionali ha natura strumentale rispette al giudizio che forma eggetto della impugnazione. · La eventuale errenca e inadeguata e, addirittura. -emegsa rispesta del giudice a que alla propesta queatione di legittimità cossituzionale di dua norma - di legge nen petra giannai condurre ad un giudizie rescissorie da parte del giudice della impugnazione e trattandes di giudizie per cassasione all'annullamente della sentenza de la constinte se el extinte se el ex Nen mod infatti costituire motive di ricerse per - cassazione la valutazione negativa che il giudico di merite l'accia circa la rilevanza e la fenéatesza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla marte; questa, infatti, ha la faceltà

di ripreperre la questione direttamente alla Corte di Cassazione la quale, quande con riferimente al thema decidendi, ritione la questione rilevante e non manifestamente infondata, non annulla, per tale motive la sentenza impugnata, sa rimette alla Corte Costituzionale la sela questione di legittimità/della legge da applicare per poi prevvedere sulla impugnazione alla stregua della disciplina normativa che risultorà applicabile sulla base della decisione dell'organe di giustizia costituzionale.

Gide à rese eltremede chiare dall'art.24 della legge lle marze 1953 n.87 che, pur impenende al giudice
di metivare adeguatamente "lferdinanza" che respinge per manifesta irrilevanza e infendatezza la eccezione di illegittimità cestituzionale, auterizza la
riprepesizione della eccezione stessas all'inizios di
egni grade ulteriore del precesso; forme restande il
principio fissate dal precedente art.23 che, in sintenia con quante dette circa il devere del giudice
di verificare la confermità delle norme giuridiche
at precetti destituzionali, auterizza il giudice stesse a sellevare d'afficio la questione di legittimità
cestituzionale egni qual velta dalla sua risoluzione
sipenda la corretta applicazione della legge.

Si deve quindi concludere che la critica svolta
cem à metivi di ricerse alla metivazione del prevvedimente di rigetto delle dedette questioni di legittimità costituzionale si traduce nella ripreposizione
delle questioni stesse impenende alla Corte di precedere pregiudizialmente ad una nueva ed autonoma verifica della lere rilevanza e nen manifesta infendate -

Tante premesse osserva la Certe che sene state dedotte le seguenti questioni di legittimità costi-

Da parte di alcumi difensore è stata riproposta

la questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata in quanto, non prevede la proroga,
per giusta causa, dei termini per la presentazione

dei motivi di impugnazione e, comunque, la possibilità di presentazione di motivi agginati per il giudizio di appello, ravvisandosi, in tali limitazioni, una
violazione del diritte di difesa sotto il profile di
un suo concrete ed efficace svelgimente e si critica
la motivazione della impugnata sentenza che avrebbe
disattese la proposta eccezione facendo esclusivo
riferimente alla conoscenza del dispesitive pronunciato in udienza come parametre di valutazione della
congruità del termine fissatà per predisporre la difesa nel giudizio di impugnazione.

A parte quante si è dette circa la nen influenza della metivazione del provvedimente del giudice m.o. que in estima alla declarateria di manifesta infendatezza delle propeste questioni di legittimità constituzionale, deve, tuttavia, rilevarmi che il riferimente è chiaramente fuerviante peichè la dichiarazione di manifesta infondatezza nem è stata aeriticamente basata su tale principio - certamente inesatito poichè la predisposizione dei motivi di impugna-

zaone che "seraltro devono essere specificamente articelati, devono riguardare segratutte l'iter legico-giuridice del ragionamente seguite dal giudice per pervenire alla formulazione del disposizivo che ne prapresenta il predette conclusive a quindi nen può prescindere dalla conescenza della metivazione che ne costituisce la giustificazione - ma, piuttoste, sulla preminente considerazione che il termine di venti giorni fissate per la presentazione dei motivi di impugnazione va fitenuto congruo e adeguate iin riferimente alla particelare fase precessuale. Infattictale termine nen va ricondette alla conoseenza degli atti precessuali, presunta dalla pubblicitàndegli stessi a dalla disponibilità der le parti, ma alla conoscenza della parte metivazionale del -prevvedimente impugnate che cestituisce la spiegat ziene concettuale delle statuizieni centenute nel "dispositive del provvedimente e che racchinde in sè il risultate della dialettiva processuale nella quale l'accusa e la difesa hanne svelte ed illustrato le rispettive ragioni.

Ridetta, pertante, nei suoi giusti termini la questiene nuevamente proposta avanti questa_Corte da .Cassazione va subite dette che la enectione stes-- sa prima ancora che manifestamente infendata è irrilevante nell'ambite del precedimente in cui viene .. sollevata.

Innanzitutte non può nen rilevarsi che il richiame all'aft.6 n.3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'ueme e delle liberta fondamentali, per sestenere la illegittimità costitazionale di una norma dell'ordinamente giuridice positivo e, in particulare, del codice processuale

penale à del tutte fuerviante in quante, ceme affermate in numerose decisioni di suesta Conte Suprema e della stessa Corte Costituzionale con sentenza n.188 del 22 dicembre 1980, il valere di legge erdinaria attribuite a tale convensione, in conseguenza del prevvedimente di ratifica apprevate cen legge 4 ageste 1955 n.888, nen la sene al di sepra della Castituzione della Repubblica unice parametre di valutazione della confermità delle leggi ai principi scestituzienali. camedia er sania er hai hete

Infatti, esclase per i normali cerincipi di diritte internazionale che le nerme pattizie messane incide-- ressulfa sovranità nazionale nella fermazione delle -leggi che regelane i rapporti internt - direcatanza resa chiara dalla stessa convenzione allerche alle art.2 par.2 afferma che "Les Etats parties au present Pacte s'engagent a prendre, an accerdogves cleurs precedures combitutionelles et avec les verspesitions du present Pacte les sarrangements devant permettre l'adepaiens de telles mesures d'orère legislatifi au autre, prepre a donner effet aux dreites recensus - dan le present Pacte qui ne sersient pas de ja en Wigner" - il valere di legge ordinariavattribuite -alla stessa Convensione per effette tella Legge h. - 888 del 1955 non poseene travalfoare inlimiti ermeneuttoistradizionali nel sensocché selechement precettive vengone assunte nell'erdinamente pesiti-.. ve mentre la mancata attuazione delle morme pattizierdi centenuteceselusivamente programmatice, nem pud essere ritenuta come tacita abregazione delle -leggi vigenti petende sommi dar luege afferme di centenziese internazionale davanti si competenti organismi.

dib non to lie, tuntavia, che le disposizioni convenzionali ven ano assunte come parametro di valutazione interpretativa delle norme di diritto interno la cui conformità di principi costituzioneli va sempre ed in ogni caso operata con riferimento alla Costituzione commitmenta che rappresenta la legge fondamentale dello Stato e non può assere certo modificata o alternta falle convenzioni internazionali dirette principalmente a regolare i rapporti tra di Stati contraenti e non certo melli fra mesti ultimi e i propri cittadini.

L'art.6 n.3 lett.b)della citata Convenzione recita testualmente che "ogni accusate ha diritto....

a disporre del tempo necessario per preparare la difesa"; si tratta, evidentemente, di una norma a carattere programmatico il cui contenuto non può travellicare a limiti di uno atrumento interpretativo di norma ciuridiche dell'ordinamento positivo.

Invero, ai fini della unatione di legittimità costituzionale, improspettabile con riferimento allo
art.5 n.3 lott.b) della citata convenzione per l'art.
134 della Costituzione, essa va circoscritta all'art.
201 C.F.P., in uanto tende a verificare se il termino perentorio finsato per la presentazione dei motivi il pur nazione Pebbe considerarsi, anche cotto
il profilo della sufficienza, compatibile con il diritto di difesa garantito dall'arti24 della Costituzione in orni etato e predo del procedimento.

Del tutto inconferente, rispetto al proble a collevato, è il richiano e li arti. 2 e 3 della Jostitucione in relezione arti art. 372 e 529 u.c. 0.P.r. che Li riferiscono e situazioni processuali del tutto diverse e che prevedono una precisa e distinta regolamentazione che non è equiparabile, neppure sotto il profilo della analogia, a quella concernente il giudizio di appello.

La possibilità data dall'art.372,3º comma, C.P.P. al giudice istruttore di prorogence il termine di cinque giorni fissato per la presentazione di istanze e memorie da parte dei difensori dopo il deposito degli atti in cancelleria, trae la sua giustificazione nella natura di segretezza della istruttoria e.quindi, nella conoscenza, da parte degli stessi difensori degli atti processuali per la prima volta; d'altronde.la stessa legge.a ribadife la perenterie-_ tà del termine subordina la concessione della pro-. roga, per una sola volta, alla valutazione di una giusta causa che può essere individuata anche nella complessità degli atti da esaminare e delle conseguenti istanze e memorie da presentare, rimettendo alle stesso giudice la facoltà di fissare un nueve. improregabile termine reputate necessarie ai suddetti adempimenti difensivi.

Ancora mene pertinente appare il richiamo allo art.529 u.c. in relazione all'art.533 C.P.P.. concernente la possibilità di presentare motivi aggiunti nel giudizio di legittimità in quanto tale facoltà - riconesciuta per la particolarità del giudizio di cassazione che nen prescrive a pena di nullità la partecipazione del difensore alla discussione - non ha alcuna incidenza sul termine perentorio fissato per la presentazione dei motivi dall'art. 201 C.P.P. che costituisca la condizione indispensabile per la stessa procedibilità della impugnazio-

100

á

ne, in suante i metivi aggiunti hanne carattere di complementarità rispetto a quelli principali. direcscritte pertanto il rapporte di comparazione tra l'art.201 C.P.P., che fissa un termine perenterie per la presentazione dei motivi di appelle, e l'art) 24,20 comma Cost.che farantisco la difesa in egni state e grade del precedimente, ne deriva la piena - conformità della morma processuale al precette costituzionale in quanto, come ha ripetutamente affermate Ba stessa Certe Costituzienale (Sent.162 del 1975) 125 del 1979 e 188 del 1980), l'essendialità della difesa tecnica ai fini del rispette dell'art.24 Cest. quanto alle modalità del suo esercizio può essere diversamente regelate del legislatere con riferimen-- te alle speciali esigenze di egni singole procedimente, purché non ne venga in Concrété, pregiudicate le svelgimente delle funzioni. - Orbone proprio in relazione alla fissazione dei termini per le svelgimento delle varie attività precessuali il legislatere con il piene rispette del principle della parità di trattamente delle varie parti precessuali ha depute fissare i mementi tempe-- rali per il compinente di determinati atti processua-- li al fine di centemperare la duplice esigenza di un -hormale e più rapide svelgimente del processo e di farantire alle parti l'adempimente dei lere compiti. E nen a case alcuni termini precessuali, cuale appunto quelli per properre la impugantione o presentare i motivi che la completane send celpiti dalla sanzione della decadenza salve i casi in cui ricerrendene i presupposti, non intervengane cause di sespensione di interrusione é rigmaissione in termini.

and the second

Come si vede, il legislatore, nella sua ampia discrezionalità ha regolato la materia dei termini processuali tenendo cento delle varie e melteplici situazioni e, in piena armonia con l'impegne assunte con l'art.6 n.3 lett.b)della citata convenzione.ha reputate che il tefuine di venti giorni fissate dall'art.201 C.P.P. per la presentazione dei motivi di impugnazione fosse sufficiente per un concrete esercizie dell'attività difensiva devendosi presumere, in quella fase presessuale - ceme ha correttamente ritenute il giudice a que - la piena conoscenza degli atti processuali ed essende tale termine riferito esclusivamente alla metivazione del provvedimente già investite dalla impugnazione che in egni casa, ya proposta nel termine di tre giorni dalla comunicazione del dispositivo (art.199 c.p.p.).

Nè può essere seriamente considerata la ebieziene concernente la possibilità di reveca o sestituzione del difensore dell'imputate trattandosi di una scelta che non ha alcuna incidenza sul normale e corretto svolgimento del processo essendo la nomina del difensore un enere processuale poste a carico dell'imputato la cui scelta discrezionale non fa venir mene la regolarità del precesse in cui il diritto di difesa è assicurate fin dal primo atto dal difensore all'uopo nominate ai sensi dell'art.128 C. P.P. Rd infatti lo stesso art.151 C.P.P.stabilisce che l'avviso del deposito del prevvedimento impugnato pronunciate a seguito di dibattimente dalla cui notificazione decorrene i termini per la presentazione dei motivi, va notificato, eltre che alla parte, al difensere cui è riconosciute il diritte di impugnazione at sensi dell'art.192 u.c.C.P.R. o a quello nominato con la dichiarazione di impugnazione e cioò a quei difensori che hanno tutto il tempo ritenuto necessario per la consultazione e l'esame degli atti processuali la cui disponibilità non viene meno durante il termine per il deposito della motivazione.

Ma a parte la dimostrata infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale deve osservarsi che la stessa à manifeattamente irrilevante ai fini del presente procedimento.E' noto.infatti. che a norma dell'art.23 della legge 11 marzo 1953 n.87 è pregiudiziale, alla stessa valutazione della fondatezza della questione la sua incidenza concreta nel giudizio nel senso che queste non possa essere definite indipendentemente dalla risoluzione della questione che, in caso contrario, si risolverebbe in una mera esercitazione accademica. B la rilevanza della questione di legittimità costituzionale di norme di natura processuale va concretamente rapsortata alla incidenza che l'applicazione di esse hanno nel corso del processo e.in particolare, sul compimento e sulla efficacia degli atti processuali.

Orbene, nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna proiezione nel contesto di questo processo delle
osservazioni mosse dai ricorrenti, dal momento che
non solo il giudizio di impugnazione ha potuto seguire il suo corse normale per la corretta osservanza
dei termini processuali, ma che i motivi di impugnazione presentati da numerosi difensori risultano specificamente articolate mediante l'approfondito esame delle varie preblematiche che la fattispecie giudiziaria contemplava dimostrando, ove ve ne fosse bisogno, la piena compatibilità dei termini processuali
con l'esercizio più completo dell'attività difensi-

E poich il giudizto sulla rilevanza è pregiutiziale a quello anlla fondatezza o meno della questione, deve essere dichiarata la prima come causa di
imprepenibilità del giudizio di verifica costituzionale.

2)Illegittimità costituzionale dell'art.434 c.p.
p. in relazione all'art.24,p.cpv. della Cost.nella
parte in cui non consente la riammissione in aula
dell'imputato espulso in altra udienza.

Da parte di un difensore è stata ripropesta, in questa sede, la questione di legittimi paccestità sienabea della cuerma sopra indicata ravvisandosi, sella parte in cui esclude la riammissione in aula delle imputate espulso più volte, una violazione del diritto di difesa e wiene censurata la motivazione della sentenza per quanto attiene al rigetto della eccezione stessa.

A parte quanto già dette in ordine alle censure concernenti i provvedimenti che dichiarano manifestamente infondate le questioni di legittimità cestituzionale deve osservarsi chi, eve la doglianza si ritenesse estensibile ad una eccezione di nullità del procedimento, il motivo dedotte dovrebbe essere dichiarato inammissibile perchè estese, arbitrariamente, ad imputati che non ne avevano fatto oggetto di specifica doglianza nel giudizio di appello.

Ed infatti, con i motivi di appello, la dedotta nullità era stata circoscritta all'imputate Niceletti Luca e su tale motive di gravame la impugnata sentenza ha date puntuale e cerretta rispesta. Trattandosi, invere, di questione che investe gli

eventuali effetti di una condotta processuale del tutto personale, essa non può essere estesa ad altri imputati nei cui riguardi la dedofta nullità sarebbe comunque sanata ai sensi degli art.185 u.s. e 187 C.P.P.non essende stata dedotta nelle forme e nei termini prescritti e non investendo la citazione dell'imputatà. • l'assenza del difensere nel dimr - 8 1 1 K 4: -

Sotto il diversa profile della suestione di legittimitaccostituzionale, proponibile in ogni grado del processo, la stessa vaddichiarata manifestamente .infondata.

Com'è noto l'art.9 bis della legge 19 maggio 1978 n.191, che ha convertite con modificazioni il D.L. 21.3.1978 n.59, per evitare che il pubblice dibattamento garanzia imprescindibile di giustizfa.si trasformasse - come la recente storia giudiziaria insegna - in una cassa di risonanza di ideologie eversite e per reprimere ogni compartamente suscettibile di determinare tumulti e intimidazioni nei confronti dei vari seggetti erecessuali ka sanzienate in via disciplinare, tali condotte in forma più organica. stabilendo che l'imputato espulse "è riammesso nel la sala d'udienza qualora ne faccia richiesta, na se nuovamente espulse non può più essere riammesse, se nam per esercitare la faceltà di cui al terzo comma dell'art.468".

I prevvedimenti relativi a tale condetta precessuale attengono, pertanto, all'esercizio di quel potere di disciplina delle udienze affidato in via principale, al Presidente del collegio giudicante e che some tali, somo insindacabili mentre il divieto di riammissione dell'imputato "nuovamente espulso" ne

costituisce la logica conseguenza fissata dal legislatore che non incide sul diritto di difesa garantito dalla Costituzione essendo lo stesso assicurato dalla presenza del difensore in perfetta analogia con quanto si verifica per l'imputate assente (art.427 C.P.P.) o contumace (art.499 v.z.p.).

Tutte tali situazioni discendono da una condotta volontariamente awsunta dallimentato e cioè da una precisa scelta processuale che non incide sul concreto esercizio del diritto di difesa poiche la effettiva esplicazione di tale diritto nel suo siù pregnante significato di assistenza tecnico-professionale, viene affidata al difensore che rappresenta 1 imputate ad ogni effetta, ma sopratutto percha ... la sanzione disciplinare non fa venir meno il diritto dell'imputato stesso di esercitare suelle facoltà a lui personalmente riservate.

Per quanto, in particelare, attiene al mancato eserfizio della facoltà di cui al terzo comma dello art.468 c.p.p., la sanzione di nullità che l'accompagna toglie aualsiasi spazio argomentativo alla questione di legittimità costituzionale avendo il legislatore tutelato i diritti dell'imputato kn piena armonia con il precetto costituzionale fissate dall'art.24 Cost.

Va tuttavia osservate che proprio perchà trattasi di una mera facoltà di ordine erocessuale - che per le ragioni anzidette non incide sul concreto diritto di difesa -, il suo esercizio deve essere chiaramente manifestato potendo verificarsi la nul-, lità solo nel caso in cui l'imputate chieda di prendere la parola e tale richiesta venga disattesa.

Ciò collima perfettamente con la disposizione di cui all'art.434 c.p.p. che consente la riammissione in udienza dell'imputato espulso per l'esercizio di tale facoltà solo "qualora ne faccia richiesta" con le sbarramento, comunque, fissato dall'art.471 c.p.p. in ordine alle eventuali nullità verificate si nel dibattimento che vanno fatte rilevare dalla parte interessata prima del compimento dell'atto e immediatamente dopo con dichiarazione inserita nel processo verbale di dibattimente.

3)Illegittimità costituzionale dell'art.26 Disposizioni di attuazione al c.p.p. (R.D.28.5.1931 n. 602)in relazione agli art.24,25 primo comma e 13 quarto comma della Cost. e 6 della Convenzione Ruropea per la salvaguardia deindiritti dell'uomo.

Si assume dal proponente che la norma sottoposta a verifica di costituzionalità contrasta con la pos'sibilità di un concreto ed effettivo esercizio del
ministero difensivo ove non venisse attuata la traduzione dell'imputate nel luogo di celebrazione del
giudizio in tempo utile per i necessari rapporti dello stesso imputato con il difensore.

Vero è che la suestione viene sellevata selo in via subordinata rispetto alla eccezione di nullità prospettata per violazione all'art/185 n.3 c.p.p., ma ciò non toglie che ne sia dichiarata la manifesta infondatezza.

Innanzitutto va rilevato che la questione di legittimità costituzionale può investire solo quei provvedimenti che hanno forza di legge ,così come prescrive l'art.134 della fostituzione e,in tale categoria non possono essere ricomprese quelle norme che

hanno mera funzione regolamentare, quali sono quelle contenute nelle disposizioni di attuazione o regolamentari al codice di procedura penale che si limitano solo a predisporre i mezzi e a dettare le formalità per il corretto svolgimento del processo.

Ne consegue che il problema sollevato va visto con riguardo all'art.48 della legge 10 aprile 1951 n.287 sul riordinamento dei giudizi di assise che, modificando il testo del precedente art.26 Disp. att. al C.P.P., ha regolato, con atto avente forza di legge, la traduzione dell'imputato detenuto e la trasmissione degli atti, documenti e cose sequestrate rispettivamente nelle carceri del luego di celebrazione del giudizio e nella cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello dello stesso luego.

Patta questa necessaria premessa la questione sollevata non presenta alcun fumus di fondatezza in relazione alle norme costituzionali invocate. A parte,
infatti, il richiamo all'art. 6 n.3 lett. b) della Comvenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uema che, per le ragioni già svolte, non può essere assunta come parametre di valutazione sulla legittimità delle nofme del diritto positivo interne
ma, semmai, solo come mezze di interpretazione delle
stesse, del tutto privo di significato appare il richiame agli art. 13,4° comma e 25 prime cemma della
Cestituzione che riguardane rispettivamente il trattamento umanitario del detenute e la precestituzione del giudice.

Pertanto la verifica di costituzionalità rimane circoscritta all'art.24,2º comma, della Costituzione concernente la inviolabilità del diritto di difesa, ma, sotto tale profilo, la questione è manifestamente

proponente allorchò, in via principale, ravvisa nella dedetta vielazione una delle ipetesi di nullità sancite dall'art.185 n.3 C.P.P.Infatti l'errata applicazione di una norma di legge è questione del tuttò diversa dalla sua legittimità ed anzi, come si à dette, la denuncia di applicazione errata di una norma presuppone il ricenescimente, in tesi, della sua applicazione di nullità del giudizio ricenescende quindi allo stesso erdinamente giuridice di avere apprestato i irimedi per la emessa e inesattà applicazione della -nerma citata.

Ma neanche setto il profile della eccepita nullità del giudizio, la bensura è meritevele di densidemastene sel che si risietta alle finalità e hi contedute della norma cha si assume violata.

Indineitutte va esservate che nen a case la disposizione dell'art.25 delle disposizioni di attuazione
al c.p.p. (rectius art.48 della L.10.4.1951 n.287)

• circoscritta ali giudizi di competenza della Corte
di Assise che, per la particolare struttura di tale
ergane giurisdizionale, ha un proprie ordinamente e
una precisa colleccione territoriale a velte diversa e distinta da quella del giudice competente per le
fasi anteriori del giudizio e che nessuna norma di
legge inibisce la detenzione dell'imputate in luogo
diverse da quello di celebrazione del giudizio ed
anzi tale differenziazione è, a velte, impesta da razioni di erdine precessuale (art.520 comma delle
disposizioni regelamentari per l'esecuzione del codice di precedura penale) e da ragioni di sicurezza

(art.42 delle Legge 26.7.1975 n.354 sull'ordinamente penitenziarie).

to penitenziario).

La porma di cui all'art.48 della legge lo aprile

1991 n.287, che fa carice al pubblice ministere di
provvedere a far tradure l'imputate nelle carceri
del luege del giudizio, dope il deposite in cancelleria della ordinanza di rinvie a giudizio e della richiesta di citazione, evyere, quande si tratta di giudizio di appelle, subite dope la convecazione della
Certe d'Assise d'Appelle, ha la finalità esclusiva
di assicurare l'intervente dell'imputate detenute
al, dibattimente senza che pessa in essa risemprendersi la sussidiaria facilitazione del centatti del
difensore cen l'imputate che treva specifica e cenpleta attuazione nel fegims dei cellequi.

[D'altre cante i tersini diosiferimente contenuti nella merma in questione phanne chiargmentaccentemute erdinaterio nel sonse che mentre viene inibita
al pubblice ministere di disporre la traduzione del-

ti nella merma in questiene pagne chiarquente contente mute erdinategie nel sense che, mentre viene inibita al pubblice ministere di disperre la traduzione dell'imputate prima del verificarat delle connate condizioni la nerma stessa intende selemente sellectrara l'attività delle stesse pubblice ministere quaza che da un eventuale ritarde pessa dedurat una comprensissione del diritte di difema qualora la traduzione dell'imputate abbia assidurate, in concrete, pla sua partecipazione al dibattimente.

No tragga in inganne il termine "subite depe la cenvecazione" con riferimente al giudizio di appello peichè ciò sta sole a significare che il legislatere ha intere manificare, al fini della martacipazione al dibattimente, il giudizio di prime grade com quelle di appello e non già a privilegiare queste ultime rispette a quello di prime grade.

Da quanto detto consegue che, dalla scelta del memente più idende per disporre la traduzione dello
imputato nel luogo di celebrazione del giudizio, non
ravvisabile alcuna delle ipetesi di nullità sancite dall'art.185 n.3 C.P.P., quande, come nella specie,
pia stata assicurata la partecipazione delle stesse
al dibattimente.

Per quanto, infine, riguarda la pretesa violazione delle stesse norme di legge con riferimento alla permanenza delddetenute nelle carceri del luogo del giudizio durante il decorso dei termini per la impugnazione e per la presentazione dei metivida parte la considerazione che manca qualsiasi riferimento a situazioni concrete e alle limitazioni imposte dalla legge per la presentazione dei motivi di ricorse per cassazione da parte dell'imputato, va rilevato, che. mentre nessuna specifica nullità è prevista per tale inasservanza, la circostanza non può essere ricondetta nella previsione dell'art.185 n.3 C.P.P. poichè, in concrete, nonnsi è verificata alcuna menemazione del diritto di difesa - che non si realizza con il riferimento ad una maggiore difficoltà del suo esercizie majiuttoste con una effettiva impossibilità di tale esercizio - soiche non soltanto le im-Bugnazioni sono state ritualmente e tempestivamente proposte dagli imputati e dai rispettivi difensori ma perchè i motivi a sostegne della impugnazioni. come già rilevato, sono stati presentati in forma articolata e specifica dai soggetti legittimati.

-----00000----

B) Prima di affrontare l'ésame dei motivi di ricorso che hanno specifico riferimento a singole posizioni processuali, si imponenta valutazione di alcune censure che, per il lore carattere generale, sono comuni a numerosi ricarrenti e dal cui esite mossono discendefe conseguenze sostanziali sull'intero
uadro processuale sottoposto ak giudizio di questa
Corte.

1)Va, preliminarmente, preso atto che i ricorsi proposti da De Luca Ruggero, Libefa Emilia, Peci Patrizio e Savasta Antonio vanno dichiarati inammissibili, in quanto il Peci, con atto del 15 giugno 1985 ha
espressamente dichiarato di rinunciare alla impugnazione, mentre gli altri ricorrenti, come i rispettivi
difensori, non hanno presentato nei termini di legge
i motivi a sostegno delle impugnazioni stesse.

Del pari inammissibile va dichiarato il ricorso proposto dal Brocuratore Generale nei confronti di Mariani Gabriella, Marini Antonio e Piunti Caterina per avervi il ricorrente espressamente rinunciato.

2)Da parte di molti ricorrenti (Arreni, Azzelini, Balzerani, Bonisoli, Braghetti, Cacciotti, Gallinari, Guagliardo, Iannelli, Ligas, Marini, Micaletto, Moretti, Musarella, Nicolotti, Novelli, Padula, Pancelli, Petrella Marina, Petrella Stefano, Piccioni, Ponti, Ricciardi, Seghetti e Vanzi) viene dedotta, sia pure in forma alquanto generica, la errata qualificazione giuridica di banda armata ex art. 306 C.P. attribuita a quei gruppi di persone in cui erano inseriti gli imputati, in assenza degli elementi strutturali tipici del delitto congestato.

La censura, manifestamente infondata per quanto riguarda Guagliardo, Nicolotti e Ponti ai quali non risultà contestato il delitto di banda armata nell'ambito di questo processo, è priva di giuridico fondamente anche nei riguardi degli altfi ricorren) ti citati, pojchè, a parte la prova dello inserimento dei singoli nella organizzazione criminosa che, nei limiti del sindacato di legittimità, sarà valutata cen riferimento alle singole posizioni processuali, appare un fuer d'opera discutere del reato in questione con riguardo alle "brigate rosse" la cui struttura organizzativa connessa al poderose afmamente in detazione ne fai un esemple scolastice di banda armata, così come delineata nell'att.306 C.P.dal lungimirante legislatore del 1930, il cui strumento legislative, nel rispetta del principie "nullum crimen sine lege", correttamente interpretate, ha rese inutile il ricorso astrumenti di repressione eccezionali di un fenomene criminoso che aveva assunto connetazioni di gravità ed emergenza tali da porre in pericole le stesse ordinamente costituzionale della Re-

In forma ben più specifica la censura viene mossa nell'interesse di quei ricorrenti (Capitelli, Cavani, Conisti, Innocenzi e Strappolatini) che sono stati ritenuti responsabili del delitto di banda armata con riferimento a quel faggruppamento di persone denominato M.P.R.O. (Movimento proletario di resistenza offensiva). Si assume, in sostanza, da questi
ricorrenti, che, erroneamente i giudici di merito avrebbero qualificato come banda armata tale sodalizio che, difettando delle tipiche connotazioni del

reato contestato, avrebbe dovuto essere ricondotto nello schema normativo fissato dall'art.270 C.P.

La censura, come sopra formulata, non ha alcun fondamento giuridico, pur imponendo adcune considerazioni di ordine generale describe al delitto in esame e ai suoi rapporti con altri reati.

Il delitto previsto dall'art.306 C.P., come hanno correttamente evidenziato i giudici di merito, ha carattere di specificità rispette al più vasto fenomeno associativo chiminoso, nel sehso che alla pluralità dei soggetti uniti dal vincolo permanente, ideologicamente proteso al consegnimente degli scopi comuni, aggiunge il requisito del possesso della armi.

Per una migliore intelligenza della nezione del reato di banda armata occorre perre mente alla sua collocazione nel sistema dei delitti contre la personalità delle Stato, alla sua natura indubbiamente politica, ai suoi tratti comuni ai reati della stessa classe, cioè istigazione (art.302 C.P.), compirazione mediante accordo (art.304 C.P.) e mediante associazione (art.305 C.P.) per rilevare come la perculiare importanza dei beni protetti nel titole dei delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato è tale da conferire il carattère della specialità aggravatrice ad alcune condotte; o addirittura da rendere incriminabili azioni erdinariamente non incriminate dalla legge come nella impotesi di accordo prevista dall'art.304 C.P.

La peculiare importanza dei beni protetti nel titolo dei delitti contro la personalità dello Stato ò tale, cioù, che la legge non ritione sufficienti la incriminazione dei fatti che abbiano come evento il danno o il pericolo diretto dei beni stessi,
ma ne crea altre per prevenire il pericolo anche
indiretto cui questi siano esposti; vi è cioè una
concerdanza, in tutte le legislazioni senali dei paesi civili, nel munire di sanzione gli attacchi anche
incisienti ai seculiari valori che nella sicurezza
dello Stata si proteggono attraverse particolari
figure di reate le quali spostane, anticipandolo, il
limite fissato per la punibilità della condotta offensiva di tutti gli altri valori, limite che il legislatere si prececupa di fissare cen la espressiome "per ciò sele".

Ed è in quest'ettica che, ricorrendo gli elementi contitutivi del delitto in esame, va valutata la condetta posta in essere dagli imputati.

Non v'è dubble che la condotta incriminata dall'art.306 C.P. realizza un reate di mero pericele in relazione ai beni giuridici protetti perche limita gli elementi strutturali del reate al solo fatte della costituzione della banda armata al fine di commettere une dei delitti contre la personalità interna e internazionale delle Stata e considera tale disegne criminose sufficiente a perre in pericele il bene pretette.

Elemente essenziale, tuttavia per la configuraziene giuridica del reate di banda armata - e che
le caratterizza rispette alle altre ipotesi prese
in esame dallo stesse Titole I del libro II del C.
P. - à la dispenibilità di armi intesa nel sense
che non. è necessarie che egnune dei partecipanti
sia armate e che le armi vengane concretamente usate, essendo selo richiesta la dispenibilità delle

armi stesse per la banda armata e la possibilità, da parte dei consociati, della loro utilizzasione.

Accertata in concrete la ricorrenza di tali requisiti non v'è dubbio che la condetta posta in essere dagli imputati realizza il delitte di cui alle
art.306 C.P. nella forma singelarmente attribuita
ed è erronea la proposizione difensiva secondo cui
il fatte andrebbe ricondette sotte la isetesi della
associazione sevversiva disciplinata dall'art.270
C.P.

Come ha già avuto occasione di affermare questa Corte di Cassazione (Sez.1'-30-6-1981, Servelle, im Cass.Pen. 1982 p.838, m.174; Sez.1*-28.4.1983, Alunni in Mass.Uff. 159814: Sez:1-21.3.1983. Bortolotti in Gass.Pen.1984. p.1919. m.1296; Sez.1 -13-3.1984.Barteloni, ivi 1985 p.1062 m.632) tra la fattispecie prevista dagli art.270 e 270 bis C.P. (quest'ultima non operante perchè introdotta selo con legge 6'feb-. braie 1980 n.15) esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere in quanto, il delitte di costituzione di banda armata è caratterizzato, come si è dette dalla finalità di commettere une dei delitti contronla persenalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello previsto dall'art.270 C.P? Ciò significa che.per la configurabilità del delitto di banda armata, è sufficiente.nel concorso degli altri elementi.l'accertamente di suel fine ancerche non realizzate. .perche.in case contrario.vi sarebbe concorse tra i due reati e mai assorbimento di quello di banda armata in quello di associazione sevversiva.

Il delitto di banda armata ,ciab, mantiene una

finalità e,nei limiti della contestazione dell'accusa, ha carattere preparatorio e distinto da quelli disciplinati dalle norme richiamate.

Ciò che in definitiva conta per la individuazione del delitto di cui all'art.306 C.P., oltre alla
presenza dagli elementi contitutivi di cui si à parlate ed in parte comuni ad altre ipotesi criminese,
à la constatazione che la forza unificante dei vari
elementi di reato sia tale da dar corpe a quella
particolare forma associativa che, in presenza di una idonea utruttura organizzativa, pessa essere qualificata "banda", e cieè un organismo suscettibile
di porre in pericole i beni giuridici protetti.

Anche in ordine a tale elemente la cui ricerca e valutazione nen possono essere settratte alla cognizione del giudice di merite, va rilevate che per la sussistenza del reate non è necessarialma struttura organizzativa di tipo vere e progria militafe, con la distinzione di gradi e gerarchie, essende sufficiente un vincolo di permanente collegamente tra i componenti della banda, idonei a realizzare il fine specifico di commettare quei determinati reati per i quali la banda stessa è stata costituita.

Negpure è richiesto, dalla norma in esame, che sia individuate un cape della banda afmata peichè, a parte la specifica previsione di tale forma aggravate di partecipazione, nulla sorta ad escludere ed anzi le più aggiornate conescenze del fenomene associativo confermano - che la direzione venga assunta collettivamente dagli stessi promotori, cestituteri o premizzateri della banda.

Del tutto diversa dinvece l'inetesi di un accor-

persone, finalizzati a commettere uno o più delitti contro la personalità interna ed internazionale dello State-tra cui va ricompreso anche suello di "associazione sovversiva" previsto dall'art.270 C.P., Pali notesi criminose previste dagli att. 304 e. 105 C.P., possono, ricorrandone gli elementi costitutivi, trasformarsi in banda armata essente evidente che in trae case tra le varie norma incriminatrici soccorre il principie di specialità fissato dall'art.

15 C.P. -generi ser speciem deregatur - poiche alla completa identità degli elementi costitutivi si aggiunge un elemente caratterizzante tipico che eschude la possibilità di un concorse delle norme incriminatrici.

E proprio con riferimente al M.P.R.O. i giudici di merite sulla base di valutazioni che sfuggone al sindacate di legistimità in quante sorrette da · Tina metivazione immune da vizi logici o giuridici, dose aver posto in evidenza come tale sigla si riferisse a siccoli nuclei clandestini che gravitavano ed operavano in varie zone della Capitale wenza avere la struttura tipica della banda armata, harme desunto che, nell'ambito di tale movimento, Cavani Auguste Conisti Otello Capitelli Marco, Innocenzi Giovanni, Strappolatini Edmondo e Lagna Tommaso in conseguenza della intensa attività di proselitismo svolta da esponenti delle brigate resse che in talk nuclei di persone avevano individuate una notevole fonte di approvvigionamente, avevano costituite una banda armata eserante in via autonema e differenziata rispetto a duelle più strettamente inserite nelle brigate fesse cui era collegata

informativa e per la integrazione eventuale dell'armamento di cui aveva una sua propria disponibilità.

Nè può assumere alcum rilieve la prospettazione che nei riguardi di alcuni aderenti al Mevimento Proletario do Resistenza Offensiva sia stato ritenuto da parte di altre giudice di merite (C.Ass.Roma 25.2.1982) il reate di cui all'art.270 C.P., poichè, a parto la esattezza di tale configurazione giuridica alla buecchi quante è stato dette sepra, è evidente che non tutti i gruppi che operavane nel movimente si sono cestituiti in banda armata, mentre, sulla du relevisato condumento di lette.

Sans della relutaziona del giudice a que, è certo che quello formate dai ricerrenti aveva insiti tutti i

Sempre cen riferimento a tale pretesa differenziazione di trattamente giudiziario, si lamenta, da
parte di un ricerrente (Conisti), la violazione dell'art.414 C.P.P. per non essere spata disposta la
separazione del giudizio nei confronti degli imputati di cut si tratta per farle confluire in quelle
concernente gli altri aderenti al M.P.R.O. di cui
alla citata pentenza della Certe d'Assise che si assume essere pervenuto nella stessa fase promessuale.

requisiti propri del regta ritenute in sentenza.

Il motive è chiaramente inammissibile per un dupliqe ordine di ragioni:inmanzitutto, la deglianza
viene proposta per la prima volta in questa sede
dal Conisti.Otello che invoca, invane, il principio
di estensibilità delimetivi di impugnazione da altri
proposta che ha un significate giuridice selo in
conseguenza dell'acceglimente del metive ritenute
estensibile; in secondo luego la deglianza non può

mento col quale il giudice positivamente o negativamento col quale il giudice positivamente o negativamente decide sulle istanze di separazione o riunione dei giudizi ha contenuto ordinatorio e carattere discrezionale per cui contro di esso, per il principio ditassatività fissato dall'art.190 C.P.P., non
di amagessa impugnazione alcuna anche se connessa a
arovvedimenti sottoposti a gravame.

Va tuttavia detto che,a parte la diversità delle posizioni processuali come sopra delineate, correttamente il giudice di merito ha mantenuto fermo il rapporto di connessione processuale sia per il collegamento specifico del gruppo armato costituito dai ricorrenti con le brigate rosse di cui costituivane uno strumente operativo che per fini squisitamente probatori nei confronti di alcuni componenti la banda armata brigata rosse onde delinearne l'attività sul piano organizzativo per l'opera di proselitismo, di fiancheggiamento e di direzione.

Sempre dagli anzidetti ricerrenti e con particelare riferimente al delitto di banda armata è stata denunciata la violazione del principio di cerrelazione tra la sentenza e l'accusa contestata, enunciate dall'art.477 c.p.p. sia con riferimento alla attribuzione del reato di banda armata diversa dalle brigate rosse, secondo la originaria contestazione, sia in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. non contenuta nell'originaria imputazione.

Le dogliaize non hanno, tuttavia, alcun fendamento.

Il principio della correlazione tra accusa e sentenza è informato alla tutela del diritto di dife-

G Z sa dell'imputato in quanto tende ad evitare che quest'ultimo possa essere giudicate per un fatto diverso rispetto a quello contestatogli, in ordine al quale non abbia potuto spiegare una valida difesa. Ma tale evenienza non può certo verificarsi quando il fatto contestato sia, in sentenza, precisato e circoservitto in una fattispecie più limitata rispetto a quella più ampia che abbia formato oggetto della originaria contestazione.

Orbene nella originaria contestazione, sulla quale si è articolata, mel mode più complete la difesa degli imputati, era compresa anche la "promozione, costituzione, organizzazione e direzione di bande armate varie", e cieè il fatto di quelle aggregazioni di persone che, realizzate in forma autonomm, perseguivane, come il M.P.R.O., le stesse finalità della banda armata organizzate nelle brigate rosse.

La legge processuale non è stata vielata ne sure con riguarde alla mancata contestazione della circostanza azgravante di cui all'art.112 n.1 C.P.

Perme 11 principio ormai consolidato della compatibilità di tale circostanza aggravante con il delitte di banda armatajalmene nella ipotesi della partecipazione (v.Sez.l^-5.3.1980,Livraghi,in Cass. Pen.1981,p.504 m.527;Sez.l^-31.3.1980,Campione,ivi 1981 p.1520 m.1346;Sez.l^-18.12.1980,Cortiana ivi 1982 p.713 m.626) e senza pregiudizio per le considerazioni circa la effettiva sussistenza di tale aggravante,va esservate, ii fini della correlazione con l'accusa centestata, che per la contestazione di una circostanza aggravante non sone necessarie formale specifiche e la puntuale indicazione della di-

spesizione di logge che la prevede essende sufficiente, per salvaguardare il diritte di difesa, che
nella centestazione stessa, considerata nella sua interezza, siane contenuti gli elementi di fatte costitutivi della circostanzaze proprie con riferimente
alla banda armata di cui si tratta risultava chiare
che il delitte veniva attribuite a più di cinese persone in concerse tra lore.

3)Da parte di quasi tutti i ricerrenti, alcuni per la verità in forma assai generica e addirittura in centraste cen la più evidente realtà precessuale ad altri in forma più specifica, muevende aspre critiche alla generalizzazione eperata dalla impugnata sentenza, si-è denunciata la violazione dell'art. 306 C.P. in ordine alla attribusione agli, imputati di un ruele primaria di respensabilità mall'ambite della banda arcata, esaperata all'aunte da escludere la estessa ipete modificata dall'art. 306, comma secondo C.P.

Gertamente in qualche parte della impugnata sentenza risulta affermate tale principie che inesatte
sette il profile giuridice, non phoressere assumte
come garametre di valutazione cel processe legicegiuridice seguite dai giudidi di merite il qualti peraltre; pei cenfrati di alemi imputati hanne degradate idireate de quelle di semplice parteci fazione
alla banda armata; ma varriguardate, nella globalità
della metivazione, come la propositione cenclusival
di mina analisi particolareggiata del complesse fenomene terroristica realizzate dalle brigate resse,
Queste, infatti, adeguandesi ai criteri delle più
sofisticate formo di mederna variminalità ergànissa
ta e traende da questa il medelle eperative, risulta-

Th

1021

no, secondo le norme statutarie valutate da giudici di merito, articolate in vari gruppi che, pur richia-mandosi ai vertici dell'organizzazione - Direzione Strategica e Comitato Esecutivo - per la impostazione ideologica e per la formulazione di dirattive concernenti l'attuazione del programma delittuoso, risultano dotați di autonomim sul piano operativo e autosufficienza su guello militare propriamente detto.

Mentre, cioè, la Direzione Strategica e il Comitato Esecutivo erano unaci per tutto il territorio nazionale, l'azione tendente al perseguimento dei fini propri dell'organizzazione veniva realizzata attraverso le varie colonne costituite nelle zone territoriali di competenza (poli di intervento) affiancate dei "fronti"che rappresentavano i vettori della linea politica dell'organizzazione per la individuazione degli obiettivi. Le colonne, a loro volta, erano suddivise in "brigate", e cioè in organismi settoriali costituiti, per ovvie ragioni tattiche di mobilità, da più "cellule" formate da tre a cinque unità combattenti.

In questa particolare suddivisione e nella autonomia operativa di ciascun settore, ancorchè coordinato dai vertici della organizzazione criminesa, deve
essere valutata la posizione di ciascun imputatà e
del suo specifice inserimente nel gruppo costituente
una banda armata.

Ed infatti, in contrasto con la generalizzazione deperata dai ricorrenti, molto opportunamente la contegatazione del reato in questione fa espresso riferimento alle condotte di aver "promosso, costituito, organizzato e sovvenzionato nel territorio dello Stato un'associazione sovversiva denominata brigate rosse

e le sue articolazioni costituenti bande armate".

Nei limiti della contestazione sopra evidenziate, la Certe di merite, censapevole del problema one la differenziazione tra i promotori, costituenti , organizzatori e capi da uma parte e semplici gragari dall'altra, comportazzasia sul piane della ematta configurazione giuridica del reato che su quelle sanzionatorie, ha per ognune degli imputati malizzate la condetta per classificare la matura del sue inserimente salla banca armata con contesta salla banca armata con contesta con contesta ser classificare la matura del sue inserimente salla banca armata con contesta con contesta con contesta con contesta con contesta con contesta contesta con contesta contesta con contesta con contesta con contesta con contesta con con contesta con contes

Infatti, contrariamente a quanto sembra velersi

sostenere dagl'ifcerrenti, l'ipetesi di cui al 2º conma dell'arti306 C.F. testituisce una figura automema di reate e non una circostanza attenuante rispette a quelle di banda armata peiche il legislatere
più che al livelle di partecipazione ha avute riguarde alla natura di tale partecipazione in relazione
agli elementi strutturali della banda armata ciet
di un erganisme strutturate in mede da perro in yericele il bene giuridice pretette.

Prescindende, infatti, dalle figure dei promoteri
e dei costituenti, data la perfetta equiparazione ai
finf sanzionatori con quella degli organizzatori e
dirigenti, pa focalizzato la sua attenzione su queste ultime categorie anche alla luce della evoluzione storica del fenemente, corresponata dalle risultanze processuali, seconde cui l'organizzazione e dirigenza di una banda armata non deve necessariamente
incentrarsi in una sela persona.

Ed infatti, seconde la comune definizione, dirige chi regela in tutte s'in parte l'attività celletti va con funzioni più o mene late di superiorità, per cui anche se il legislatore ha pensaté alla banda

()

areate came at um insieme di individui inquadrati in una rigida gerarchia di tipe militare la real th muh presentare associazioni nelle quali la maggior parte del componenti e anche tutti concerrenci alla fermazione della volentà della banda e sene detati di uguale: petere decisionale in relazione alla seel ta dele programma a degli strumento necessarii per rerei vitele p r le brude ereste. realizzarle. B peloka seme si è viste, la vita li un'erganizzaziene dilegale armata che si propone il fine di sevvertire vielengemente l'erdinamente centiturienale telle Statu si esplica sia attraverse una mul tiforne attività prettamente delinquenziale sia at traverse melteplici attività di atudio per la cha-Wernstehn degli schemb teorich a pratici di esecuziene del pregramme a dellere che centribuiscene cellogialmente alle musice éperative e ale se del uses. sende rationamento vi provedene con comportamenti: vincelantin peri l'erganizanzione en a colore elle tali scolte attuine; deve essere micesestrute una postsiener dir preminenza ricentacibile alle achesa nertati ve del cape erganizzatere pereke tutte tell comes tamenti sene essenziali alla vita stassa della dan-Il legislatore, enitai, id. intera licticatelainel II i offened wistoriers considerazione de la massasità di di ffendere la lette armate in une numera mempre maggiere di persenso censerta di ciensegneriza un am phiaments del nevere di cetere che a bivelle spera tive redigene le confette "riselimient strategiche", necleane gli abiettivi da cellaire in comercio, indi riduane a schedure directidate finareande nomice" muter ipane aghir attentable or ablid altrematent orirecorded ago to the effect of often also estate an extreme

minose, procurano i locali da destinare a basi eperative per custodire le armi e i documenti, ourano l'amministrazione del danare e del munizionamento, compilano i volantini rivendicativi con i quali prepagandare la lotta armata inneggiando alla stessa, in una parola tutti coloro che svolgone una attività primaria ed essenziale che non può non considerarsi vitale per la banda armata.

Del reste, la ratio del diverse trattamento punitive risiede nella volontà del legislatore di colpire più severamente quelli tra i membri che con la
loro condotta o hanno reso possibile il sorgere delle banda armata nei suoi elementi costitutivi (premeteri e costituenti) ovvero ne consentono la vita
e la pratica attività s cioè i capi (o dirigenti)
e i sovvenzionatori e gli organizzatori, trattandosi,
specie per quest'ultima figura, di esplicare um'attività che non si esaurisce al momento della formazione della banda, ma si perpetua nella necessità
così di adattare la scelte programmatiche alla specifica situazione politico-sociale, come di ristrutturare l'associazione per effetto dell'ingresso di
nuovi adepti.

Il legislatore, quindi, ha inteso distinguere tutti costore da quegli altri membri che si trovano in una posizione che è subordinata, non soltanto e non necessariamente in sense gerarchice, ma per la natura atessa del loro apporte di pretta marcacesecutiva in quanto sottoposto all'altrui iniziativa di per la caratteristica della sua fungibilità tale da non divenire essenziale per la vita della banda armata.

E' questa la figura del partecipe che si tratteggia in negativo rispetto a quella dell'organizzato-

re, come sagra delineata potendosi definire tale chi è fuori della direzione della banda (o di una sua frazione), a non contribuisce, per la qualità dei suoi interventi, nè alla formulazione del programma, nè allo studio dell'azione concreta da attuare, nè alla sua realizzazione.

Sulla premessa di tali principi giuridici la Corte di merito, con valutazioni che per la loro natura sfuggone al sindacato di legittimità, ha enucleato gli elementi probatori idonei a specificare per ognuno degli imputati - salvo quanto sarà detto in relazione alle singole posizioni - il livello partecipativo nell'ambito del sodalizio criminoso.

4)Da parte di molti ricorrenti è stata denunciatabla violazione dell'art.110 C.P. per la parte in
cui la impugnata sentenza avrebbe affermato la responsabilità del predetti, in ordine al concorsò nei
reati commessi dagli associati, con esclusivo riferimente alla loro qualità in seno alla banda armata
senza dimostrare la convergenza di un apporto materiale e psicologico, causalmente efficiente, ad ogni
singole reate.

Si assume cioè dai ricorrenti che i giudici di merito, dilatando nella sua massima estensione il concetto di concorso morale, avrebbero desunto la responsabilità, a titolo di concorso, dalla semplice partecipazione alla banda armata, trattandosi di reati compresi nel programma delittuoso della associazione criminosa.

La censura, salvenqualche rifetimente personale che sarà valutato nella parte relativa ai singoli ricerrenti, si traduce in una generalizzazione di principi che, seggure in parte condivisibili, non tengono conte della concretzza della fattispecie settepesta a profenda analisi da parte della impugnata senjenza che, contrariamente u quante si assume, non ha fatte discendere la responsabilità a titele di concorse dalla semplice partecipazione alla banda armata (tante è vere che proprie per la maneanza dei requisiti indispensabilit per la configurazione della responsabilità concersuale ha asselte vari imputati dai reati connessi) ma ha collegate la natura delle inserimente nella banda armata cen i reati programmati e portati a compimente, che è coma assai diversa.

In definitiva i ricerrenti, mentre addebitane alla impugnata sentenza di avere, dilatate i cenfini di applicazione della responsabilità concersuale, incerrene nel vizio eppeste di restringere tali confini alla mera partecipazione materiale ai fatti:

Wa anche sotte prefile appare evidence l'errere di impostazione del problema che tende a far rientrare nel cencette di cencerse merale, e psicologice ;
quei comportamenti che, invece, caratterizzane la fattispecie tipica dellococerse materiale che hen censiste soltante nella diretta partecipazione agli atti produttivi tipici dell'avente ma che si realizza
con qualsiasi condetta finalizzata alla produzione
di quelle stesse evente.

Bivefsa, sul piane concettuale, à la commartecipazione di ordine psicologice alla consumazione del reate che si concretizza sette forma della determinazione e del raffersamente del proposite delittuese altrui.

Com'è nete, il cedice vigente ha intredeste la regola della comune responsabilità per le persone che

K.

abbismo comunque preso parte al reato in perfetta armenia con il principio fissate dall'art.40 & 41 C7P. in tema di equivalenza della cause produttive della evente. Conseguentemente, anche quande il fayte sia state materialmente opera di une e più soggetti, esse resta a carico di quanti, con la prepria attività, anche seltante di ordine psichico, contribuirene a determinarie. Nella compartecipazione criminesa, infatti, le varie azioni nen si pongene in mode autonome, ma si combinane tra lore in un rasporte di convergenza verse una operazione unitaria, come unice e indivisibile resta il risultate che ne consegue: la realizzazione del fatto previste dalla legge come reato.

Infatti, elemante caratteristice comune a tutte le ipotesi di concorso è il legame che avvince le varie attività nel quadro di un contribute alla realizzazione dell'impresa che può essere fornite anche mediante un apporto di natura psichica che valga a stimolare, incoraggiare e rafferzare la determinazione dell'autere materiale.

Unici elementi di coagulo, per affermare la respinsabilità concorsuale ai sensi dell'art.110 C.P., soi
no, pertanto, sotto l'aspette eggettivo, la connessione dei vari comportamenti in ordine al reate attribuita e, sotto il profilo soggettivo, la volontà libera e coscente del collegamente di tali comportamenti con il reato attribuito senza che abbiano rilieve il memente temporale di attuazione di tali comportamenti ed il loro atteggiarsi rispette agli elementi costitutive del delitto commesso dall'esecutore
materiale.

Si vuol dire, ciàà, che ai fini della responsabilità concorsuale mentre non ha rilevanza in quale
fase - ideazione, organizzazione o esecuzione - della condetta criminosa tipica l'atte del singolo intervenga, come non ha rilievo la singola desistenza
volontaria a discriminarne l'autere che non abbia
impedito il compimento dell'azione da parte degli
altri compartecipi (Sez.1^-29.12.1978, Tanganelli,
m.141552) e mentre non è richiesto che l'atte sia
indispensabile ai fini della realizzazione dell'evente, è invece necessario che tra gli atti dei simgoli sussista una connessione causale rispetto all'evente e che ciascune sia consapevole del collegamento finalistico della propriancondotta commissiva od omissiva alla realizzazione dello stesso even-

Nel caso di specie,e ciò comporta un giudizio di merito insindacabile in questa sede,tali requisiti essenziali sono stati desunti,dal giudice di merito, sulla base di precisi riscontri obiettivi che hanno consentito di ricondurre ogni singola attività delittuosa ai vari gruppi armati che ne hanno operato la esecuzione, secondo il criterio demporale e territoriale di operatività della banda armata e, salla base degli elementi strutturali e organizzativi della organizzazione criminosa, a quei soggetti che, programmando, deliberando e mettendo a disposizione gli strumenti necessari, hanno reso possibile, sotto il profilo della determinazione ed istigazione, la commissione di tanti efferati delitti.

Il rapporto differenziale che viene delineato tra il reato associativo e quelli a struttura tipica per affermare l'indiscutibile principio della

i .. .

5

responsabilità persenale sensite dell'ert.27.19:50mendellarContitugione .per: qui meni el pròviero discandaren le raspensabilitàs per intratt genegaio le attua-Theme digung Kenerato - Progresses Ariminese del Geolet fatta, della mediaginasi egg albrosta assisiative-re-_[pe_maccontribute interpretative; secrisme; camerates mentarrelutates in relationes adde tipiches menifesta-_i rispis din de linguouse ansociates ede arcanissei as anche pervenitare qualle incongruence seste in luce de une dei difensori secondo cuis afaggirabbere; ado egajo sen-___sione+preprioci_dirigenti_ergnaissatori e-aderenti arquelle, temibilio mageciasionico delinquere; she yenner settemile semendi "mafke" a "semental" a "nerengheta" seles persided resting proidiotali peresiasiasiasiasiasimalificaccame meriatione complements de procesiations to per la realizzazione di quello scopo. .iretuses enBlackdenterche il delitter 41. benden ermeteuet ponaspallambitaciai armati acceptativi pema un reste a finalità specifica moiche mentre val delitto di associatione, ram delinguero il concerne telle relenthiterdes aller realizaciones dispos appropriate finite e generico di resti in quello di bende ernate tale consorma di volontà polici nicorrepsa, degli altricolementa: figisic dele recipid: fineliasete: elle comissione anche di une solo deli restinaravisti dell'art. 302 Colors applia rilexande che tale finalità pia ef-_fattivemente.composuite meichà.trattendesi di reste dipericale in relatione, at bening unidici protetti, Meripande delle stagge menere el le seriggere -cilercide tutteria: compenso chendal, dirigoriamergamissespres delle beads, areater an colvinghe considertemente vi seftecipe si cestituisce un vincele caratterissate dalla comune velentà di reglizzare il fine

terizzato dalla comune volonia di realizzare il fine menter vigger e corp. Fig office with three districtions and selection. UINTERIOR LET BEOFIE COMPANIES STEE CONTACTOR CONCORDES -- THE THE PARTY OF THE THE CHERT OF TEST PERTY LES * TREETHERS PERSONAL PROPERTY OF THE PARTY PROPERTY PROPERTY OF THE PROPERTY O - outside to the transfer of the contraction of the -de sid birrire services conserves etc ber etc Stone and was supplied by Park Park Alexander Plat Gal. -Studen Deleter Control of the Contr PRITER TOTAL SO ASSESS FOR SOME SOME ASSESSED FOR SOME SOME SOME S MADERN CARACTERS OF SALES AND SALES SALES OF SALES SEED SEED OF SALES SEED OF SALES SEED OF SALES SEED SEED SEED SALES SEED SALES SEED SALES SALES SEED SALES SEED SALES der Philader programme and the contract personal property of -uispele speciestlest and out to be seen because the seen seen and the seen seen as the seen seen as the seen as t TOPICS FOR PERSONAL STREET, SOURCES, SO PERFORMANCE PARENTAL PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY. sadiagriden iglehr des faddifferet, berefent fod augt phsecutors. .eqess ellesp is exelaszatizer at meq et maşılace edigəriliş təngo cərərəyə ibo abt iqəbədə bişəbə CONC. PLANES TERS LOS NOTES COLOR SON CONTRACTOR CONTRACTOR Branch in the second of the contraction of the second of t -arforether are transfered by the property and the company ger crievestr secondo con santa remanta la per otare seu-CHARLES PROPERTY PARTY TO THE PARTY PARTY PARTY PARTY POLICY AND VALUE OF THE PARTY -TETETOLOGICATOR TRANSPORT OF CONTROL OF TRANSPORT OF STREET -Ine december and a second sec THE SET PRINCIPLE OF SELECTION OF THE SECTION OF TH -ferealteriscope seriodens per arrest specessal tentilis-CHERT SOTE 4 ABOVE THE VANCES SET THE TREE COLORES OF CARSES . -The thirtest of Alberta contributions of contributions of the state o

C. Sheemen trouve odne de emir a. a. slevovet. T. d. el en El pridente disfatti, shequent apuntar attinés alla especialmente disfatti, shequent apuntar attinés alla especialmente disfatori dispatal acione circumstral dispatal especialmente dispatal dispatal dispatal dispatal pertendir especialmente de la visión per al dispatal de la compatitation di la compatitation di sua especialmente dispatal de la compatitation di sua especialmente di sua especialmente de la compatitation de la compatal de la compatitation de la comp

.erim eti infondata è le decuncia di violazione Tali principi in ordine alla responsabilità cencersuale per i delitti cennessi alla banda armata - malgrado alcume erronee enunciazioni teoriche a circostanta artravante del numero delle percentenute nelle metiyazieni delle sentenze delle Certi di assise di prime e di seconde grade, che sinelolitus è non etnements sistimi in in per la lere superfluità men hanne spiegate alcuna cemerata influenza nelle decisioni adettate - sene state tenute sestanzialmente presenti dai giudict di merite che salvo i casi in cui il giudizie enoizz'ile siglicula callo ci con anti citti co risulti inficiate da um difette di metivasione co-ofrogra alat ene ene elet obom ni etterrecono inc me si dira trattande delle singele pesizioni pro cessuali in rapporte ai singeli reati hanne ricendette, come causa psicelegica degli stessi, comportamenti specifici che dal punte di vista materiale e alla luce di quante dette innanzi.nen pessene nen essere considerati epera di indusiene e rafferamente della velentà degli altri cempartecipi.

Cesi dekinenti iblimitis dii applitabilità delleartitle Gillonin distindo chequella fattinossio; nonpublitionare applications la normi di totti all'arty116 C.P. inversta, sia pure alquante genericamentijo del qualanteriminumentropentalebisching travitalitate fordamentropentalebisching travitalitate fordamentropentalebisching del fide des fordamentropentalebisching del fide del fide del personament en some las seinet del mantichel stump el bit del bisching del fide del bisching del bit de besching del personament en some las seinet del mantichel stump el bisching del bisching del

Parimenti infendata è le denuncia di viciasione difficances e affis entiro ni lajonita ligitati dell'art. 114 C.P. petoba, a parte la imapplicabilità dell'art. 114 C.P. petoba, a parte la imapplicabilità dell'art. 114 C.P. petoba, a parte la imapplicabilità di tale attenunte cencerrende cen i reati centestamicale attenunte cencerrende cen i reati centestamicale attenunte e encerrende cen i reati centestamicale attenunte e encile catalità e attenunte dell'ammere delle persone prevista dall'art. 112 n.1 C.P. deve rilevarsi comparate dell'artenunte nen e sufficiente encole catalità attenunte nen e sufficiente encole catalità encere date il principio di comparate delle singele centeste nel delitte comparate e a necessarie che esse sia di imperimenta delle singele centeste nel delitte comparate e annima in rapperte alla camanista dell'asione consistentione il concernote, number tale cie che tale apperte del cencerrente, number tale cie che tale apperte con enciate dell'asione del cencernote, number tale cie che tale apperte nen elitante si rivvelli men indisponmentile alla comparate dell'asione del reate, no che queste, anche senza tale estropara della centribute, sarrebe state ugualmente compane.

non, oncosed non, izmenti citto dunte que se la la soli e proposed non citto di degliamento, numera numera degliamento, numera superi de la constante de la co

in ordine ai vari delitti contestati, esclusivamente sufficicinarazioni rese da alcuni dissociati dalla letta armata omettendo qualsiasi considerazione di ordine critice sulle motivazioni espertunistiche di tali comportamenti precessuali tendenti a conseguire i cospicui benefici sanzionatori previsti dalla Legge 29 maggie 1982 n.304.

La censura, enunciata în ferma alquante generica,
tetalmente avulsă dalla realtă processuale peich
il giudice di merito ha complute una attența analisi ditutti gli elementi probatori acquisiti sulla
base dei quali ha petute ricostruire tutta la storia della erganizzazione terroristica con particolare riguarde per l'attività svolta a Roma nel periode di tempe prese în esame, le'medalità di esecuziene delle varie imprese criminese e la conseguente
attribuzione delle singele responsabilità.

Risulta chiaramente dalla impugnata sentenza, che sa tale punte nen può che integrarsi con quella di prime grado, che i giudici di merite hanno ceordinate i numerosi elementi probateri quali testimonianze, decumenti sequestrati, ricognizioni personali e fotografiche, perizio medico-legali e balistiche sia per identificare la matrice delle varie intraprese criminese che per ricostruire la struttura erganizzativa ed operativa delle varie bande armate operanti nell'ambite della stessam erganizzazione terroristica in mode tale da effire un quadro valutativo complete dal quale, veresimilmente, manca la prova della partecipazione di alcuni gregari ma non certo quella dei principali responsabili dei fatti esaminati.

Che gli elementi di prova acquisiti siane stati suffragati o integrati dalle dichiarazioni rese da imputati nello stesso procedimento quali Peci, Petricola, Gianfanelli, Savasta, Libera, Brogi o in procedimenti connessi quali Buonavita, Squadrani, Penzi, Barbone, Sandalo, Bonat Cattin monchè dalle parziali ammissioni di Cavani, Bella, Conisti, De Luca Alessandra,
Giordano Antonio, Lagna, Andriani, Maj e Spadaccini
nulla toglie sul piana argomentativo della valutazione delle singolas, responsabilità.

Non v'è dubbio, infatti, che in tema di valutazione della prova l'apprezzamento del giudice di merito è sottratto al sindacato di legittimità e trova
unica limitazione nel dovere desto al predetto giudice di corredare il proprio giudizio da una motivazione corretta sotto il profilo logico e giuridico
ed è solo nei confronti di tale motivazione che le
censure hossono essere ritenute ammissibili.

Senonche, con ha doglianze in esame, i ricorrenti si limitano a denunciare la utilizzazione di alcuni strumenti probatori omettendo di indicare in quale parte il ragionamento argomentativo del giudice di merite sia affetto da illogicità o manchevolezze.

Si dimentica che nel nostro ordinamento processuale vige il principio del libero convincimento e che
la stessa struttura del processo, disandorata dalla
esigenza di una prova legale o dalla differenziazione qualitàtiva delle prove raccolte, tende unicamente a stabilire, con carattere di unitarietà delle molteplici risultanze processuali, se un dato evento lesivo di un interesse penalmente protetto sia ascrivibile a un determinato soggetto attraverso un processo logico cui il giudice perviene servendosi di
ogni elemento che il processo gli offre e che sia
stato ritualmente acquisito.

Di tale importante fattore si è reso conto il legislatere che con legge 8 ageste 1977 n.534, al fine di contemperare la duplice esigenza di una più rapida soluzione dei procedimenti penali e di nan pregiudicare gli effetti probatori della connessione.introducendo nelle ordinamento sudgessuale gli art. 348 bis e 450 bis.ha consentite l'interrogatorio libere di imputati in procedimenti connessi nei confronti dei quali si procedeva separatamente.R' fin treppe evidente infatti che in riferimente a reati cumulativamente attribuiti e commessi da aderenti ad avseciazioni criminose che fondano la loro maggior forza ... oserativa nel vincele di omertà e nella segretezza. agmimone carattere di fente rilevante di prova proprie le dichiarazioni di quegli adepti che riescone a vinceme tale vincole omertose. .

Orbene,a prescindere dal valere probatorie delle dichiarazioni rese in genere dagli imputati, non v'è dubbie che le stesse costituiscone un impertante indizio che, opportunamente coordinate con gli altri elementi processuali, può ben assurgermen fonte legittima di convincimente specialmente se rapportata al comportamente processuale dei coimputati che, lungi dall'esercitare il lore incontestabile diritto di non rispendere alla contestazione degli addibiti, hanno contrapposte, con dichiarazioni emplicite e la stesura di proclami collettivi, la lere effettiva militanza nell'organizzazione terreristica e la rivendicazione, ancorchè generalizzata; dei fatti criminesi attribuiti.

Da quanto sepra dette consegue che le dichiarazioni rese dagli imputati di cui si tratta hanno il
valore formale e sostanziale di una chiamata di correc, contenende la confessione del fatte proprie e
l'attribuzione di responsabilità al concerrente, e
nen si sottrae ai criteri di valutazione propria
di tale fonte di prova e cieè sulla attendibilità
intrinseca delle dichiarazioni rese e sulla comparezione di essa con obcasatir dispiratorire.

Mentre il giudice di merite spiè preoccupate di analizzare, con risultate positive, tali elementi per ritenere attendibili e credibili le chiamate di correct rece, i ricorrenti sembrane accengrare la lere, chitica selamente sul princ dei suddetti elementi eviden ziande come il predette giudice avanne omesse di valutare le motivazioni psicologiche di tala compertamente processuale in melazione si cospicui temefici, sul piane sanzionaperie, elargiti dalla legge 29 maggio 1982 n.304.

L'argemente è, però, destituite di fondamente in punte di fatte poiche melte dell'dichi grazioni di cui si tratta vennere rese prima ed indipendentemente dalla legge di cui sepra ed alcune, addirittura, depe la scadenza del termine di eperatività della legge stessa, per cui, mentre nessun beneficio poteva essere invocate, rimane, in tutte le ipotesi esaminate, in date incenfutabile del lere riferimente alla confessione diena delle personali gravi responsabilità per uttanere attenditali, sette il profile seggettive, le chiamate di carres purione.

Ma peiche la censura investe, sia pure indirettamente i termini di applicazione e gli effetyi precessuali dellaw citata legge 29 maggio 1982 n.304

si impene qualche considerazione anche per rispondere a quei ricerrenti che, per converse, hanne lamentate una restrittiva applicazione dei principi fissati dalla legge stessa.

Sene neterle pelemière che hanneraccompagnate

l'iter legislative della legge in questione erle critiche che da più partirsene state messe in merite
alleaplicazione della stessa ravvisandovi i primi
un cedimente delle State al ricatte terreristice ed
di primi
una lesione vella diritto penale e gli altri une strumente sfruttabile da imputati senza scrusoli per ettenere, mediante comportamenti disinvelti di accusa,
cospicui benefici sul piano sanzionatorio e per rendere più incisive tali critiche si sone coniati, in
sense dispregiative, termini che multace pece hanne
a spartire con la lettera e lo spirite della legge
stessa.

Mone stati coniati infattheichessmini "pentiti"

tamenti indicati dalla leggentiestendende pei tale concette ad egni imputate che nel cerso di un precedimente penale cenfessa il preprie reate con centestuale chiamata di cerre - e "premie" i benefici che seconde la legge devene essere ricenesciuti allorone "ricerrene determinate cendizioni.

Orbene nessuna delle due espressioni si adatta al centenută della legge che nen si à affatte prececupata delle condizioni tatenterie per i delitti dammessi in quante il rimerso, il delere, e il rammarice per tali delitti nulla teglic alla lere gravità mentre può produrre effetti giuridici che nen necessitavane della emanazione di una legge ad hec trovande già

-inell'ordinamento vigente l'espertune rimedio sul piano sanzionatorio (art.62 bis,133,comma 2º n.3 C.P.) e su quello della espiazione (art.176 C.P.).

Nà ha intese la legge conferire premi e ricenesciments particelaricche presuppengene la esistenza disummerité e talé non può certe essere ritenute il reate, cui le cause di nan punibilità e di attenuazione della pena previste dalla legge stessa devone riferirsi.

La legge in questione, che già aveva avute una timida anticipazione con il D.L.15 dicembre 1979 n.625 (convicon modificazioni nella L.6.2.1980 m. 15) che pur conteneva norme di netevole aggravamente in erdine si delittà commessi per finalità di eversione e di terrerisme, mutuande e adeguande alla particelare centingenza istituti giuridici non estranci all'ordinamente positive, ha fissate, con carattere eccezionale e temperamentà dune nerme inderegabili per il riassorbimente, nella civile convivenza, di quel seggetti che, attratti dalla falsa tecrizzazione del terrerisme come strumente per modificare gli erdinamenti centituzionale delle State, si cranè la sciati coinvelgere in una realtà negativamente irre-versibile.

Non a case la legge à appunte intestata "Misure per la difesa dell'erdinamente costituzionale" peichè queste à il bene primarie che cen la normativa in esame si intende tutelare.

Il Parlamente della Repubblica, interprete della volentà pepelare, ha ritenute, nella esercizie della sua sevrana petestà, che la legge rappresentasse le strumente utile per far conseguire al Paese quella pace sociale che la Cestituzione repubblicana garan-

tisce e che la virulenza sempre più aggressiva del terrerisme metteva in serie pericele e,cen essa,le stesse erdinamente costituzionale.

Se la legge ha e mene raggiunte i suai ebiettivi nen smetta all'interprete valutarle, avende questeultime il sole compide di applicare la legge atessa nei suoi giusti termini, apecialmente con riferimento al contenute e alle metivazioni della condetta specificata nelle varie disposizioni normative e particelarmente della sua nen equivecità de attualità e completezza senza che vada trascurage il rimedio, fissate dalla stessa legge nell'art.10, della revisione eve la applicazione della stessa sia frutte di false e reticenti dichiarazioni.

Una considerazione tuttavia non va tralactica e cieè che la legge in questione, pur nel sue temperalmente prevenerare, ha predette sensibili effetti specialmente nei confronti di quei seggetti che già avevane assuntanamoneterello pesisione di ritto e sulla lette armata agevelandene il distacce e inducendeli at una collaborazione che ha consentite, attraverso l'arreste di vari militanti, la sceperta di basi eperative ed il sequestre di materiale ed ambi, di assestare un dure colpe a tali organizzazioni eriminali e che, pertanto, qualche effette pesitivo è state senza altre conseguite.

Passando ad esaminare, brevenente, i contenuti della legge nei limiti che interessano la trattazione dei ricersi, va rilevate che con l'art. I è etata stabilita una causa di non punibilità per colore che si sono resi celpeveli sole dei delitti associativi (arg.270-270 bis; 304,305 e 306 C.P.) e dei reati conmessi concernenti le armi, munizioni ed esviesivi.

fatta eccezione mer le instesi di insortazione.esportazione, raging e furtee deibreati di falsità di cui ai capi II, III e IV del titele VII del libro II del C.P. dei reati di cui agli art.303 e 414 C. Permenche del reste di ricettazione di armi munici zkeni esplesivi e decumenti ed infine dei renti di cui agli art. 307.378 e 369 C.P.commessi net confronti di persona imputata dei reati prima citati Condisieni jereke sia dichiarata la causa di non minibilita come, eltre alla nen partecipazione alla commissione di alcum reate connesse all'accorde alle associazione e alla banda armata, menere le scieglimente della banda e della asseciazione e il recesse accompagnate dall'enere di fernire tutte le informacioni sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione e della banda compertamenti tutti da tenere prima della sentenza definitiva di condenna e. commeue, entre il termine fissate dall'art. 12 della legge provegate per effette della legge 29 11.1982 m.862 d if no n land of a nd of

nuncia delle State a perseguire quei reati sepra enunciati, che nella lere specifica eggettività giuridica non effendene altri beni che nen siane individuabili nella tutela della Persenalità delle State atesse e, comunque delitti ad essi connessi a strumentali e, nen a case, la nerma riproduce nelle que grandi lince la disposizione di cui all'art.

309 C.P. penendesi la legge come atte di ingiunzione per la scioglimente della banda armata e aggiungendeni, a compensazione della banda informatione della struttura e sulla erganizzazione della

of

banda.

Per quante invece riguarda gli art.2 e 3 della legge, nei cui ceafrenti maggiormente si incentrane le epposte valutazioni dei ricorrenti, va rilevate che tali norme centemplane delle speciali attenuanti nei ceafronti degli associati che abbiane commesse reati connessi a quelle di natuba associativa e la ratio di tale trattamente va riguardata sepratutte cen riferimente alla esigenza di centemperare interessi giuridici centrappostizda un late quelle di conseguire le scieglimente delle pericelese associazioni perseguite e dall'altre quelle di garantire la tutela penale ad interessi particelarmente pretetti.

Il prime di detti articoli prevede una attenuazione della pena nei confronti di euegli imputati che tenenda i comportamenti tipici erevisti dalle art.l (abbiano, cioè, discielto o determinate lo scioglimente dell'associazione o della banda, oppure abbiane recedute dall'accorde e si siane ritireti dall'associazione etc.formendo egni utile informazione sulla struttura ed erganizzazione della stessa)rendane, in qualsiasi fase e grade del giudizie (ma sempre entre i limiti temporali fissati dalla legge) piena confessione di tutti i reati compessi e si siano adpiente deperati e si adeperine efficacemente durante il processo per elidere e attenuare le conseguenze dannese e pericolese del reate e per impedire la commissieme di reati commessi a norma delnu.2 dell'art. 61 C.P.

L'attenuante, riservata ai reati commessi per finalità di terreristme e di eversione, in case di dissociazione non è di facile applicazione nella ricor-

renza di reati che hanne prodotte nella sua interezza il danno e pericole conseguente. Infatti per la applicazione di tale attenuante non seltante. le im putate deve tenere i comportamenti di cuitall'art. Le died manifestare in piene la disseciazione formende anche tutte le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione della banda. ma deve altreal accompagnare tale comportamente con la siena confessione di tutti i reati commessi se amigna specie di ravvodimente operese tese ad eli-Terw edattennare efficacemente le consequence tannese e pericologe del reate. Tale ultima condizione porta ad un derte accostamente di tale attenuante con quella prevista dal n.6 dell'art.62 C.P. dalla quale tuttavia si ne differensia nettamente data la diversa struttura tipica delle due circestanze. - Infatti Mentre per l'art.62 n.6 C.P. L'attiunr si del celpevele deve essere spentanes is manifestarsi srima del giudizio (quello previsto dall'art.2 della Tegge 304/1982 a parte Ta concenitanza con gli altri comportamenti richicati, può verificarsi in emprissi fase e grade del processe, non deve necessariamente essere spontance e suò tendere anche ad impedire la commissione di reati connessi a norma dell'ert. Cr n.2 C.P.

scritta l'ambite di operatività in quante l'efficacid dell'épera del celpevele diretta de elideres
e atténuare le conseguenze dannese e pericelese
del reate può essere svolta sele nei cenfrenti di
quelle l'esseni giuridiche ancera preduttive di effetti dannesi e pericelesi cen eliminazione di quelle che trevane in altri fatituti giuridici, quale

M

1.

il rivardimente del danne specifica provisione. Assai più precisa nella formulazione anche se di consequenza melte consistenti me commene conse ne alla ratio legis. I la disposizione contenuta ne 1 art.1 che prevede una speciale attenuante per il taranda manta la metur , energe effect is es e la concessione di tale attenuante, infatti d' su-Wordingta . ltre all dentiation richieste dal breb tests artivities and med in more chiere in contactions tion Transcription to make fattive cherks to collect razivasi hella lotta dello stato contro io attlettal associativa terreristica e eversiva nel sense che tale cellaberaziene non va circoscrittà all'aggett Processuale ha tove consentire l'acquisizione di conereti risultati in the all acchisizione della prova e all arrests di altri laputati abserba imeti e per fatti estmaner al precesso La dizione letter le dalla nerma in questione non lascia adite a dub bi in quante stabiliace la speciale attenuante per chi faiuta l'autorità di pelizia e l'autorità giudiziaria nella raccelta di preve decisive per la in dividuazione e la cattura di une e più auteri di reati commence per la medesima finalità evvere fornisce comunque elementi di prove rilevanti per la esatta ricestruzione del fatte e la sceperta degli auteri dicesse" a addirittura consede una ulterier riduzione di pena suande i menzionati compertamenti di cellaborazione siane di eccezionale rilevanza. Naturalmente tutta le situazioni giuridiche esa minete venne velutate del giudice di merite alla 1 ce del principi di men equivecità e di attualità. della cendetta pesta in essere degli imputati e tele valutazione, quandella sefretta da legica ed adeguata

motivazione, è sottratta al sindacato della Certe di cassazione, anche perchè il giudicato che si forma sul punte può formare eggetto di revisione allerchè risulti che i cospicui benefici conseguiti siano stati frutto di dichiarazioni false o reticenti.

Essendo questa la natura e la funzione delle attenuanti in questione, è evidente che il giudice di merite ha correttamente riconesciute quella di cui all'art.3,1° e 2° cemma, della legge 304/1982 a quegli imputati che hanno concretamente collaberate fernende elementi di prova consistenti e rilevanti accompagnati da una confessione piena per reati anche di estrema gravità, mentre ha negate l'attenuante di cui all'art.2 della stessa legge a quegli imputati che, manifestandò rationazzonelle dichiarazioni confessorie, non avevane realizzate il compertamente primario richieste dalla stessa legge.

6) Altra doglianza comune a numerosi ricorrenti riguarda la motivazione della sentenza in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ai criteri di determinazione della pena.

Da parte di tali ricorrenti si assume, in sestanza, che il giudice di merite avrebbe emesse di precedere ad una valutazione complessiva della personalità degli imputati e alle motivazioni ideologiche che avevano indotte gli stessi alla commissione dei gravissimi delitti loro ascritti.

Le censure, come sopfa formulate, sono infondate e, comunque, sfuggono al sindacate di legittimità di questa Corte Suprema poichè la concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena entro i limiti stabiliti dalla legge, sono affidate al prudente criterio del giudice di merito, al

quale la legge indica, come guida, le circostanze richiamate dall'art.133 c.p. autorizzandolo, altresì, a tener conto, per la concessione delle attenuanti generiche, di altre circostanze diverse da quelle previste dall'art.62 dello stesso codice che,a suo avvise giustificaino una maggiere diminuzione della pena. Nel caso di specie i giudici di merito, analiza zanievla posizione di egni singole imputate, hannè escluse nei confronti della maggior parte, la concorrenza di metivi validi , giustificare, sia pure at--traverso la concessione delle attenuanti generiche. un contenimente delle sene irregate non mancando anzi di valutare negativamente alcune delle indicazioni prospettate con i motivi di assello ,facendo espresso riferimento alla gravità e pluralità dei fatti addebitati contrapposti alla coscienza morale comune ed ai valori etici, giuridici e sociali minimi nonche alla personalità di ogni singolo imputato ed al sue comportamente processuale di contrapposizione e contestazione della giustiziame, in alcuni casi di rifiute del processo.

In tal modo si è adempiuto, ancorche in forma concisa, all'obbligo della motivazione che, nella materia, risulta soddisfatto con la indicazione delle ragioni ostative desunte dal presonderante rilievo di alcuni elementi di valore negativo in rassorto alla concreta situazione di fatto.

C) Passando all'esame delle singole pesizioni processuali dei ricorrenti deve subito affermarsi che
l'esame di questa Certe Suprema non può travalicare i limiti della prepria funzione di legittimità
cheiè quella di verificare se i giudidi di merito,
facendo cerretta applicazione dei principi giurididi, secondo quante dettà nol capo precedente, hanno
farnito una metivazione immune da quei vizi, che sene guscettibili di determinare l'annultamente della
sentenza, sia in ordine alla esatta configurazione
giuridicaddei fatti attribuiti che alla individuazione delle singole responsabilità.

1) Sette tale profile va subité dette che f ricorsi proposti da arreni Renate, Azzelini Laure, Balzerani Barbara, Beniseli Franca, Braghetti Anna Laura, B-rieschi Maria Carla, Fiore Raffaele, Gallinari Presperé, Guagliarde Vincenze, Iannelli Maurizio, Ligas Natalia, Leiacone Alvare, Micalette Rocce, Moretti Marie, Niceletti Luca, Nevelli Luigi, Padula Alessandre, Pancelli Reme, Petrella Marina, Petrella Stefane, Piancone Cristofore, Piccioni Francesce, Penti Nadia, Ricciardi Salvatore, Seghetti Brune, Vanzi Pietre, ai quali si riferiscene i metivi presentati in forma cumulativa dal cellegie di difenseri e che investene nella sestanza i problemi gab affrentati e riselti nel precedente cape B), devone essere rigettati.

Invere la sentenza impugnata, che va oppertunamente integrata con quella di primo grade per le parti che ne cestituisceme statuizione di conferma, nei casi in esame - come del reste in quelli che saranne ulteriermente considerati - facende cerretta applicazione dei principi in materia di preva e di-compartecipazione criminosa, sur dovendo affrontare notevoli diffecoltà di ordine processuale per
la complessità e la delicatezza dei vari problemi
prospettati, non ha mancato al dovere di valutare ogni singola posizione processuale pervenendo ad un
giudizio così ponderata e completo da lasciar poco
margine alla critica sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà della motivazione.

- I tristi.duri.depolorevoli eventi verificatisi in Roma nell'arco di tempo dal 7 dicembre 1976 al 17 maggio 1980, adobberandelle brigate rosse e costituenti la materia del presente procedimento cenale. sono stati massati in rassegna in modo analitico e intimamente eselorati mettendo in risalte attraverso la comparazione delle modalità emecutive delle rivendicazioni del materiale acquistto nelle varie basi operative e. sopratutto delle armi utilizzate.come le stesse azioni criminose fossere eseressione di una identica matrice terroristica che aveva ingaggiate una asperrima letta diretta a destabilizzare gli ordinamenti costituzionali dello Stato.E.in tele contesto, i giudici hanno valutato le prove concernenti la identificazione dei singoli soggetti impegnati in tale lotta accertando, ser ognuno la sortata della singola partecipazione sia sul miano della esecuzione da dagoli reati che su quello della direzione ed erganizzazione dei reati stessi.

Sulla base di tale analitica valutazione è stata: ritenuta la responsabilità degli imputati con specifico riferimento alla materiale partecipazione ai fatti stessi o all'inserimento di ognuno in quegli organi che, secondo la struttura delle brigate rosse, avevano Elottere el deliberato, deciso, approvato e gesti-

to le varie imprese criminose con specifico riferimento ai vari momenti di inserimento in tali strutture decisionali.

B, in tale conteste valutative è state ritenute dai giudici di merito che:

-Arreni Renato, chiamate a rispendere dei fatta posteriori al marzo 1979 ancorche il sue insetimento nelle brigate resse risalisse alla fine del 1976 o all'inizzo del 1977, eltre, a partecipare materialmente a gravi episedi criminesi ceme l'attentate alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicosia, la papinasin danne di Gaetane Pecera, l'emicidie del marescialle di P.S. Mariane Remiti, la ragina in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni e il tentato omicidio di Domenico Gallucciaera state fin dal maggio 1979, chiamate nella direzione della colonna romana parteci gande, in tale veste anche alle riunioni della Direzione Strategica e cioè insqui ritecta erganismi decisionali in relazione alle azioni compiute nel periode di riferimente in ordine alle quali gestiva una importante base, sul piane organizzativo nella quale tra l'altre vennero rinvenuterle armi utilizzate per gli omicidi di Romiti e Domenico Taverna:

-Azzelini Laure, chiamate a rispondere della attività della brigate resse dal 14 febbraio 1978 al
9 maggio 1978, è state riconesciute quale membre autorevele dei vari organismi (Fronte logistice, Cemitato Esecutivo e Direzione Strategica) che decisere
in maniera dettagliata le azioni della cosidetta
campagna di primavera e partechparone alla gestione di tutta la operazione che aveva come punte saliente il sequestro e l'uccisione di More ai quali,

secondo alcuni dissociati, avrebbe anche partecipato materialmente:

-Balzerani Barbara, moglie separata di Marini Antonio e collega di ufficio di Mariani Gabriella, si era immediatamente inserita nelle strutture erganizzative della "colonna romana", costituita dal Moretti col quale aveva anche convissuto in via Gradeli, saftcisando materialmente "colonna" ad alcune azioni criminose, quali i ferimenti di Remo Cacciafesta e Branto Fisci e . la strage di vianfani, acquisendo il titolo per essere cooptata nei massimi organi decisionali quali il Fronte di Massa e la Direzione strategica;

-Bonisoli Franco, chiamato a rispondere delle attività delle brigate rosse dal 14.2.1978 al 9 maggio
1978 poltre che costitutore con Moretti e Brioschi
Maria Carla della colonna romana delle brigate rosse, è stato ritenuto membro del Comitato Esecutivo
che deliberò e gestì la campagna di orimavera tra
cui la strage di via Fani alla quale materialmente
aveva partegipate;

-Braghetti Anna Laura, oltre alla parteciazione materiale ad alcune imprese delittuose quali l'attentate alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicosia, licomitica di Domenico Taverna e di Vittorio Bachetti.

(** stata riconoscipta come un elemento di primo piano della direzione ed organizzazione della banda armata specialmente per il reperimento e l'acquisto di importanti basi deperative in una delle quali, ubicata in via Montalcino 8 e acquistata per il prezzo di L.45.000.000,=, aveva convissuto con Prospero Gallinari all'epoca del sequestro ed uccisione dell'on.

aveva collaborato alla costituzione della colunna romana, è stata riconosciuta colpevole dell'attività delittuesa svolta dal 7 dicembre 1976 al 2 nevembre 1977, epeca del sue rientre nella sede milanese di erigine, anche con riguarde alle azioni criminese cui aveva materialmente partecipate e cieà ai ferimenti di Traversi Calella e alla scorta dell'en. Le Calleni, essende all'epeca inserita nel Comitate Escoutive, in conseguenza dell'arresto di azzolini e Benisoli, che quell'azione aveva deliberato.

La valutazione operata dai giudici di meritorche hanna asselto la Brieschi, con varie formule, dagli altri reati a lei attribuiti, teglie ulteriere spazio alla discussione circa la contereta applicazione delle regole sulla compartecipazione criminesa essende evidente che tale titele di responsabilità è state affermate sole ed essenzialmente nelle ipotesi in cui l'evente peteva essere ricendette, cen rapporte di causalità, alla condotta posta impessore dagli inputati.

-Fiore Haffaelescape indiscusse della celenna terincse delle brigate resse (tante che alle stesse
nen è state contestate il delitte di banés armata)
con riferimente alla celenna remana) era state coeptate nel commande che pertò a compimente la campagna
di primavera e, in particolate, la strage di via Fane,
con il sequestre e l'uccisione dell'on le Mere, alla
quale partecipò materialmente e ciò a confemma del
le strette cellegamente delle varie articolazioni
delle brigate resse e della riconducibilità delle
imprese criminose ad una matrice direttiva ed orga-

nizzativa unica. Per quanto, invece, si riferisce agli
emisodi successivi - omicidio Tartaglione e attentate alla scorta dell'on.le Gallonisi è considerato
l'inserimente del Fiore, dono l'arresto di Azzelini
e Benisoli, nel comitato esecutivo delle brigate rosse che quelle azioni aveva deliberate;

-Gallinari Prospere, eltre alla qualifica di cape della colonna romana aveva materialmente partecipate alle miù cruenti azioni delittuese quali il ferimente di Publie Fiori, l'omicidio di Riccardo Palma, la strage di via Fani, l'attentato alla scorta dell'en.le Galloni, l'attentato alla sede della demecrazia cristiana di Piazza Nicosia e al plurime tentate omicidio conseguente al conflitte a fuece con gli agenti di polizia all'atto del suo arreste in data 24.9.1979;

Guagliarde Vincenzo, chiamato a rispendere dei fatti successivi all'ottebre 1978, spoca del suo inserimente nel frente di massa e della contrerivoluzione, è state ritenute responsabile di tutti quei fatti attinenti il predetto settore che preventivamente approvativa secondo la struttura organizzativa della banda armata;

-Tannelli Maurizie, chiamato a rispondere dei fatti successivi al 3 maggio 1979 e a quelli connessi
al sue arresto del 23.11.1980 nel corse del quale
ingaggiò un conflitto a fuoce con le forze di polizia, eltre alla partecipazione materiale ad alcuni
specifici episodi criminesi quali la rapina in danne di Pecera (peraltro nen contestata), l'omicidio
Taverna, l'omicidio Romita, il sequestre di persona
di Digiacemantante e il tentato omicidio Pirri è

stato ritenuto dirigente della colonna romana e membro della Direzione strategica, cioò di organismi cui era riservate il potere decisionale delle varie azioni da compiere nell'ambito delle quali aveva svolte una incisiva attività organizzativa provvedende al reperimente di varie basi eperative per le riunioni e il rifugio degli aderenti alla colonna;

Ligas Natalia aveva svolte, con specifice riferimente aivreati contestatiluna intensa attività
di organizzazione in stretta collaborazione con i
dirigenti della colenna remana quali Ricciardi e,
Arreni, provvedendo alla gestione della base di via
Pesci, in cui venivane rinvenuti ammi, decumenti di
rivendicazione e vario materiale, al trasperte di
armi che dovevano essere distribuite ai gregari. e
per essersi, addirattura, recata in Sardegna con Savasta per costituire ivi una specifica colenna destinata ad eperare nell'isola;

-Leiacene Alvare, chiamate a rispendere, riduttivamente, dei fatti successivi all'ottobre 1978, eltre
alla partecipazione materiale all'emicidie Tartaglione a all'attentate alla scorta dell'om le Galleni,
è stato riconosciute celpevele anche degli altri
reati sul rilieve inconfutabile che si trattava di
azioni criminose realizzate nell'ambite della struttura erganizzativa di cui l'imputate era inserite
con funzioni di rilieve;

-Micaletto Reco, che ha svolto attività terroristica in varie parti d'Italia, eltre che espenente di prime, piane del Frenta di Massa (e centreriveluzionario) e come tale membro di diritto della Dire-

zione strategica, fin dal 1977, risulta inserito nel Comitato Esecutivo e cioè nell'organo che, secondo la struttura delle brigate rosse, deliberava la esecuzione delle varie imprese criminose delibandone la efficacia rispetto ai fini perseguiti dalla banda armata;

-Moretti Mario, caso storico delle brigate rosse e fondatore della colonna romana, era stato il grande stratega della campagna di primavera partecipando materialmente all'operazione di sequestro di Moro e alla gestione dello stesso ed inoltre, quale membro del Comitato esecutivo, aveva deliberate tutte le azioni criminose riconducibili in quel piane eversivo diretto alla insurrezione armata ed alprevecare la guerra civile come atto di totale destabilizzazione del Paese;

-Nicolotti Luca, elemento di primo piano nel Fronte di Massa, cui andavano ricollegate le varie imprese criminose, dal 1977 al 19 maggio 1980, allorchè vennva tratto in arresto insieme a Seghetti doso l'omicidio del consigliere democristiano di Napoli, Pino Amato, aveva, quanto meno sul piano decisionale, messo a punto l'operazione concernente il sequestro dell'on le Moro:

- Novelli Luigi, Petrella Marima e Petrella Stefano, sulla base della contestazione, dovevano rispondere solo del delitto di banda armata a livello di
semplice partecipazione, e i primi due anche di un
autonomo delittto di detenzione illegale di parte
di un'arma da guerra rinvenuta nella loro abitazione:

-Padula Alessandro, nei limiti di una contestazione riduttiva non avendo tenuto conto della data di inserimento nella colonna remana (1977) e della attività preparatoria per l'omicidio Schettini, aveva partecipato materialmente agl'omicidio del Dr.

Minervini e al tentato òmicidio di Pericle Pirri e che, come membro della direzione della colonna, aveva preso parte alla fase deliberativa ed organizzativa degli altri episodi contestatigli;

-Pancelli Remo, aderente alle brigate rosse fin dal 1977, mailaimité di una contestazione riduttiva, aveva partecipate materialmente all'attentate alla sede della demecrazia cristiana di Piazza Nicosia e alla rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni mentre, nell'ambite della colonna remana, versava nella stessa posizione rilevato, per il Padula;

-Piancone Cristofaro aveva fatto parte con Micaletto, Bonisoli e Gallinari del Fronte della Contro che, con il Comitato Esecutivo, aveva deciso la operazione relativa al sequestre e all'uccisione di More;

Piccioni Francesco aveva partecisate materialmente a numerosi episedi criminosi tra cui l'attentato alla Volante IV, la rasina nel garage di via Salaria, l'attentato alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicosia, l'omicidio Varisco, la rapina nel garage di via Chistmaie, la ragina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni, l'omicidio Minerivini. Dal settembre 1978 aveva fatto parte della direzione di colonna, cui tutte le azioni criminese andavano ricondotte, ed ineltre dal 1979 era entrate a far parte del Fronte logistice nazionale e della direzione strategica con le responsabilità conseguenti a tale inserimente; veniva, altresì posto in rilievo, sul miano organizzativo, l'apprestamente di numerose basi della banda armata fra cui quella rilevante di

Ale .

via Silvani, gestita unitamente al Bella Anze, nella quale venivane custedità armi, decumenti e materiale varie che collegavane la legatestessa e l'imputate alle varie azioni eriminose attribuite;

-- Ponti Nadia, proveniente dal pele terinese per oui non le veniva attribuite in queste precesse il delitte di banda armata, aveva, quale membre degli erganismi direzionali competenti (Frenti della Contre e Logistice), seconde l'organigrama delle brigate rease, concorse a deliberare le varie azioni criminese dispeste per il perseguimente dei fini eversi vi prepri dell'erganizzazione. E' state altrest messe in rilieve che in alcune azioni cui l'imputata avrebbe partecipate materialmente nella zona territoriale in cui eserava veniva utilizzate le stesse fucile a pompa che era stata l'arma usata contre gli a genti della Velante IV e per l'emicidio Varisco, a conferma degli stratti legami che cerrevane tra le varie colonne, tutte coordinate dagli organismi centrali dell'erganizzazione;

Ricciardi Salvatore, sia pure nei limiti di una contestazione, riduttiva essende emersa la mua partecipazione materiale ad alcuni esisodi nen contestati, aveva partecipato materialmente all'omicidie Granate e, quale ex dipendente del Ministere dei Trasporti, aveva pregettate la rapina alla Banca Nazionale della Comunicazioni ubicata cell'interne di tale di castere; incltre aveva riceperte la qualifica di dirigente dellas colonna remana attivandosi particolarmente nell'opera di proselitisme vienende costanti contatti cen il gruppo denominate M.P.R.O.;

. Seguette francientrate nella colonia romana fin dal sue esorcie aveva partecipato materialmente a numerose imprese criminese tra cui la strage di via Fani e a tutta l'attività susseguente di sequestre Mere, il ferimente Fieri, la rapina Perretti, l'omicidio Schettini, l'attentate alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicesia, le rapine delle aute dal garage di via Chisimaie, l'emicidio Bachelet, la rapina presse la Banca Nazienale delle Comunicazioni, che giustificame ampiamente il sue ruele nella direzione della celenna impiena selimarietàncon la Balserani e con la sua convivente Braghetti. Ineltre era emersa la netevele attività erganizzativa svelya specialmente per il reclutamente di altri seggetti e per i centatti mantenuti con il gruppe M.P.

-Vanzi Pietre aveva partecipate materialmente ad alcuni gravi episodi dellittuosi quali l'attentate alla sede della demecrazia cristiana di Piazza Nicesia, la rapine delle aute dal garage di via Chisimale, la rapina alla Banca Nazienale delle Comunicazioni, il tentate emicidio di Pericle Pirri mentre per gli altri episodi aveva svolte una concreta attività di organizzatere nell'ambite di strutture ben determinate come le "brigate Torre Spaccata è ferrevieri"; la pericelesità dell'imputate doveva altresi desumersi dalle circostanze concernenti l'arreste di Iannelli Maurizio allorchè il Vanzi, che le accompagnava; dopo un conflitte a fuece cen la pelizia riusciva a dilegmardi facendo perdere le sue tracce.

2)-Andriani Norma:

Con il prime metivo di ricorse viene dedetta la mullità della sentenza ex ara.524 m.l e 475 n.3 C. P.P., in relazione agli art.110,42;43,56,117,306 C.

P.per errenea apelicazione della legge penale in er dine alla ritenuta responsabilità, a titole di cencerse, nei reati connessi alla banda armata nenche difetta e centradditerietà della motivazione, anche per travisamente di fatto, sul punto in discussione, estendendesi, con il secondo metivo, tale censura anche all la fermula dubitativa adettata per la assoluzione dai fatti concernenti l'emicidio di Girelamo Tartaglione.

Su tale ultime punte inserge, cen specifice metive di ricerse, anche il Precuratore. Generale per rilevare che, sulla base, di una errenea valutazione
della preva, la Corte di merite aveva posticipate lo
ingresse dell'imputata, di cui aveva confermate la
qualifica di erganizzatrice, nelle brigate resse per
giustificare il dubble in ordine al cencerse nel delitte la equiddenzione e preparazione sarebbere già
state in atte prima del sue ingresse pella erganizzazione criminesa.

Deve premettersi che le sentenze di merite, in punte di fatte, hanne ricenesciute che l'imputata, inserita da tempe in erganizzazioni dell'estremisme extraparlamentare, depe l'omicidio dell'en.le Mere, e precisamente nella seconda metà dell'anne 1978 entrò nelle file delle brigate rosse venende assegnata dapprima alla brigata "tiburtina", che aveva il compite di "eccuparsi della realtà del quartiere, con particelare, riferimente alla democrazia cristiana"e, quindi, ad un settere della "centre", la Triplice, centrellata da Prespere Gallinari che le affidò l'incarice di "studiare a Rema l'Arma dei Carabinieri". Nel dicembre 1978, a causa di centrasti interni e riflettenti da un late il cemecramente dell'imputata e dali-

l'altre il sistema di gestione della banda armata, venne allentanata è "congelata" fine al suo definitivo distaccoldalle brigate rosse.

In piena sintenia temperale cen il suo inserimente nella Brigate resse sone stati centestati all'imputata, a titele di cencorse, eltre il delitte
di banda armata "tutti i fatti attribuiti in quel
periode alle brigate resse è precisamente il emididio di Girelamo Tartagliene (capi 16 e 17 del RiG.
5/82), l'incendie dellacaute sanas è Striseli
(capi 18 e 19 R.G. 5/82), l'attentate alla velante
IV (capi 20-21-22 R.G. 5/82), la rapina in danne di
Ferretti (capi 20,21,22-R.G.5/82); l'attentate alla
scorta dell'en.le Gallani (capi 25,26/27-ec28 R.G.15/2

La Certe di merite, pur escludende la partecipazione materiale dell'eimputata ai fatti criminessi
addebitatile, ne ha riconesciute la respensabilită,
a titele di concorse, in base alla censiderazione
che alememente degli accadimenti la stessa era inserita nella sgruttura della banda armata con funzioni erganizzativa ed anzi, proprie in relazione
alla incertezza sulla data di tale inserimente, ha
peste in dubbie la sua respensabilità in ardine all'emicidie Tartaglione che, secondo Maistessa Corte
sarebbe state già ideate a preparate prima ancera
di tale inserimente.

La metivazione della sentenza, sul punto, non può
essere, condivisa in quanto, come denunciato, si palosa contraddittoria e manchevole in ordine alla ritonuta compartecipazione criminesa nei reati connessi
alla banda armata.

. .

X

specificia lei attribuiti, trinderandesi dietre -lispeditaismisfferpasione. obe apellagaestasseble. _plità discondeve dell'attribuite qualifise di ergamiszatrica della barda armata ciustificazione di in -sperase inerestabile. Deroquete-dette-sone isuborc -1suchet pue, peruritaneral sheeanshevingersteballem attribusione di tale qualtica en rilevante sette co -ithiprefile: santienetorie sila: sertenza do eltreme-_decemerisme fisiatementional profile legicone an giuridice prichè distinguate in desugante pregrapmatinosede ide elegis podelle brigate a resemble mentina terproteptologoelegesesesesta.significate.finiaga perceptributro, larguelists so the present the test of the ani partecipantes alda bandas armata; sono las sincolaare afformasione one whom might adding al militaria; dolla brigatamesemi les figura; di acculicar partecipo of gregaries quasic cherein trattages its untergors Binsasiene: pensesta: esplusivamente: da capite: dirise che. our comocrata con il delitto di bandites 610 Devenos inveces to ministed of merite atabilizate _ FOR maggiore, albrenza mile rimultance processuali: aile ruele of fettire evelte deld innutate a evalificasontaler smaler men maler ale dink dellar assetta configu--residenci sicoridio metalo dell'itte di handa arreste seco -meanwhattairest morificary, so der anno peters, risaer varsi quel centribute causale, in relazione a quan-- i to mik dethar impette air meatic attribut identenende presentionii finde della santta individuazione an ded mand with might cutt men de quelifications del Diela arganisactive de arractet annatati nella percirca il colleramento ceucella e esperintaranen ist -classifies affective as stand in about i React ne della impugnata sentenza anche laddeve ha sasel-

eranigian angeneralia. parte ganerale (cape Boa) a 1 - desugnanteralisus funtausitentiliaiseantebuscei - ditaitiscentevertelleitribuiteeuniilispori arran aredusidate letitabenterupelse, etidastasante balana mentingettangettivethroomi in mentinuses, sectionalattribucione diffet constitifacer riftyante coltain -onstifectostantresisite diraintresisioni graritior terrinolections of terrinances tot rentirances. At weighted Detailed of the Property of the Persons reites and the cloude to the test resease and the resident teners tary of our consephants translations in bearing vaths esseres knammarabershàt kerattivitàritàritàneres talantines into hinder reachest tember to free interestate alls latestilla familiatistis mana all'iteria theretwee 190 flavour things the for the second recine ablab PR errorgeriede unerineheigteinderinische ist under form citib 19 tiquat tob 19 in the way it if was 19 in the 19 in the citation se che sur censerrende con il delitte di bandajara metrificiale estimate constituir one recettantavos cià edition names, and representations of the second participation of the second participa sitisferent atatumi black atlant mettal lare laurette compositions after the contract of the contract value contract val to a voluntar immeral magnification and appearants. varsi quel contributo causale in relazione a quan--news-based the displacation was transferred and the district destatementalem indicated about the contraval contraval and the contraval appearance of the present which we also have the beauties rest and an ability of a very last any and a second of the rest circa il cellegamente causald difformatip welligi altered the althoughter action of missed included it South ne della impuenata sentenza anche laddove ha assolto l'imputata dalla imputazione di concorso nell'emicidio Tartaglione che risulta realizzate; seconda la impugnata sentenza, nell'arce temperale di inserimento dell'imputata nelle strutture organizzative della banda,

Ne connegue che, sul punto, deve accogliersi anche il ricorse del Procuratore generale in mode da consentire al giudice di merite, cui va rinviate a seguite de annullamente tale pesizione processuale, la piena cognizione di tutta la condetta pesta in essere dall'andriani.

Anche il terze metivo di ricorde proposte dalla imputata - encerchè di natura subordinata rispetto: . a quelli già esaminati e che coinvelgeno la intera valutazione della responsabilità in tutte le sue compementi e graduazioni - merita accoglimente sia pure per ragioni in parte diverse da quelle prospettata. Con tali censure, infatti, si denuncia la vielazione, dell'art.2 della legge 29 maggio 1982 n.304(di cui si è già ampiamente trattate nella marte concernenti le questioni di ordine generale - capo B-5) per avere i giudici di merite rifiutate di riconoscimento della suddetta attenuante speciale sul rilieve che l'imputata non avrebbe fornite informazioni sulla struttura ed organizzazione della banda armata e non si sarebbe adoperata efficacemente per eli--dere o attenuare le conseguenze dannese o mericolese dei reati.

attenuante essa, a differenza di quante richiede lo art. 3 della stessa degge 304 del 1982, non prevede da parte del diagociato alcuna altra forma di collaborazione che non sia quella connessa alla confes-

ni circa la struttura ed organizzazione della banda.

Fin qui i fequisiti per la concessione della attenuante in questione non sono dissimili da quelli rinchiesti mere la concessione della attenuante in questione non sono dissimili da quelli rinchiesti mere la concessione di non punibilità prevista dall'art. I ove non risulti la partecipazione a reati connessi diversi da quelli specificati nel comma terzo della zetessa disposizione.

Unico elemento di verifica riguarda l'accertamento della non aquivocità della condetta e della sua attualità al momento della decisione.

Tuttavia l'attenuante richiede un ulteriore elemente - che, come si è dette, ne rende problematica
l'applicazione - e cioè che il dissociato si sia adoperate o si adoperi efficacemente, durante il processo, per elidere o attenuare le canseguenze dannose o pericolose del reato e per impedire la commissione dei reati connessi a norma dell'art.61 n.2 C.
P. L'alternatività di tali condotte implica che, ai
fini dell'attenuante, è sufficiente il realizzarsi
di una sola di esse.

Balla imagnata sentenza si ricava che l'Andriani si è staccata dalle brigate rosse ancor prima
della emanazione della legge n.304 del 1982 e che
al libattimento ha ammesse le proprie responsabilità
sia pure, come sottolineano le stesse sentenze di
merito, minimizzando il suo ruolo e, comunque, non offrendo informazioni sulla struttura e sulla organizzazione della banda, nonchè per non essersi adoperata efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reati.

Tale restrittiva valutazione circa l'ambite di applicazione della norma in esame non suò essere

condivisa in quanto essa viene chiaramente a vulnerare le stesso spirito della legge che è quello di
provocare il reinserimente nell'ordinamente costituzionale dello State di tanti giovani che, fores troppe tardi, hanno compreso gli errori di una scelta di
campo perversa e violenta.

E' evidente, infatti, che tanto la confessione quanto le informazioni sulla struttura della banda armata debbono essere valutate alla stregua di una realtà processuale che risulti chiaramente acquisita per cui, mentre non si può pretendere la confessione di reati non commessi, il livello delle informazioni fornite non può prescindere dal grado di coposcenze correlato, alla posizione assunta nell'ambito dell'associazione o della banda. Non a case il legislatore ha previsto una speciale forma di revisione in malam partem ove i benefici della legge siano frutto di, false o reticenti dichiarazioni.

L'elemento importante di valutazione, che il giudice di merito ha completamente trascurato, va piuttosto ricercato nella non equivocità ed attualità
dei comportamenti richiesti ad evitare che gli stessi siano psicologicamente dettati dall'egoistico interesse a fruire dei benefici.

Elemento siù difficile di valutazione, di fini della concessione dell'attenuante, è quello felative alla elisione delle conseguenze dannose o pericolose del reate in ordine al quale, tuttavia, la sentenza impugnata, sur dando atto del recesso della imputata dalle brigate rosse in esoca anteriore al suo arresto, ne ha escluse la ricorrenza proprie con riferimento al delitto di banda armata in ordine al quale il recesso non suò non cosiderarsi come causa di attenuazione delle conseguenze del reate, quanto meno sotto il profilo della diminuita capacità effensiva della banda armata.stessa.

3)Bella Enzo:

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.110 C.P. nonchè il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per tutti i reati a lui ascritti nonchè per non essere stato preso in considerazione, ai fini della eventuale applicazione dell'attenuante di cui all'art.114 C.P. il minimo apporto dato dalla stesso nella preparazione ed essecuzione dei reati addebitati.

La censura è priva di fondamento.

Richiamando quanto già detto nella parte generale (capo B-4) in ordine al giudizio di responsabilità a titolo di concorso, qui vale solo richiamare la puntuale ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito per dedurne l'adesione cosciente e volontaria dell'imputato ai reati attribuitigli e il concreto aiuto prestato ai soggetti, cui era saldamente legato, per realizzarli.

Com'è noto, a seguito della emanazione del D.L.
21 marzo 1978 n.59 (convertito con modificazioni
nella L.18.5.1978 n.191) che all'art.12 imponeva
drastici controlli al libero mercato degli immobili,gli aderenti alle brigate rosse, che vivevano in
clandestinità, e la stessa banda armata, si trovarono in grosse difficoltà nel reperimento di immobili da destinare sia a basi operative dell'organizzazione criminosa per la custodia delle armi, materiale ed altro, sia per preparare le imprese criminose,
sia per offrire un sicufe rifugio agli esecutori



matzriali dei vari reati.

A tale difficoltà sopperirone i cosidetti "irregolari" cioè quei soggetti che, pur aderendo a piene
titole alla banda armata, svolgevane una nermale attività civile e quindi erano in condizioni di offrire una idenea copertura a quei membri della banda
che si trovavane maggiormente esposti o che già erano coinvolti in indagini giudiziarie.

E' evidente che una tale attività assistenziale o di favereggiamente svelta nelle interesse della banda armata costituisce una chiara ferma di adesiene al sodalizio criminoso, sia sune sotte il prefile della semplice partecipazione trattandosi di attività ohiaramente fungibile, e differenziandosi da quella svelta nell'interesse esclusivo di un singole appartenente alla banda armata il cui riscentre normative va individuate nell'art.307 C.P.che prevede appunte.L'attavità di colui che dà rifugio a taluna delle persone che partecipane all'associazione o alla banda.

Ben diversa è la posizione assunta dal Bella che, seconde i giudici di merito, non ha limitate i suei compiti a fungere esclusivamente da prestaneme di altri ma ha concretamente gestite quella base operativa di via Silvani n.4 nella quale venivane rinvenuta, eltre ad un vero e preprie arsenale di armi ed esplesivi utilizzati per la commissione di vari reati, una cospicua documentazione, materiale vario per la falsificazione di documenti e delle targhe automobilistiche utilizzate per la esecuzione di alcune imprese criminose, parte del provente della rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni menche quella macchina da scrivere IBM, con testina rotante, utilizzata per stilare i volantini di rivendicazio-

ne dei più eclatanti episodi criminosi compiuti nell'area di operatività della colonna romana delle brigate rosse.

Orbene, sur prescindende dalla considerazione di ordine generale che l'imputato aderì alle brigate rosse ben conescendo le finalità perseguite dalla banda armata eydei delitti commessi proprio con la utilizzazione di quella base di cui lo stesso aveva la diretta gestione e in cui trovavano rifugio gli elementi che avevane materialmente paftecipate ai delitti, tra cui il Piccioni Francesco ed altri clandestini, con i quali era frequentemente in contatte, non par dubbio che l'attività spiegata dal riemrente rientra a pieno titole nella previsione dell'att. 110 C.P.

Infatti nella concezione unitaria del reato le varre conflictte poste in essere devono valutarsi sul piane di eguaglianza in quante tutte concerfenti alla produzione del medesimo reato.

Stante la essenzialità della cosidetta "base" per il perseguimento dei vari reati connessi alla banda armata, la condotta posta in essere dal Bella, nelle forme individuate dai giudici di merito, va ben oltre la ventilata i potesi di un concorso meramente morale alla commissione dei reati, essendo evidente che la struttura stessa dell'organizzazione criminosa, la suddivisione dei compiti e del ruolo assunto da ciascuno dei compartecipi, costituivano un contributo essenziale alla produzione dei reato poicha ogni comportamento risultava materialmente connesso al reato perseguito ed attuato.

Nè può essere posta in discussione la componente

S

sponsabilità, sele che si consideri la lunga militanza del Bella nelle brigate resse, la reiterazione delle attività poste in essere sufficienti a conclamare un accorde preventive circa l'assunzione di una precise ruele exerative e strettamente cellegate alle paga imprese criminose peakazzate.

Una volta ricestruita la natura del suddette centribute date dal Bella alla commissione dei reati
attribuitigli, cerrettamente i giudici di merite hasne negate l'attenuante di cui all'art.ll4 C.P.per
la cui applicabilità si richiede che l'apperte stesse, nella ecenemia del reate, sia di così lieve entità ed afficienza causala rispette all'evente, da ner
incidere sulla sua realizzabilità.

Cen il seconde metive di ricorse il Bella denuncia la violazione dell'art.306 C.P. nonche il vizio di metivazione in ordine alla qualifica di organizzatore attribuitegle dalla impugnata sentenza.

Anche tale doglianza non suò essere cendivisa.

Pur prescindende dall'errore di diritte centenute nella metivazione della sentenza laddove esclude
per le brigate resse la ipetizzabilità del ruele di
semplice partecipante prevista dal 2º comma delle
art.306 C.P. - errore che non incide comunque sulla
decisione adettata - e richiamando quante già detto
sella parte generale (cape B-3) in erdine alla natura e agli estremi della qualifica di organizzatere
della banda armata, va sottelineate che correttamente la impugnata sentenza ha riconosciute tale ruele
all'imputate.

Nen v'à dubbie infatti che, nella struttura della

banda armata, il ruolo svolto dal Bella e le funzioni materialmente esercitate assumevano un valore
di essenzialità per la stessa vita dell'organizzazione e che, conseguentemente, non potevano essere
degratate al livello di semplice partecipante alla
banda armata, figura che più si attaglia a quei soggetti non investiti di poteri autonomi ma destinati
solo a compiti esecutivi con connotazioni di fungibilità.

Con il terzo complesso motivo il Bella denuncia il vizio di motivazione in ordine al giudizio di valenza delle concesse attenuanti generiche rispette alle contestate aggravanti nonchò la violazione dell'art.2 della legge n.304 del 1982 e dell'art. 4 del D.L. 15.12.1979 n.625 ed,infine,il vizio di motivazione in ordine alla entità della sena inflit-

Le doglianzeveltre radmessare esposte in forma del tutto generica, sono prive di qualsiasi fondamento giuridico.

Invero, per quanto riguarda il giudizio di comparazione delle attenuanti generiche ci si limita a denunciare la mancanza di motivazione senza indicare alcuna ragione per cui tale vizio dovrebbe condurre all'annullamento delle impugnata sentenza.

Va, comunque, osservato che tale giudizio, obbligatorio nel concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, resta affidato al potere discrezionale del
giudice di merito ed ha l'unico biettivo di adeguare la sanzione alla entità del fatto ed alla personalità del reo.

Per cui soddisfa l'obbligo della motivazione -

in mancanza di una specifica censura - il riferimente ai criteri di valutazione (entità dei fatti e personalità del colpevele) e al ritenute bilanciamente ira la cencessa attenuante e le melteplici aggravanti contestate.

A tale niguarde si impene l'esame del ricerse promoste dal Presuratore generale il quale contesta la
atessa concessione delle attenuanti generiche sestemuta, a que dire, da una motivazione inficiata da travisamente di fatte im quanta la Certe di merite avrebme peste en fondamente delle stesso le reficenti iniziali ammissioni dell'imputata nonche un presunta
ravoddimente, realizzate mediante l'invie di una momeria difensiva, contrastate da un atteggiamente di irriducibile contestazione della giustizia.

La deglianza, tuttavia, nem merita accoglimente perchè, ceme più velte affermate y la centessione delle circostanze attenuanti generiche cestituiscens la strumente affidate al giudice di merite per adeguare la sanzione alla entità del fatte ariminese valutate aelle sun componenti eggattive a seggettive.

In maneanza di apecifici ed abiettivi elementi di riferimente, il giudice, come prescriventi art. 52 bis GoP., pub prendere, im emmakarazione, al fini della concessione, qualsiasi companente del fatte e della personelità del rac che mon sia espressamente prevista, ende mitigare l'asprezza della sanzione astrattamente previata dal legislatere per il reate contestate. Seddiafa, quindi, l'ebblige di tale, metivazione che even sele gipatificare il corrette esercizio di un petere discrezionale, il riferimente alla condetta cel ree sususguente alla reate che, anche se nen idenea a realizzare diverse forme attenuatrici della responsabilità, denota un livello di minore pericolosità sociale e di possibile recupero del candannato.

Il ricorse del P.G. va, conseguentemente, rigetta-

Ritornando all'esame del motive di ricorse dell'imputate deve ancora rilevarsi la assoluta genericità delle ulteriori censure tra cui quella concernente il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena che, peraltre, il giudice di merite
ha giustificato cen l'espresse riferimente ai criteri fissati dagli art.132 e 133 C.P. e specificamente alla gravità obiettiva dei reati contestati.

Manifestamente infondata è l'ulteriore censura concernente la mancata applicazione della speciale attenuante di cui all'art.2 della legge 304 del 1982 perchè, a parte la insussistenza delle condizioni relative alla confessione dei reati commessi e alla completezza delle informazioni circa la struttura ed organizzazione della banda armata, difetta l'ulteriore requisito della recessione dalla lotta armata stante l'atteggiamente tenuto dal ricorrente nel corso del processo.

Per quanto, infine, concerne la omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art.4 della legge 6
febbraio 1980 n.15 va rilevato che la consura relativa è inammissibile in quanto, implivando la sua
concessione un giudizio di merito che non compete
a questa Corte, la stessa dovevacesero devoluta alla
cognizione del giudice di appello che, in mancanza,
non aveva expligo alcune di prendere in esame la
circostanza. Va comunque detto, per completezza, la

insussistenza della condizioni per l'applicazione di tale attenuante che richiede, per il sue configurarsi un comportamente attive dell'imputate diretto del incidera sestanzialmente sulla stessa attività crimineca sia per evitare che venga pertata a conseguenze ulterieri, sia prestante opera di fattiva cellaberazione per la individuazione e cattura dei responsabili, a conseguenze illi como

4)Brieschi Maria, Carla:

tori) rishiro nella pue Mentre per quante concerne il ricores dell'impu tata si è già dette traccando dei metivi cumulativa mente proposti dal difensore ufficiose della spessa, eccerre prendere in esame la censura messaldat Pro o tan erisc not a in mailcatuod e intross' in incuratore generale con specifico metive di ricerse. Lamenta 11 ricorrente che i giudici di merite sarehberenpervenuti alla assoluzione dell'imputata da alcuni episodi criminesi a lei attribuiti a tit le di cencerse a seguite di una erronea valutazione del materiale probatorie acquisite non tenende presente, in particolare; che, al memente degli accadimenti in questione, la imputata già era inserita negli ergani di vertice dell'organizzazione che aveys programmate, preparate e date esscuzione alla commi siene di quel reati.

Il ricorse, che in buona sestanza si traduce in aticona incin affav si tradico de sta incin affav si tradico de sta incin affav si tradico de sta incin acceptational de server rispette a quella operata dai giudici di merite con lo scepe di permente ad una soluzione centrappesta e inambissibile estretto de sta conco di acceptant da la questa sede di legittimità, è prive di fondamente ci fico operata de la metivazione della sentenza hericore acceptante acceptante de sentenza hericore acceptante de sentenza hericore de sentenza hericore acceptante de sentenza hericore de sentenza la propositionale de sentenza hericore de sentenza de sent

discriminata estensione dell'ambite di applicazione dell'art.llo C.P., risulta adeguata e corretta sotto il profile logico e giuridico.

Invero risulta aveuisite agli atti.e non centestate dal ricorrente, che la Brioschi, dopo avere contribuite alla costituzione della colenna ramana delle brigate resse.com Moretti e Beniseli, e partecicato direttamente alla consumazione di alcumi attentati (incendio auto Ferrati.ferimenti Traversi, Rossi.Cacciafesta, Perlini e Fiori), rientrò nella sua sede di provenienza (Milano) senza prendere parte alla attività suscessiyamente svolta, dalla colenna remana. Solo nell'ottobre 1978, a seguito degli arresti di Azzolini e Bonisoli, entrò a far parte del Comitato Esecutivo e del Fronte nazionale della lotta alla controrivoluzione, per cui le sone stati attribuiti.a titole di concorse,i reati commessi successivamente a tale epoca dalla colonna romana e precisamente l'omicidio di Girelamo Tartaglione (capi 16 e 17 R.G. 5/82),gli incendi delle aute Sarne (cape 18), Strinoli (cano 19), l'attentato alla volante IV (capi 20-22), la rapina Ferretti (capi 23-24), l'attentato alla sdorta Galloni (cari 25-28) sul rilievo che nella realizzazione di tali reati erane coinvolti i vertici della brigate rosse che avevano il compite di dirigere e coordinare le varie azioni eseguite dalle singele colonne.

Senenchè la Corte di merito, e su tale valutazione finisce con il concordare lo stesso ricorrente,
ha messe in dubbie che la Brieschi, in erdine all'emicidio Tartaglione avesse prese parte a qualsiasi
deliberazione poichè, verèsimilmente, intervenuta prima del suo inserimento pegli organi decisionali.

... Invece, e su tale punte non concorda actiticamente il ricorrente, ha escluse qualsiasi responsabilità in ordine agli, episodi deseritti di capi dal 18 al 24 del R.G. 5/82 trattandesi di reati decisi de eseguiti in via autonoma dalla celenna remana centrariamente a - quante ritenute in ordine all'attentate alla scorta dell'en le Galloni che sarebbe stata decisa in sede di Comitato Esecutivo di cui faceva parte la imputata che me à stata ritenuta responsabile a titele di concerse.

B', quindi, evidente la piena conformità/sul piano Logico, della metivazione alla valutazione delle erove operata dal giudice di merite monche la esatta applicazione dei principi che gevernane il concerse nei reati.

Il ricerse del P.G. va. suindi.rigettate.

5)Bregi Carle:

e <u>na de dise</u>lectivo en câscol i La vicenda erocessuale del ricorrente.con riferimento ai reati contestatigli. è simile a quella di Andriani Norma nel sense che le stesse entrò nelle brigate rosse e ne usch in epoca cerrispendente a quella della Andriani, per cui à state ritenute responsabile dei reati commessi nel periode di sua appartenenza alle brigate rosse mentre è state asselte, cen fermula dubitativa, dal cencerse nell'emicidie del dr. Tartaglione, proprie in relazione al mancate accertamente, in termini di sicura affidabilità. dell'epoca di inserimente nell'organizzazione crimi-

nale. La pesizione del Bregi si differenzia, tuttavia, da quella dell'Andriant per avere l'attuale ricorrente tenute un comportamento di dissociazione e collaberazione tale da meritargli il riconoscimento delle speciale attenuanti di cui al. 1º e 2º comma dell'art.3 della legge n.304 del 1982.

Hanne infatti rilevato le sentenze di merito , che il Brogi nei limiti delle sue cegnizioni ha rilasciate ampie dichiarazioni confessorie sui prepri comportamenti illegali offrende un materiale probaterio di eccezionale valere per individuare e colpire gli autort di gesti criminosi efferati per calpire i Emeccanismi" interni dell'associazione per qualificare iniziative anti-giuridiche su cui non si era mai riusciti a fare luce completa per delineare una rete di collegamenti in ordine alla quale si ipotizza un fruttueso sviluene delle indagini.

Ed è proprio alla luce di tale quadra seggettive delineate dalle sentenze di merite che si inserisce il grimo motive di ricorse cen il quale si denuncia la violazione di legge in merite alla attribuzione al ricerrente dei reati connessi alla banda armata a titele di concerso morale in conseguenza della erronea attribuzione della qualifica di organizzatore con il conseguente corollarie che la esclusione della responsabilità per i reati connessi determinerebbe l'applicazione della causa di non puni--bilità di cui all'art.l della legge n.304/1982 .-

Il motive di ricerse t, sele in parte l'ondate. A parte quanto già detto nella parte generale circa i problemi concernenti la qualifica di organizzatore della banda armata (case B-3) e ser la corretta applicazione dell'art.110 C.P. (cape'B-4) e rinviando alla già esaminata posizione di Andriai ni Norma in ordine all'epoca e alle modalità di in-1 1 2 3 1 1 1 1

serimento nelle brigate resse alla permanenza nel sedalizie e al successive recesse va rilevate con spacifico riferimente alla posizione del Bregi, che cerrettamente i giudici di merite hanne attribuite alle stesse il ruele di organizzatere. Tralaggiande di considerare il attività svelta de ricerrente abteriermente al sue ingresse nelle brigate resse , trattandesi di fatti che esulane dalla edierna centestazione - deve rilevargi che l'imputa te ha syelte un ruele men fungibile nell'ambite della handa, mantenende contatti non sele con gli elementi di vertice della stessa ma cen elementi di altre erganizzazieni terreristiche adeperandesi nella attività di protenziamente della erganizzazione criminesa attraverge l'agevolazione di centatti cen espenentiadel terrorisme internazionale. Il sue ruele di partecipazione, cieà, non ha avute carattere tipicamente esecutive ma si è spinte fine a cestituire la premessa per realizzare un incremente del piane evergive attraverse la cenfluenza e la cellaberazio ne di gruspi terreristici anche di livelle interna-Tuttavia la attribuita qualifica di erganizzatere della banda armata nen fa discendere autematicamentė, la responsabilità per i reati connessa fintante che nen sia dimestrate, ceme esplicitate nella parte generale che esista un rapporte di causalità materiale e psicologica tra la condetta organizzativa • i singoli reati connessi. Infatti la responsabilità a titele di concersa può essere attribuita sele eve si dimostri attravense la libera valutazione della preva, che esiste una connessione causale tra la contetta realizzata alle

interne della banda armata e l'evente conseguite.

La sentenza, pertante, limitatamente ai reati connessi (capi 16-28 R.G. 5/82) va annullata con rinvèe perchè il giudice di merite, in applicazione dei principi sepra enunciati e nella più completa e libera valutazione dei comportamenti attribuiti alle imputate, formuli un motivate giudizio in ordine alla eventuale responsabilità concersuale.

Alla luce di quanto dette e per rendere al giudice di rinvie la piena libertà di valutazione deve
accegliersi anche il ricerse del Procuratore generale il quale, in sestanza, denuncia il vizio di contradditterietà della motivazione in ordine alla asseluzione per insufficienza di preve del Bregi dalle imputazioni concernenti l'omicidio Tartaglione (capi
16-17) commesse nel periode di inserimento dell'imputato nella banda armata e monostante ne avesse riconesciuto il ruolo di organizzatore.

Con il secondo motivo di ricorsonil Brogi ha dedotto il vizio di motivazione in ordine ai criteri
di determinazione della pena facendo rilevare come
il giudice di appello, pur assolvendo l'imputato dalla più grave imputazione di concorso in omicidio volontario, si fosso limitato a ridurre la pena detentiva di un solo anno di reclusione.

La doglianza deve ritegersi assorbita nella prenuncia di acceglimente del prime motive di ricerse
in quante al giudice di rinvio viene rimesse, sui runti annullati che coinvelgone anche il reate considerato il più grave nella economia del reate centinuate, anche il potere di determinare la pena.

Ad evitare, comunque, ul teriori motivi di censura sullo stesso oggetto deve rilevarsi come il giudice

di appello pur ridimensionande la responsabilità delle imputate assolvendele dalla più grave imputazione di emicidie nen sele ha aumentate immetivatamente la pena pecuniaria da L.500 000 p articon con = il milita de de anaga di applicare di estentamente di purific 21 carros dell'artic della d'arre del 1982. arr Infatte Jermens base mer old interpreta mente fils tentate en cidle come vet cin concersous lit attenuan-Jesals Suit ald wire delile siteta Lagge or puteta are prienter sulle sente state aggravanti (sipilizie non. sectificate del sipplice di appellato à state firmate is and saids discretivations of the solls wish again SIDE PAPER TELEFORM 24 or 1/8 JATINIATES CAPER - 180 miles - 180 moth for 1 'article over arise of comic 8 senza tuttavia eperare la ulteriora diminucione stabilita del marconte comun del cutato ertal che pure era stata riconasciuta dal giudica dicarisa grada. ast mile accessional a filerance deliance laborazione. -I est chair and cit series considerate the history to res In sertious in as and Shake Par As is set a finester nella misura di anni uno di reclusione nenestante -ing a dingon the satellistic fore weter was munter care te otò che si è letto trattande delle sobellista bro-.qG31oPlisFieFieFedisindir piceres coresmontimile gipiere islingiscasterser ettenuenti generiche il) nic openiment of the vincela follongertinues in success alific feeti descidentiatio bresident che cidentate cendanna cen sentenza passata in giudiceta ricarren--diate to are sur restingarance it opensi, asserbitionello mase at incomposite of the mention of the rise regards at a man sorisingeride ruster alli ul tefiere retine compile que 18dSilderungianilnyirigidin mediyapiana ingastinggalla riteruta volontio origida nor lanttenta terallare

lante IV (cape 20 R.G. 5/82) per le cui valutazioni si rinvia a quante sarà dette esaminande il ricorse di Cianfanelli Massime.

6) GACCIOTTI Giulie:

Il ricerrente, eltre a riproperre in questa sede
la questione di legittimità costituzionale dell'ant.
201 c.f.p.in melasione all'art.24 della Cost.nella
parte in sui non presentatione dei metivi di impagnazione - questione che è già stata trattata nella parte
generale per dichiararme la non rilevanziolatezza
(cape 1-1)- ha dedette una specifica consura in relazione al giudinio di responsabilità, a titolo di
concerso merale, in tutti i reati commensi dalla banda armata di cul faceva parte.

Si assume, in sectamia, che il ricerrente sarebbe stată ritemute concerrente nei reati commessi da altri senna stabilăre, cen legice metivadiene, un repperte di commessione tra il ruele e le funcioni svolte nell'ambite della banda armata e i reati attribuiti

La censura è priva di fendamente in quante, a parte ciò che si è dotte trattande delle specifice preblema relative all'applicamiene dell'artillo C.P. (cape B-4), la responsabilità del Caccietti treva adeguata e cerietta metivazione nella impugnata sentenza che, sul punte, integra a completa quella di prime grade.

Invere nei riguardi dell'imputate la disquisitione sui limiti di applicatione della nerma sulla compartecipazione criminese è del tutte accadentes, peste che i giuditi di merite, con valutazioni che sfuggone al sindabate di legittimità e che del re-

Estermentermente desette dimentolificas sensuran hanne ratemuteo shemili Sacraerili mena selen kan priteri paten ma-_tariadeent coelden reservateen die aleman graviteit stit roa-. 11:00 000 PEOD to POST of the consider property and a tetrasione distrition fatting dwg attributioner and nova singodel sometheresta region exelupator por largin di rosse nel periode di temperiorementatione sellenez ni ilen di sertante: esetten questri efferaci de riogresbecare sedende a de pai enti fis ione enclare die frants -delle imprepater sprience , she ile aver respectabilità -off sail fardon in stal many somestains; dollar suo, nione; -- ndomiono, ale prognames ne li tipo middia non delli forzanicenciano de "avalui nontrandalla colorna cumanai i contecunts if anchoralisms throughouts call animals, ninttestes asses disserse identificate della cartificate ne della sentanza che spidsodio datare e eportintatatif effects a directed be reduced settle begans il ruple o se sende sentine produce no liceration della harder arrest al delicality in her volume and densignations are all account a--on the service to destroy the service to the service to the discrimenti pelossoperal projetatoreonia imposi--of to pill attinitie della ateasa a assel lattinità soneretamente spiegata per la realizzazione del programma servanistice entravara deterlación cambata escato--of No. Non-Bate ver new-ricensessoral fil and amounts, mateni **viole, e-messetitus, akla sunaveniene, ke**ir meri-mesi. o telli infetti citta alla senterimatene saterimie a fett is all material as another scientists be appealed while Gar--is adapted fall attacks add a remark licensclat attace--day mearing deliberation Galdeni also remines delle senteretstune dell'arrecodo min delania, l'enicidia di Itale Schettini, l'assalte alla sede della demograpia cri--settemedia di progresio con alla Unica enicidio do-



elter centi Mass ed Ollanu a 17 beiet des di Romatique sofficialitiq as deline area littricas di partecchantino - 1- 4 T tig ion I've Tantanahe din mass tan attendament in ordinari asi -tere fauditer mattaerbleger this relitate of unit Catolatti isses an electricist to tend there was the invited parameter ib rights! sometimen bette to know any common calling brights" resso mel periede di tempe belle metagoneo estimmet. at ibesa ètess terior esptéracementer par lés repidors corren-Prominer property and the term any designation of the ferrar Ar it ides menner 1909 valuents, aven 1919 Caberrates; etcl etc. truck more which trucking to bring the according 1 is he -ob destroyer ale experience so li bicoccidità premedit for ess lingence des chancehatent thee itiete it feetiments - sein commission ber bining in a language of the series of the series in a series of the series of topies service tilber ser identificate stadio entre territorio ne gelle sentanza che actelesamedatetes eperyficietatif effecter differentiate country of the companies of the land of the country of to state depost regist wereing after each activations in -s transportation transportation for complete training and the complete training and training an 1500 stroper tampettranar stere in this will be la Pacing the property of the proper -- tame of the talk of the armone are not personally to tamente spiegata per la reslizzazione del programmi derrations evictor address as a company of the -attentioned we have concern in his ministration at visity and with an element with the printer is the ina minimater and investment differentially into the and contract the resident that all the contract and a significant -in activities and a property of the property of the latter to - i westen of the prince and the fair photoste the tracers the Little pipe of the land of the land of the land in Schettini, l'assalto alla sede dell'a democraticado -as other ine and less the con the desires and citto da-

nuncia il visio di metivazione in argimerale oritava dis determinations de l'aquempl cristrian and point maitere ingáliferentén lá mistranilanso dalifiación delició reluctos alidanies datas biranianis el paramete que esichist chathouse lakes definited to option . You chief see of its festa Distandatust hou elder de glibetes historices i te be in todára emine lá i nemestica de como la final religio de la como la final de la como la com staudellanderry he saintituteresiane lebendeitientis palitable petares distributioned constant and the asl Cavani, dal Conisti, daldidamerati mandatimens podátáná ásnaklynt haktiúklaá tatábarábak knátales Licentire reiniggelois dedinebeltischrestiskeleiteleup Animoratification of the contract of the contr -stokendéendemi figélotatratitéineles par issecti ti connessi.ai sensi dell'art.110 C.P. (caso Beatiz travenniumie has presimi interine les les constituciones ser satthes daratos temperations to permittied and a strate. is festisele Lichmane giutities, asiān erganijās, onu ob benda armets benne una scorria autonomia in avento tutelane une diverse e distinte perettività giuriaica nen potendosi escludere la costituzione di bene La stude de stantage intendo para atama si des filles are son out of the comment of the commen 1 secrevante di cui all'artilla nel canta di cantalati concluse the sensor setting (Captage of the contone con riferimente allegent recessification de le les les ca incicazione della norma quendo l'oggette della circostanza risulti chiamente incividuate nel contate, per disattenderie, mella parte generale et

tates becommentationer to le minister dedicité de l'aliante _ista (cases belde per, arediba consernant codel supposted rielatione dedd artically of patio mediavathadidicaptel toldto on der le l'ammontate d'espoi le 2) apèro les quels ficale stancidiobanda armatacatribudes ad grupocalishuits _elie intetado de come como percisa de desta es delo Celebra del le up dal Wavant, dal Conisti, daldfitmaspati siglibistrapi politini (sambilos)ambrithi afteribusione duddefquelificandinorganizatori della la la impirata dela taleup Affineenalitinasuffeecodes bette perfect to the taking -ettennes in alle that is afteriaged to a second and a second and a second ti conmessi, ai sensi dell'art. 110 G.P. (cape Be4)13 dedektarihlofaciseldiidadaGabaniilmli'linecousi e Asturate il termine di prescrizinida pergatiane Lai. -miss Askalantisparisi est orta : tuckert asá skertanoveket _eliária par esta lithe sesceromi infostat só tirch sestitus reeletairweet is sometweethe laderwiethey twisterstituesde une, deglas plendate, entatter jacimato ile de date bidi banda armeta hanno una propria autanomia in guanto tutelene una diverse e distinte eggettività giuridica non petendesi escludere la costituzione di bang La posizione del presetti ficorrenti puo essere esaminata congluntamente in cuanto trattamenta decli l'aggregate di oni all'artalle mil Charles il stomi concluse in sense positive (gase 2) anosimiente cen riferimente alla mem mesessità di una specificationi de l'unioni les ca indicazione della nerma quande l'eggette della circostanza risulti chiammenta individuate nel contenute globale della contestazione.

nuncia il vizio di motivezione in certair ale cellege

ereficial vales impartition large part parte i rigiardio lai è

gonanter delide seriduantes conclusation di etatur richtes.

as flowe multaria ni beversi che svende ni esindoch die merricare and ifficience the tentile interior in the tentile tentile to the continue to the co to per alough to disconsiplication of and trappolation bala inche sir idiriar maniques i ede chichanda tangate carevista dale mertage comme doll for hall to Gall covered the little coldenia blinderseasine bereshoetella ich attalice oc partecipazione ca banda armata, prevista dal 125 1908un ideblo retenne certinele sai dangere che dingetyazio--weighted electric electrons wis spectations of last vari di determinazione delle pena essende mevideale sa -one ingreentlebersschages, if teltispietingerget anno -ostantwoginflatrandestage ibohtendertalizaten-Lingt about a la fact a la rest yest faintet innerente oistige to one senfare all innerent shande lemmetene cichique este plunique este en este con contra de la secon con contra de la secon con contra de la secon contra della secon contra de la secon contra della secon contra della secon contra della secon contra della secon contra de _need sanite only inda ; specificanth; supere juicing off; see set thinthigh banchemes sannye same of the base specifical da -aginetificanetleestesse genestes di l'handacamatelles-relete Abaltreliadioata temperanteminas asbanda _ammeta[sweyistandal:settadescessardellesstassecart. -oldforenessesta statestarestaresta edesecomenteabandagurbatespalaphalatengyantenfarangocatestocato ne violenta, che è valso loro neretampe ofiscatesta Ciò poste en ai esservatas pase: Aio frante esti esser-_habentlilmngumbood&;festordol;gaudice;fit;werste,secon_ tateria estand naturalisticanto. Sefettini letente ete. - o antenenaje i distinte o delden bri cote tre see i anche seo in -idizoitorgallagementergem apostiuline, esserveva dino-... i :: et un comma de l'acte, meti yasi pue, ceme, allag fermaniene dellachendeuerretereveneeren somseren mindie singus 1. 27 _perespe.encereberges identificates papers persogribili _menalments_s_che la mertecinemiama alla stessa fessa



de l'entreprise di beneroties de l'entre de dispersion de la constant de la les des de la constant de la consta to ner alought before manufacted the Street selections below ipde mi tot ler amedanet ale etimeset at ange te ettevista middiguid mettyes ione adjud thisiab brase britantes cas offeres not referentized sufferes preferiterioschia partecipazione i banda armata, previete daligione -bizanterene elegaterenia interteti me paratrali biak Coincilio election energies of the last of ri di determinazione della pena essendomevidente az on intractification of the contract of the set of the sett of the setter pertibited. 15 advoication 15 abbitionally motivate--olyd figer and the past tipe objects of a top of a top of a top of the state of the same - AB is ion official to the second of the se da laundtine differenterationalis estitute estatute da conferencia - - Pointo de la capación de la partituda de la capación de capación de la capaci not beinthithis beath and the appropriet beath and and the first the first section in the section of the sectio -- cranco movo de le tra de la disemplação de la capacida de la ca rejete jestrejtettesteste trespertiest estati eldennasseria stiera spectaturidadei va adresseritivo B madagurbatagais elabitas evertis fataros contactos elene vielentajohe è valse lere perefitaviàmissississis _nepentativerpressionietestarietestariestaries . nequato to 180 2 bard opening the tangents - Friell his loss his colo; -chicae materiage policies did appolice in the contraction -omin to present the state of the tent of the state of the state in the state of the state in the state of th -itibbegeellatic.9990 coetitetiarunitetabe centatitiidesignation of the property of the property of the party legrence carrier and legriffic at a page sore critical serelates territo least terrestantes directantes elected

-panetheeds reddintel valetylands requestion alignia leastampfecesitatini. supitantion sikeli bisciileafi -icometicationed administration of the company of the contraction of t Signification of Francis attended to the test of the tage of tage nate descriptions appearant variations and interest and in the same and in the me sek. iblanuacomminatarattitibase intrensethV.i -saravebrádessina gassarahosátátilháttalánátítátátá. Bere rigoresamente prevata e che. pur se non riesta -matiPoiss diresalementates invitation of the distance of the alocatemando amount 20 vento, encases paste ab taleventa irordistalis spiciolendolencesidos de la participa de la parti estimateneste. Besispet disentation and sensite attent violacionstantinos, susoter macetada zonageino ataia incheintenedodelävelinentestetätätätätetist s % . Tollogoi mara poé de Telle poe de la la profesion de la la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composici and and and a line and a least a l Les productes principales de la constant de la cons -disacticess. Sicrisatestive Sicrisates asserting -edecordments demococomococoto attematemental _iresiilorsepiiseties) succestinistriidaeniilorusii statesmententiale of a representation of the safetand of the s pångånddetratet atengang dirutt agtataleretationeretpi--odriběří gugutu, impovátosnodřnoskéhláhantosánkohlute. del delitte di ricettasione che pure destitatadite. geftedéilmanpenangmentéodiofittébliéensuypele-imandinitoke afttinithe halteshiftlikvisuuquum in mtuate penimedenérévéepentejási enelájaníjálánási annensofu. _refteetaarena! fereteaaspratestatestatestatestates _ssippomenterates attentations are income at the commentation of the same at t interna e internazionale delle State encorche seme Parimente infendati senerasmesteibuen gradungoel

166

Gayani, coldingerousing deducator les stèles ienco diedes Singiiloyds igaddo posignatione, imigridus o ele manantei ricemestiventer de llatsense dia ment municilità de ment standadl'arted09eCilma potivi shommer ragionis disess-__ coreità persone espece y maginatio consignicamente des to Var senerate on presidute and be consequences and pur -uphiliteneliperindiityttoolorgamee eetaenteetaevaransere rigeresamente prevata e che, pur se nen rienda of mugual 'Assusate o man preside : paeren probablis : wei welt aninterelle die alle casions; l'apportamente magnétices ingerdinegalla spictousagedellogcométrionicher l'implinemianes di apparamentation a la paressament de la principa del principa de la principa del principa de la principa del la principa de la principa del la principa de la principa de la principa del la principa de la principa de la principa del la pr afatto invinderabilecia, updosii, legittimithei referv R a telegricularies destacrilevares chemicaludicit dimpositou basses egglages siat pare the garant chet per _[ol'Investatiotlileren reservate relevierie (dalle ibende _(paranta privatellaringinnaigne dellicapaevità equal _hits.desaldigessa.Bloevidestanchecil esspertements distresses canadocomicado disente como semes de la compressión de -incopicersapiressiss) secretaintersi(farcus) isobenhue staterunabestelasteligalos vib persuabelicadenarung _indeversageres france de una antenena determinaciones che, preseggies dell'arrantouedvenstapparedetallisticolumn distribute the same the same to the same to the same the same to the sa del delitto di ricettazione, che purafessitatendalianni olacyvnánodáldáriátoljostánanaousyvansiláhetlay omiću dnomo gave marno nakogo nakili di pregesar ili neveno pastandasirèvaemantettilahalitasitilahalotanemangen depote of total stantage and second s zátilasousestesta ettertilaisperintantestes interna p internasionale delle State ancerche mend

Parimente infondati sometsembairibuia etaigapos

X

bere tresitudite ses betendes 1 toble Ocean resease serves -z inimat. cine elle large por el l'appril e l'appril de l'appril nce sensie pidgin stinilonean ideivis pioin pring was pertamente di recesse in quante; di frente generale. - waits emitter als transfronterial in some of recess for his sergered afire recordativities acres della frances pottodiski operatorista ori sa o actoracom alla actoracom de actoracom too allehatte atablese werestine amoire records plota diseastarionaliais talenteles de la contrata tone bive bive wetter at the selection motive continue di inin absolutiones sustitutes alle considera de considera - white if the printer strange with the strange was been also been been a second that the contract of the second in the second i to a presentate to very study (dispresent to each the fact he spreadom this feether the speeds has preadomented wall the constitute the transplantation of a light or necessary tell them. - Marie John Berther and Philade to To an Cole at the Constitute of the State of th - to all ale goo impérines 'de tra just estéchtouses années in . Donation agree also beautiful this telephone force age in comment entinger referinsiples the inchestions of lighticum. ANTENNATION OF THE PROPERTY OF esse non possene prospettarei francistaries fet felien el 6 Dietrop della le stratanbogie bi ettrole pids idnote le. men delphaneth me [192 gat also oracles tax [44.000 oracle town also . i who the west are net the selection of the selection o identification or restrict to the second or a second or restrict it. to introduce di resultativa principale di seria de como di di semera idadi atmi saati ka si aktooba ali anani kan niramat appairmithis dad polisias, herdrer eractichis dieugt gast die times in administration of the following the property of the party of prodotto o ve quindi vista alla Sidos avinas constis cial aria citationati de la cia pia rela nastri linguat accuriumi rela ran-- The same of the state of the



- zhiografia de cienta esperita i esperita de compara de compara esperita el compara de accomple plight digitaries the total patest states and portamento di recesso in quanto; di fronte ad ant de-- Ald of annered a special interest of the second s als long the local thousall into room dalls bureaund where the spreading of the second color of the spread of the color of the spread of th -me aligh atta state on spirate appoint aligh aligh complota disessississes dakk immutato dakka danda sama teall metive, typical immunications polyberasti-_fritage_area statements ment forest in a complete and 1 similate de essellación establecimiente de eletiquia -actual de top of troop the vellurar file and one tampe have a to a province date da une montante (dissociatione del--ile that to tarnot a intelle intelle intelle in procession. -mai the manual the special past is a likely or a described by the special state. - colden transporter and productive transporter and the color deposits and the color a _f. F. When become the tide the partie and the setmore the animor added about this idded and Louis each passing t ecrement refer terelizate for the technolizate of his delications. _me while it is not being the contract of the esse non pessone prospettarquipende igrica inclui el s reigner dere it englighten it describe the right plants of when arbein art; he less call the problem in less one property they sterentation of a party at metical old fining ministration and name i. is therefore remarks the present of de lance d'engles de la concletada de la colombia d kenne de jerdin erak berekterin in pel inne inne ideklevenne c arrest with the description, as also seem to be invertible to the contract of the contract o trend in administration of the colorant from the first and the colorant in the produtto e va guindi vista alla Sidie evissa quindi -civil as emiliaren de tal asa pre apret appret proprié pronuent aferen.

e province and a province that company is the last province of a last province of the last pr

Entranbe le proposizioni non sone accettabilitatio menten see etrinhens expitueries ente (l'ashite sin applicattitute official adapting the study of the cattitute adaptic modern denote to mail by spatter ignored distributes blat discrete linear tel elia etislamentimbili a pellimpantat emperidatat enfelim incel tem enistationerale adadamentitativalistic, atmenty federalis et the six shortestatere the city estimate a common to estate Do Sharricate consideration and transported and transported and the second and th dakka or igindisi siekka el ettu sasietti, ka ofennandi eti tale propositions incomment of wive orbits and for the mobile Years the additional manager the same the property that the over the court of the c -maintenanto, pli eneva faut è abbiente: essifici a sense E et sa cekalcha dichimenisma legaricoanti espia ataba paga the representation of the attenual of attenual parties and the parties of the contract and De la continue de la constitución de la continue de la charge was graft alger dans chalconnects pranganually - identico for absente operationes al la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contr the distriction of the exidential employers by the delivers of Le cliege detente sinceta last une chi rieges itemperate al and branchistan the enterentitie dealths remediates excitatificas. dell'art.1 della Legge m. MC61982 planagginatione men à feapperter cetobies de proposante recenvientiques melle et eoles shared beard the calculated parties and development one il sindice complitionnes als consequires the chest male negranese coveri, éc emplese l'actualiste e stait apen, il lusti control perfect that descents in the executive and the state of the control of th

l'attenuente di cui ell'art.2.



Le tonovidade electroneni tist desende, allar sinued raterida configurate advanta presentation resemble in configuration in continue mate, tien acceptatic de manure estate l'alle tre l'étate de l'alle que en l'alle que en l'alle de la company de la company de l'alle de la company de oles pper chie such appell desti l'itali phispens idelle rein cille d'esouther about one contributes and the forest back that the representations e sull'erganismentene mabbi descrimentamine and billus Entrambe le proposizioni non sono accettabilitati interpretation of the last and the second of - but should estimate the statement of t i appropriate the selfer incord of the feet of the selfer of the selfer of in a significant significant constitution of the constitution of the last in t s: he estate discontinue with the M. I. a. a. morting in the his action of - soled on and contracts a Profit traction by all a such a recognized reads laber colds. componential control of the comment of the control intides a intrinct tilefolm of the textost of beneformed that tale propositions linestranson adquirvoughts admirish shelling a color vere In the property of the sent the sent of the part of the part of evidence de la company de la la company de l ka colorido dicolalizada de colorida e colorida e colorida de colo di comprenditto cristalismo de la citalismo de la comprendita del comprendita de la comprendita de la comprendita de la comprendita del co -drie tre brecidencia di Welterista escarbestimente oc ally waster reigns control to be to be the live about of e informe (poprátosto constitucion de la illa rete dos interior -into this estadoremiven amount of the contract of the contrac Le cité mount de martie tent table attende mirache en mile el exilination orangement of land to distance or the second second and appeal disc note projetti della Lagge te. MEGARIA la republication della la tra lles - and selection of the control of th Clara control to account he was invitable its discover chart one -inling them with opening by trose prin composity year actionis. It that it to the initial and initial and another or of they are an annual conford as particular against the constant of l'attenuente di cui all'art.2.

8)_Ceriani Sebregondi Stefane.

Il ricorrente è state ricenesciuto respensabile di partecipazione a banda armata ai sensi del 2º cessa dell'art.306 C.P. sulla base dei seguenti elementi valutati dalle Corti di merite:

a) la installazione nel maggie 1976 di una tipografia in via Renate Fucini gestita insieme a Triaca Enrice;

b)il traffattante; nel marze 1977, del marchimari tipegrafici nel lecali di via Pio Foà eve il Triaca, in piano accerde con il Moratti, aveva aporto la tipegrafia destinata a soddisfare le esigenze delle brigate ressa;

c)il rinvenimente presse tale ultima tipografia di una cartolina che l'imputate nel 1975, avrebbe inviate da Copenhagem a Barbara Balzerami;

d) le state di latitanza dell'imputate;

Centre tale valutazione inserge il diffusere del Ceriani Sebregondi con il prime metive di ricerse per denunciare il vizio di metivazione e l'errere legice-giuridice compiute dal giudice di merite nella ceerdinazione dei suddetti elementi indiziami, emettendo, peraltro, di valutare circestanze contrappeste di valore prebatorio decinivo.

La consura è fondata.

Nen v'è dubbie che la preva per indizi può essere assunta a fondamento della decisione, per il principie del libere convincimente del giudice, nen fissande l'erdinamente ptecessuale limiti di preva, ma
è sempre necessatie che essa scaturisca da elementi ebiettivi detati di significate univece e convergenti tutti in un'unica direzione, che diane quella
stessa certesza giudiziale che è date desumere dal-

la prova diretta. E la motivazione della sentenza deve dare centezza di tale precesse legice sia mella valutazione di ogni singole indizio che mella concatenzazione legica di tutti gli elementi indiziari per dimestrarne la cencludenza ai fini del grade di certessa raggiunta.

Orbene la circostanza che l'imputate abbia aperte una tipegrafica in via fucimi nella quale avrebbe
prestate la sua epera e cellaborazione il Triaca ha
scarse significate indiziario, rispette al thema prebandi, se nen si ricollega al fatto che quella struttura era stata utilizzata dalle brigate resse e che
il Triaca fesse già inserite nell'erganizzazione
criminale.

Anche il seconde elemente indiziarie è state assunte a fendamente della preva di respensabilità
sulla base di un'affermazione apedittica eltrechè
equiveca. Invere il trasfermente dei macchinari tipegrafici mel locali di via Pio Peà, gestiti dal Triaca ed effettivamente destinati alle esigenze delle
brigate rosse, men può essere estrapelate dalla valutazione di tutti gli elementi che accompagnarene tale trasferimente e, in particolare, dalla cessasione
centemperanes dell'attività da parte del Ceriani
peste che men risulta che questi abbia frequentate
i nuevi lecali.

Nè assume particèlare valenza, ai fini di cestituire tale cellegamente, il rinvenimente di una cartelina di saluti inviata dal garinti alla Balzerani: a
parte la considerazione che si tratta di una cartelina inviata nel 1975 e cieè in epeca di gran lunga
anteriere ai fatti presi in esame, basterà rilevare

che il sue rinvenimente è, semmai, probante della frequentazione della tipografia da parte della destinataria e del marito di questa Karini Antonio, ma non del mittente che, evviamente, non me fveva la disponibilità.

Asgume, invoce, un diverse e più consistente valere indisiarie le state di latitanza dell'imputate,
assunte in coincidenza con l'inisie delle indagini
susseguenti all'emicidio dell'en, le Nore essende evidente che il giudice, nella sua piena libertà di
attingere il preprie convincimente da tutti gli elementi processuali, può richiamarsi anche alla condetta dell'imputate contemperanea susseguente il
reate.

Ma è evidente che tale indizie, per la diversa e centrapposta valutaziene che può discendere da una scelta difensiva quale quella di evitare una lunga e penesa carceraziene preventiva, nen è da sele sufficiente per fermulare un giudizie di celpevelessa cen i requisiti della certessa precessuale, eve nen sia suffragate dalla cenvergenza di altri elementi in mede che dalla lere cencatemaniene legica discenda la preva giudiziale.

La sentenza va, pertante, annullata con rinvie per una completa ed adeguata valutazione degli elementi di preva a carice dell'imputate.

L'annullamente rende superflue l'esame degli ulterieri metivi di ricerse cen i quali si deduce la vislazione dell'art.309 ced.fen. e il visio di metivasione in ordine al diniego delle circostanze attemuanti generiche.

Mentre, invere quest'ultima censura incide sul giudizie complessive del grado di responsabilità e delnem può che ribadirsi il principie espresse dalla impugnata sentenza che, ai fini dell'applicasione di tale causa di nen punibilità, il recesse dalla banda armata nen sele deve essere attuate prima che sia commesse alcune dei delitti per i quali la banda armata venne formata ma deve essere rigeresamente prevate.

9)-Cianfamelli Massime.
Il ricerrente è state ricenesciute respensabile

: la cerrelativa sanziene e non può quindi che esse-

re rimesse alla valutazione del giudite di merite.

per quante riflette la cielazione dell'art.309 C.P/

Il ricerrente è state riconesciute respensabile eltre che del delitte di banda armata, di tutti i reati connessi al sequestre e all'omicidio dell'em.le More, all'emicidio del dr. Tartaglione, all'incendio delle aute Sarne e Stripoli, all'attentate alla Volgate IV, alla rapina Ferretti, all'attentate alla scerta Galloni. Il giudizio di responsabilità è fondate, tra l'altre, sulla piena confessione dell'imputate che, per avere manifestate la propria completa disseciazione della letta armata e per la concreta cellaberazione prestata fin dalla fase istruttoria che ha consentite la sceperta di depositi di armi e la individuazione degli auteri di numerosi reati, ha beneficiate delle speciali attenuanti previste dalle art. 3, comma 1º e 2º della legge n. 384 del 1982, con la conseguente netevele riduzione della sena in rap-

Com il prime metive di ricerse viene dedette, sia pure in ferma alquante generica, il visie di metivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, a titole di concerse, mei regti commessi dalla banda armata

porte alla gravità dei delitti attribuiti.

(Z

in conseguenza della attribuzione della qualifica di organizzatore della stessa, fondata sulla apodittica affermatione che si trattava di un "elemente di spiccas"dell'organizzazione criminosa.

-- E' evidente che ancerche non specificamente enunciata, la deglianza si riferisce alla attribusione della penale respensabilità per i fatti commessi in relazione all'azione di sequestre ed emicidio della en.le Here facende leva sulle dichiarasieni delle stesse ricerrente che sarebbe state ingerite nelle brigate resse mell'aprihe 1978, quande cieè la strage di via Pani, nel corse della quale era state operate il sequestre del parlamentare era giànavvenuta. La deglianza cieè nen può interessare i fatti - tra cui l'emicidie Tartagliene e l'attentate alla Velante IV. per nen sarlare degli episedi mineri - ai quali ilaGianfamelli ha materialmente partecipate ed in ordine ai quali appare un fuer d'opera valutare la pesizione e il grado di partecipazione nell'ambite della banda grasta, anche se men può discemescersi il sue ruele erganizzative e l'espletamente di una vera e prepria attività diggestione che centraddesne al ruele di semplice partecipe cui vengene demandati, di velta in velta, mansieri equisitamente esecutive.

Per quanto, invece, più specificamente attiene alla ritenuta respensabilità per i fatti cencernenti il sequestre e l'uccisione dell'en.le Mere, va rilevate che essa men è stata affatto desunta dalla semplice attività di erganizzatore della banda armata, ma.in maniera giuridicamente cerretta, del centribute recate alla cemmassione dei reati; e ciò facende cerretta applicazione dei principi che regelane la cemparteci-

pazione criminosa.

Infatti,mentre per quante concerne il delitte di sequestre di persena, trattandosi di reate permanente, è del tutte irrilevante il memente di partecipazione essende sufficiente che l'apperte causale sia intervenute nel cofse della consumazione del reate e che per quante concerne il delitte di emicidie del parlamentare la impugnata sentenza ha dimestratà, cen valutazioni incentestabili, che il Cianfanelli era già inserite, a piene titole, in quella brigata Università cui erane stati demandati specifici compiti finalizzati alla drammatica seluzione della vicenda, la critica si restringe esclusivamente alla fase imiziale del sequestre di persena realizzate mediante la barbara uccisione della scerta del parlamentare.

Anche sette tale prefile tuttavia la sentenza nen merita censura, peichè, cen valutazioni che sfuggeno al sindacate di questa Certe, essa ha ritenute che il Cianfanelli, ancor prima del sue erganice inserimento nelle brigate resse, era attivamente impegnate, attraverse collegamenti cen persenaggi di rilieve delle stesse, nella preparazione di quella azione, che, nel pregramma eversive, deveva rappresentare il punto più qualificante della "campagna di primavera". Infatti le stesse Cianfanelli, eppertunamente attivate dalla Libera Emilia, aveva aprtecipate alla esecuzione di tutta l'attività proparatoria tra cui una accurata indagine sui movimenti, in ambiente universitarie, del parlamentare, al repefimente delle autévetture reputate necessarie ser l'impresa ... infine, alla gestione di quell'auto Renault ressa che doveva eggere utilizzata quale macabre ricetto del-

R

le speglie della vittima. Se quindi nen può essere messe in dubbie il contribute materiale date dal ricerrente alla realizzazione dell'impresa, altrettante chiara appare la compenente psicologica, essende etate ben evidenziate, dagli elementi delle brigate recese che dirigevane tale attività, che essa era meccesaria in vista di una gressa eperazione contre la democrazia cristiana, mentre da tutti i decumenti delle brigate resse, ben neti al ricerrente, emergeva, sia pure in mede implicite, che aggetta di tale asieme era preprie l'en.le Mere.

Del pari infendate è il seconde metive di ricerse con il quale si consura la metivazione delle impugnate sentonsa in relazione alla ritenuta velentà emicida con riferimente all'attenuate alla Velante IV (cape 20 del R.G.5/82).

B' evidente che l'esistenza e mene della velontà emicida cestituisce il risultate di una indegine di fatte rimedia all'appressamente del giudice di merite che è insindacabile quande è sofretta da una legica ed adagmana valutazione delle risultanze precessuali. Infatti la difficeltà di cogliere in determinati casi la intensione emicida sta nel fatte che cesa rappresenta une state d'anime, una situazione velitiva che sfugge ad una determinatione diretta e positiva per cui soccerrene, alla sua individuazione, quegli elementi che, attemende alle medalità dell'azione, consentane la ricerca del fattere psicelegice.

Nell'aziene in same, cui il Cianfanelli ha materialmente partecipate, i giudici hanne affermage la sussistenza di tale velentà emicida prendende in esame il varie succedersi dell'attività criminesa fin dal prediterie agguste alla pattuglia della pelizia penende in evidenza ceme, depe il lancie di alcune Mettiglie incendiarie centre l'autemezze su cui
erane mentati gli agenti D'Ingw e Garefale, gli imputati aprivane il fuece cen una pistela cal.9 parabellum e cen un fueile cal.12 attingende il suddette Garefale cha, sele riparandesi dietre un vicine caselare, peteva evitare più gravi conseguenze.

Tale puntuale valutazione fa venir mene egni oritica sulla ritenuta idencità e nen equivecità degli atti pesti in essere dal mementa che esse devene essere valutate; cen riferimente all'evente, anche dette il profile del dele eventuale.

Con il terse metive di ricerse, infine si consura il giudisio negativo espresso dai giudici di merite in ordine al diniego delle circostanse attenuanti generiche.

La degliance è prive di giuridice fendamente in quanto il ricorrente nel prespettare gli elementi che il giudice avrebbe emesso di considerare; neme può far altre che richiamare il compertamente precessuale caratterissate dalla confessione, dalla disseciazione della letta armeta attuale e permistante e cieè elementi che seme stati già presi in esame al fine della concessione della speciale attenuante di cui alleart.3 della legge m.304 del 1982. Le attenuanti generiche, invece, hanne il lere fendamente mella incidenza di circestanze diverse da quelle già favorevelmente valutate e che spieghine la lere influenza nel giudizio tese ad adeguare la sanziene alla obiettiva entità del fatte.E. sette tale, profile. la sentenza fa riferimente, per giustificare il diniege, alla melteplicitàndei reati, ancerchè inificati nel vincele della centinuazione, a alla

personalità dell'imputata caratterizzeta, prima della dissociazione, da una propensione verso il terreriamo eversivo.

10)-De Luca Alessandra.

L'imputata è stata condannata per il regte di banda armata ai sensi del prime comma dell'art.306 C. P. mentre è stata asselta, per nen avere commesse il fatte, da tutti i regti compossi.

La sentenza è stata investita, sul punte, dai ricersi sia dell'imputata che del Precuratere Generale: la prima denuncia la vielazione dell'art.306 prime comma C.P. ed il vizio di metivazione sulla attrabuita qualità di erganizzatrice della banda armata, mentre il Precuratere Generale ravvisa un vizio di contradditteriotà della metivazione tra la attribuzione all'imputata della qualità di erganizzatrice della banda armata e la asseluzione, con formula ampiamente liberatoria da tutti i reati connessi.

In punte di fatte la impugnata decisione ha ritenute che la De Luca, inserita in un ufficie giudiziarie quale la Precura Generale presse la Certe d'Appelle di Rema, particolarmente impegnate nella repressione del terrorisme, venuta a contatte con esponenti
della brigate ressa, quali Salvatore Ricciardi e Brune Seghetti, si era prestata a fermire ai predetti;
su lere richiesta, mumerosciinfermazioni concernenti
vari magistrati di quell'ufficie, le lere abitudini
di vita e i sistemi di sicurezza adettati:infermazioni che non erane state utilizzate in relazione
ai reati attribuiti per cui deveva escludersi la
sua responsabilità in erdine agli stessi.

S

Alla luce di tale ricestrusione dei fatti è evidente che privendi fendamente è il ricerse prepeste
dal Precuratere Generale perchè la Certe di memite;
facende cerretta applicasione dei principi giuridici
in tema di cencerse nei reati; seconde quante è state chiarite nella parte generale (cape B-4); ha escluse ha respensabilità dell'imputata in erdine
ai reati cennessi peiche nessumvrapperte di causalità materiale e psicologica era evidensiabile tra la
cendetta informativa pesta in essere ed i reati che
le erane stati attribuiti a titele di cencerse merale in quante realizzati in danne di seggetti diversi rispette a quelli cui si riferivane le informatieni fermite.

Merita, invece; accegimente il ricersepprepeste dall'imputata in quante la impugnata decisione fa discendere la qualità di organizzatrice della banda armata dalla semplice adesione all'organizzazione terroristica piutteste che dall'attività in concrete pesta in essere. Essende quest'ultima essenzialmente realizzata attraverse la fermitura di netisio; peraltre a richiesta di brigatisti ressi; eccerreva dimestrare nen seltante la nen fungibilità della funzione svelta ma che quell'attività si rivelava essenziale per la vita e l'operatività della banda armata.

Infatti, come si è già dette mella parte generale (cape B-,3), la qualità di erganizzatore della banda armata deve essere valutata in relasione al ruele svelte per assicurare la vita e l'efficienza della erganizzazione e deve presentare connetazioni di non fungibilità nel sonse che essa non pessa da altri essere esercitata.

La sentenza deve pertante essere annullata, sul punte, cen rinvie al giudica di merite per una cerretta valutazione del ruele svolte dalla ricerrente nella banda armata di cui si tratta.

11)-Faranda Adriana e Merucci Valerie.

Nell'interesse di Faranda Adriana e Merucci Valerie il difensere denuncia un vizie di motivazione
della impugnata sentenza sia in erdine al giudizio
di equivalenza delle concesse attenuanti generiche
ché, secondé, il ricerrente, avrebberé devuté essere
dichiarate prevalenti, sia sui criteri di determinazèone della pona per il "reate base".

Nella dettagliata espesizione delle reagioni si sostegne di faleccensura il valente difensere, eltre a denunciare la emessa risposta del giudice ad una esplicita richiesta formulata con i metivi di appelle; fa leva particelarmente sull'atteggiamente assumte dagli imputati durante la prigionia dell'en:le Mere e sulla attività svolta per salvare la vita dell'estaggie, sull'abbandone da parte degli stessi dell'organizzazione criminesa, sul ripudio della lotta armata manifestato apertamento aurante la detenzione ed infine sulla confessione dei reati commessi e sulla cellaberazione prestata "per la ricestruzione dei fatti e per la conescenza della ideologia; del programma politice, del medus operanta e della struttura delle B.R.".

, Si centrappène a tale proposizione difensiva il ricerse del Procuratore Generale il quale censura la impugnata sentenza preprie cen riferimente alla concessione delle circestanse attenuanti generiche che, seconde il ricerrente, sarebbe discesa da una erronea valutazione del comportamento provessuale

degli imputati trascurando ogni riferimento alla gravità dei fatti e travisando il contenuto e gli effetti della condetta precessuale posta in essere tardivamente e per meri fimi utilitaristici.

I ricorsi, per la loro evidente connessione legica. vanne trattati congiuntamente.

Va subito dette che ètpriva di giuridice fendamente la doglianza del difensore in merite alla morivazione del giudizio di equivalenza espresse a norma dell'art.69 C.P., in quante il giudice di merite, nel procedere al bilanciamente dell'attenuante con le contestate aggravanti, ha giustificate l'esercizio di un tale tipice petere discrezionale comparande la condetta susseguente il reate (art.133 comma 2º n.3 cod.pen.ìcon tutti gli altri elementi di valutazione previsti dalle stesse art.133 C.P. tra cui la gravità dei reati e la capacità a delinquere degli imputati.

Ciò vale, naturalmente, anche per i crittini seguiti per la determinazione della pena che non petevane prescindere dalla considerazione che la questo
processo, l'attività terreristica di tale coppia criminale ha disseminate il sue cammine di ben otte emicidi, vari tentati omicidi e ferimenti gravi eltre
alla commissione di numerosi e gravi reati connessi.

Nè incombeva alla Corte di merite una diversa e ulteriere vantazione poichè, come ricerda le stesse difensere, la motivazione della sentenza di appelle va posta in penasione ai metivi dedetti che, per espressadisposizione di legge, devone essere specifici. Nel case di specie i metivi di appelle, in piena sintenia cel compertamente precessuale degli imputate



ti nel giudizie di prime grade, erame tutti indirizzati a contestare il giudizie di responsabilità anche se nelle cenclusieni, in via suberdinata, veniva sellecitata la concessione delle attenuanti generiche da dichiarare prevalenti, senza effrire alcum argemente che impenesse una precisa e metivatancenfutasione; da ciò discende che il giudizie di equivalensa è state frutte di un'autonema determinazione del giudice ancerche ebbligateria per effette della concessione delle attenuanti generiche.

Rutte le altre considerazioni svelte nel metivo di ricerse attengene, essenzialmente, ai criteri di valutazione per la concessione delle circostanzo attenuanti generiche alle quali la sentenza ha date pesitive riscentre e, pertante, non si riesce a cogliere il significate della deglianza a mene di non dever afformare l'inaccettabile principie che il sele fatte di ricensecore tali attenuanti determina; sub piane dell'equilibrie, la lere prevalenza sulle contestate aggravanti.

Ben più razionale è, invoce, il ricerse del Precuratere Generale il quale lamenta che la cencessione delle attenuanti generiche è stata fendata su presuppesti inidenei a formulare un qualsiasi giudisie di benevelenza.

Deve anzitutte esservarsi che le circostanse attenuanti generiche, al pari di qualsiasi altra circestansa aggravante e atgenuante, cestituisce un elemente accidentale del reate e che, pertante, anche se
il criterie di valutazione nen può essere ancerate
a schesi rigidi per la pelteplice varietà dei compertamenti umani, esse vanne, in concrete; rappertate

scene sulla sanzione tipica nal sense di variarme
l'entità; hanne cied cene effette, per velentà espresa del logialatere, di medificare la sanzione nella
qua pravisione legale e, cene espressamente prevede
l'art. 62 bis G.P.; espe vanne ricercate nella esia
atonsa di circostanza diverse da quelle previete
dall'art. 62 G.R., reputate tali da giustificare una
diminusiona della sanzione stessa.

al reate in quante aggiungendesi agli elementi co...

stitutivi dell'azione vietata dal presette influi-

Et ovidente come il richiano ai ariteri finati
dall'art.6133 G.P. per disciplinare il petere discrezionale della giudice di determinare in commette la
entità della pona, stabilità dali legislatore in un
minàmo ed un macaine, neme di sufficiente eve manchi
la dimestrazione che gli elementi premi in commiderazione abbiane avuta influenza sulla struttura ti
pica del reate ed in particolare sulla sanzione ri
tanuta troppe aspra in relazione alla concretenza
del fatto ofininese vagliata nelle sua componenti
hateriale e concettiva.

dessiene de tentense impugneta ha fondate la comdessiene de tali circostanse attenuanti generiche
sul fatto che gli imputați erane useiti delle brigote resse ed avevane successivamente assunte un chiare attoggiamente di ripulia della latta aranta; avevane finite del edufessaru le prepriu responsabilità
formende un consideravele apporte alla giustisiaper la ricostruțione dei fatti e per la conescense
della ideologia del progette politice, del medus aporandire della struttura della brigate resse-

Le stesse difensere, sia pure at fini più sepra evidenziati, enfatizza tale valutazione per cui, an-

che per ricondurre nella sua giusta ottica la realtà precessuale, appare eppertune svolgere àlcume considerazioni su elementi di fatte che il Procuratore Generale ha peste all'attenzione di questa Certe Suprema.

Per quante invere concerne l'uscita degli imputati dalle brigate resse - chemente peraltre deh tutte insignificante ai fini di un effettive abbandone della letta armata essende emerse che gli stessi imputati cestituirene un preprie gruppe armate denominate Movimente Comunista Rivoluzionario (MCR) che addirittura sepravvisse ed opera eltre il lere arreste - le stesse decisioni di merite danne atteceme tale recesse fu tutt'altre che spentamee ma che; invece si realizzò attraverse una fuga accempagnata dall'asportazione di varie materiale e decumenti, di danare ed armi tra cui la inseparabile e micidiale Skerpien utilizzata in melteplici fatti di sangue, depe che i vertici delle brigate resse avevane settepeste ad imchiesta i due imputati sespettati di cellusioni cen setteri dell'Autenemia che perseguivane una diversa linea strategica per la realizzazione di analeghi sceni eversivi. A tale preblematica è strettamente commesso l'atteggiamente; settelineate mel metive di ricorse degli imputati; assunte in relazione alla decisione di sepprimere l'on.le More che vuele essere proposto como una dimestrazione del raggiunte livelle di disseciazione da certi criteri di cinica brutalità e che invece come con maggiori elementioli cenescenza avevanà ritenute i vertici delle brigate resse, rappresentava la manifestazione di evidenti cellusieni cen altri ambienti extraparla-

contrasti ideologici intestini che mila hanno a vedere cen il ripudio della latta atmatala stata (Alm) orrenolizzioni stelmano communicati etata pretetta e agevolata preprie da espenanti dell'are orol fi erole eseco de esexverses amorimidas de dell'Autenemia che precurareme lere il camede e se grete rifugio nell'appartemento di viale Giulio Co sare; nessun dubito sussiste sulla cessionte e vola stambedecca susi con correctita dunitari il correc-taria partecipantese degli imputati alla mocisiona la, frammoco e distrorma cirer il cominarroqua lisa dell'estaggie (episedie d'altrende verifiquest bute materiale date alla esequaieme del reate sele -ree engysys essor eragito elles leitres 1 edo equi rate preprie del Meruset che per demistre le inde-vincement sub dische una lica l'estre ses incimilles gini camminà sulla sabbia con le scarpe della vittà nellassidati al reg. Adgelerte sent persont una se reaction series considerare come; con eccessive distinctive in action processes to the series of the ta sulla uccisione di Mere che ur presidende del distributione della teputetti, assunto in relevione presse politice che da esse derivava sette il prefile samale si configure came un delitte di amicidio amcorche accrevate transurande comulatamente - pre prie al fini che qui interessume il presse di se menele l'eleger no enco, covin, ele e della liri de que pagete de cinque vittime innecenti destinate; cile l'eleve i almestit acavera amesonese de l' senza giarneti strumenti e sprevvisti anche di una opecifica preparations, all'asselvimente di un comp apecifica preparatione, all'asselvimente di un comp afraquetto itocidas italis acc incinui co itacsivo

te Mell'interense esclusivo dello Stato; escessimo

mentrafi della Capitale che centande su una mariada

di appeggi e "pretezioni" (sulle quali per una mi noo emunia electora conucresco enecen electora de

gliere wenescenza sterica di quei tristi anni di

di competenti luce completa) corcava di afruttare

mede diverse la epermiene criminent, presciidande

in egai case, della serte dell'estagrie. Se infatti!

nom si può dimenticare che la "faga" della commisamenta lecittelle no la tatt la commissione orizi

pienbeiè de suguraret sia fatta melle opportue

tra via Fani e via Stresa la mattina del 16 marze 1978 per peter realizzare l'eperazione di sequestre. .Ad eliminare, del reste, qualsiasi dubbie sulla propensione degli imputati a salvare la vita delle l'estaggie ed anzi ad incrementare le ragioni di perplessità circa le effettive metivazioni di uma scelta che prevedeva la pretrazione del sequestre milita ·la ulteriere spietata attività criminale pesta in essere depe la conclusione della vicenda di cui si è parlate e preseguita fine al memente del lore arrestere tra tali episedi mempud esserettrascurata la preditoria aggressieme mortale ald dr. Girolame Tartagliene che le sentenze di merite definiscene un servitere delle State e della Giustizia ueme mite e in-'difese, all'epilege di una carriera di studie in massima parte dedicata al miglioramente delle condizioni di vita dei detenuti, assassinate da un commande capeggiate dalla Faranda.

Hanne, ineltre, i giudici di appelle, sempre ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, date grande rilieve alla confessione resa dagli imputati e all'apporte date alla giustisia perla ricestruzione dei fatti e per la conescenza del fenomene brigatista.

B' evidente che tale valutazione, così come formulata, è estranea al contenute delle circostanse attenuanti generiche, che, ceme si è dette, debbene esercitare la lore influenza sul reate per settelinearne la affievolita gravità peiche, altrimenti, nen si spiega la ragione logica per la quale tali attenuanti sene state negate, peraltre cerrettamente, a quegli imputati che hanne tenute una condetta ispirata al rifiuto della lotta armata e che, in epeca mene gespetta

hanne recate un netevele contribute per la repressione dell'eversione s del terrerisme Inveceiper riconescere tali meriti che men pessone annullare sul piane giuridice e merale la gravità dei delitti casmessi.il legislatere ha emanate une speciale prevve dimenta (la:legge-m.304 del 1982)la uni applicantene suberdinate alla verifica di specifici presuppos sti.ha um campe di operatività temperalmente circescritte.Oltre i termini di eperatività della legge questa nen può trevare applicazione nè può cendividermi la tegi di recepire, se non attraverse una più pertinente metivazione, i concetti di tala legisla. zione eccesionale nelle istitute delle attenuentigeneriche.

Non viè dubbie infatti che gli imputati hanne decisa di rendera la confessione dei reati commessisele in sede di giudiste di appelle, quende cied la responsabilità era stata acclarata nella sua interesza e ne era conseguita una cendanna alla gena perpetue mer cui; ceme he rilevate esattemente il Precuratore generale, sarebbe state utile verificare quanta dose di envertuntame giudisiarie ha interessate tale mutate atteggiamente precessuales and crime if

Anche per quante attiene alla collaborazione prestatalla sentenza di appelle di limite ad enunciarre la sussistenza senza alcuna indicasione della sua titilità anche a livelle integrative sulle cognisieni già acquisite al precesse a che hanne fermate eggetto del giudizio di prime grade, confermate melle sue lines essenzibli: amziiveme si rileva della stessa sentence di appellà le dichiarazioni degli imputati di cui sibtratta seme state riduttive rispette al materiale già acquisite nell'evidente tentative di

attenuare le proprie rispettive responsabilità e, addirittura retacenti per quante concerne la partecapazione alle imprese criminese di altri seggetti che nen fessere già nete all'indagine giudisiaria.

Dette queste, per evidenziare alcumi vizi della metivazione, è evidente che il ricerse del Procuratere generale men può, al pari di quelle deglà imputati, essere accelte peichè la eventuale sevrabbendanza degli elementi presi in esame e la inconferenza di alcumi di essi nen incidene sul giudizio complessivo che il giudice dinmerite ha ritenute di formulare in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. Infatti, perchè un vizio della metivazione pessa giustificare l'annullamente della sentenza è mecessario che esista una cerrelazione logica insuperabile tra il vizio stesse e la decisione adettata peichè, a norma dell'art. 475 m.3 C.P.P. eccorre che la metivazione manchi e sia contradditteria.

Nel case di specie, invece, può affermarsi che alcumi elementi grgementativi presi in esame nen abbiausa mo/asseluta idoneità legica rispette alla decisione, ma che tale vizie nen spiega la sua esclusiva incidenza sulla cencessione delle circostanze attenuanti generiche che sone frutte di una valutazione glebale che nen seffre alterazioni per la insufficienza di qualche elemente di giudizio.

Infatti la concessione di tali attenuanti è rimansa al petere discrezionale del giudice di merito ille quale, precedende ad una valutazione complessiva del seggette e delle circostanze ebiettive, può ricavare alcumi elementi per giustificare un adeguamento della sanzione ai reati contestati. A tale fine è sufficiente che il giudice abbia ritenute alcumi di tali elementi idonei a giustificare la applicazione di una sanzione mene grave perchè la sentenza risulti incensurabile in sede di legittimità, essende evidente che un eventuale annullamente si tradurrebbe in una richiesta di eleminazione di qualche errere metivazionale all'esite della quale rimarrebbe pur sempre l'elemente prese in esame e da sele sufficiente a giustificare la decisione. E tale elemente del la cenfessione degli imputati valutata pesitivamente quale manifestasione di un mutate compertamente del ree susseguente il reate e, quindi, di una sua minere pericelesità sociale.

Con un seconde metive di ricerse; il difensere dei ricerrenti deduce la vielazione dell'art.4 fich D.L.15.12.1979 n.625 (convertite con medificazioni nella legge 6 febbraie 1980 n.15) sul, rilieve che il giudice di appelle, a seguite della piena confesione degli imputati e della cellaberazione prestata nella ricestrusione dei fatti, intervenuted dege i termini di efficacia della legge 29.5.1982 n.304; avrebbe devute applicare la attenuante di cui al citate art.4, siccome prevista da una legge che nen prevede limiti temperali per la sua applicazione.

La censura è inammissibile per il principie che la Certa di Cassazione men può prendere in esame metivi che nen siame stati prima settepesti al vaglie del giudice di appelle, a meme che nen si tratti di questieni che si debbene sellevare di ufficie ed in qualunque state e gradà del precedimente; che si traducane in un vitium in judicande di natura sestanziale che cenduca, sulla base degli elementi già

acquisiti, al proscioglimente perchè il fatte non è preveduto dalla leggez come reate, perchè il fatte non sussiste o per nen averlo l'imputate commesse, ai sensi dell'art.152 C.P.P.

Non possone invece essere dedette, per la prima volta, questioni, anche di diritte sestanziale, che implichine accertamenti e appreszamenti relativi a situazioni di fatte, del cui esame non fu bitualmente investito il giudica di appelle che, pertante, non aveva ebblige alcuno di prenunciarsi.

E i ricerrenti confermane di non avere setteposte la richiesta al giudice di merite nè con i motivi di appelle,nè nelle conclusioni di tale giudizio dopo,cioè,che si era realizzate il pretese comportamente suscettibile di verificare la concedibilità dell'attenuante.

Va, comunque, dette per completezza di esame, che nel case di specie nen ricorrevane le condizioni (e queste giustifica il silenzie davanti al giudice di merite) per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.4 L.6.2.1980 n.15 che richiede, oltre la disseciazione, una condotta attiva da realizzarsi mediante un concrete aiute all'autorità di polizia e alla autorità giudiziaria nella raccelta di preve decisive (e cieè qualcosa di più delle prove rilevanti richieste dall'art.3 della Legge n.304/1982) per la individuazione dei concorrenti e cioè di colere che hanne partecipate ai reati per i quali è in corse l'indagine e il precesse.

Orbene la confessione resa dagli imputati sole nel giudizio di appello, quando cioè tutti gli elementi di preva risultavane acquisiti, e valutata, sia pure con le deficienze sepra enunciate, nen ha pertato alcun utile contribute decisive per la individua.
zione e incriminazione di altri concerrenti.

Il difensore degli imputati, nelle conclusioni, ha formulate la richiesta di unificare i reati di cui al presente procedimente con quelli che hanne formato oggette delle sentenze della Corte d'Assise di Terine del 26 luglie 1983, confermata in appelle, nenchè della Corte d'Assise di Genova del 26 febbraie 1983, parzialmente riformata dalla Corte d'Assise d'appello della stessa città con sentenza del 10:11.1984; ài fini dell'applicazione dell'art.81 cpv., mediante rinvie degli atti ad un giudice di merite.

Non è facile cogliere il senso di tale richiesta perchè se essa costituisce unenspecifice motive di ricorso ne va dichigrata l'inammissibilità trattamdesi di motivo non dedette nella sua dede naturale; sussistende già allora i presupposti per formulare la richiesta; se, invece; cestituisce una implicitanrichiesta di riunione dei procedimenti davanti a questa Corte di Cassazione, va subite dette che tale istitute non è applicabile in sede di legittimità in quante implica una valutazione della eppertunità della concentrazione processuale che è tipica del giudizio di merite, nè del reste è consentite alla Corte; per i limiti del sue potere di cognizione, di verificare tra i reati eggette dei giudizi la esistenza dell'unicità del disegne ofininese si fini della continuazione di reate, nè stabilire, nella sua concretezza, il reate più grave.

12)-Gierdane Antonie.

L'imputate è state ritenute responsabile sele dei delitti di banda armata ex art.306 prime comma C.P. e di concorso nei delitti concernenti le armi rinvenute nell'abitazione di via Cornelia 148 e,in conconcorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, è stato condannato alla pena di anni otto
di reclusione e lire ottocentomila di multa,mentre
è stato assolto per non aver commesso il fatto da
tutti i reati connessi. Il giudice di merito ha,infatti,ritenuto che l'attività spiegata dal Giordane doveva ritenersi circoscritta al mese di maggio
1980 allorchè aveva svolto funzioni di "prestaneme"
nella locazione di alcuni alloggi e in particolare
di quello di via Cornelia per il rifugio di alcuni
clandestini delle brigate rosse tra cui Arremi Renato
in compagnia del quale era stato tratte in arresto
il 30 maggio 1980.

Con i motivi di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione in ordine al;a ritenuta responsabilità con particolare riguardo all'elemento psicologico e,comunque,alla qualificazione giuridica della partecipazione alla banda armata a titolo di organizzatore nonchè alla ritenuta responsabilità per i reati concernenti le armi rinvenute in via Cernelia.

La prima proposizione del complesso motivo di ricorso è priva di fondamento e si traduce, in buona sostanza, nella critica all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Non v'è dubbio, infatti, che l'imputate, proprio per sopperire alla difficoltà interposta dal D.L. 21.3.1978 n.59 (convertito con modif.in L.18.5.1978 n.191) di cui si è già detto, si assunse il compito di svolgere le funzioni di prestanome nell'acquisizione della disponibilità di ben due alloggi - uno

in via Brajes e uno in via Cornelia - nei quali travarono rifugio elementi di rilieve delle brigate rosse tra cui Libera Emilia e Arreni Renate che destinò quelle di via Cornelia a munitissima base eperativa.

La tesi difensiva relativa alla mancanza delle elemento psicologico del delitto di banda armata è fondata essenzialmente su una affermazione apodittica in quante la destinazione illecita degli alleggi in questione era insita nella stessa richiesta in quante presuppeneva la impossibilità del richiedente di agire in neme preprie.D'altronde il date objettive accertate ha troyate conferma nelle dichiarazioni rese da Antenie Savasta ed Emilia Libera mentre la contrapposta temi prespettataccom il metive di ricorse, seconde cui l'imputate nen conesceva indestinatari della sua epera ed in particolare le Arreni Renate e l'attività illecita da questi svolta. è stata smentita nen sele dalla; esistenza di cellegamenti che, sia pure in medo informale, il Giordane intratteneva cen autoreveli espenenti dell'estre-. misme eversive dai quali aveva ricvute la richiesta di trevere l'alloggie per l'Arreni, ma, sepratutte, dalla circostanza di essere state tratto in arresto proprie mentre si trivava in compagnia di quest'ultime.

Ciò peste in linea di fatte, èccorre verificare se l'attività svolta dal Gierdane petesse essere qualificata al bivelle di organizzazione della banda armata ai sensi del prime comma dell'art.306 C. P. che la decisione impugnata afferma tautologicamente ma non dibestra.

Infatti, essendo l'attività svolta dal Giordano circoscritta alla funzione di "prestanome" senza alcuna ingerenza nella gestione degli alloggiorepes riti, doveva offrirsi la dimostrazione che essa si inseriva con note di essenzialità nella struttura organizzativa della banda armata e che, sopratutto, si trattava di attività non fungabile.

E' evidente che, in linea generale, l'attività presa in esame non si differenzia da quella di chi offre rifugio e assistenza ai partecipi della banda armata, ipotesi prevista dall'art. 307 C.P. fuori dei casi di concorso nel reato predetto. Da tale eccezione discende che, qualora tale attività assistenziale sia prestata nello interesse della banda armata, esa non può che rappresentare una forma di adesione alla banda armata stessa nella ipotesi prevista dal 2º comma dell'art2306 C.P., ove non travalichi in attività di gestione.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata su tale punto che travolge anche quello concernente la ritenuta respensabilità per i reati relativi alle armi essende evidente che di tali ultimi reati il Giordano deve rispondere solo se rimane accertata la sua consapevolezza in merito alla specifica utilizzazione da parte dell'Arreni dell'alloggio di via Cornelia.

Nei confronti del Giordane ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore generale per denunciare il vizio di contraddittorietà della motivazione per quanto concerne i fatti relativi al tentato omicidio in danno di Pirri Pericle - direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Regione Lazio (capo 86 R.G.5/82)



e al tentate emicidie di Gallucci Momenice, comaigliese circescrizionale della demecrazia cristiana (capen89 del R.G.5/82), sul rilieve che, ricenesciuta la cunqualità di organizzatore della banda armata sia pure-limitatamente al mese di maggie 1980, ne deveva
discendere la penale responsabilità anche in ordine agli episedi anzidetti che erane stati commessi
proprie in tale periode, specie in censiderazione
della circostanza che, nella base di via Cornelia;
ora stata rinvenuta l'erma utilizzata per tali resti

La consura è priva di fondamente.

A parte quante dette sepra trattande del ricerse dell'imputate e del ruele delle stesse svelte, deve rilevarsi che la Certe di merite, applicande cerrettamente i principingiuridici in tema di cemparteei pasiene oriminesa, seconde quante già espeste nella parte generale (cape B-4), ha escluse qualsiasi rapperte di causalità tra l'attività spiegata del Gierdand e i reati commessi in quante messuaccentribute di ordine materiale e psicelegice peteva discendere tra la espitalità e il rifugie date ad alcuni appartenenti alle brigate resse e l'attività da questi ultimi autememenente pesta in essere.

Fendate è invece l'ultime màtive fermulate melle interesse dell'imputate e cencernente la condama al fimberde delle spese a favere della democrasia cristiana, cestituita parte civile, essende questa priva di legittimazione in relazione ai reati im erdine ai quali è stata ricenosciuta la responsabilità.

Sul, punte la sentenza va annullata senza rinvie.

13)-Maj Arnalde.

Con il prime motive di ricorpeil difensere del-

l'imputato denuncia il vizio di motivazione in ordine alla formula dubitativa adottata in merito alla assoluzione dai fatti commessi all'emicidio del dr. Tartaglione (capi 16 e 17 R.G.5/82).

Si contrappone a tale censura quella proposta dal Procuratore Generale il quale denuncia il vizio di motivazione per travisamento dei fatti sul quale sarebbe stata fondata la ragione del dubbio.

Le censure, per esigenze logiche, vanno esaminate congiuntamente.

La impugnata sentenza ha assolto l'imputato dai delitti in questione richiamandosi, nella motivazione, alle argomentazioni svolte sul punto per Andriani Norma e Brogi Carlo e, in particolare, collocando l'ingresso dell'imputato nelle brigate rosse in epoca assai prossima alla esecuzione del delitto che era già stato ideato e programmato dai vertici dell'organizzazione, facendo da ciò discendere il dubbio circa una concreta partecipazione dell'imputato, sul piano psichico e materiale, alla consumazione del delitto.

Osmerva la Corte che tale motivazione per relationem non soddisfa la esigenza di giustizia poiche la posizione dei vari imputati, con riferimente a tale delitto, non sembra omogenea.

Come ha rilevato il Procuratore generale ricorrente il Maj entrò nelle brigate rosse, assumendo importanti compiti, alcuni mesi prima della progettazione del delitto che venne deliberato appena quindi giorni prima della sua esecuzione in conseguenza dello accantonamento di un precedente obiettivo rappresentato dal giudide dr. Vincenti, trasferito ad altra sede.

La decisione dei giudici di appello si è sostan-

S

zialmente affidata alle dichiarazioni delle stesse imputate, per altre verse giudicate reticenti; che he cercate di minimizzare il sue ruole nell'ambite delle brigate resse sia nelle funzioni svelte che nel periode di effettiva militanza.

Si imponeva, quindi, al giudice di merite di specificare perchè, sul punte, ha disattese le dichiarazieni rese proprie da Norma Andriani e Carle Brogi
che hanne cellecate tale ingresse nel giugne 1978;
quelle di Massime Cianfanelli - per altre verse rita
nute attendibili - che ha specificate anche le medalità dell'ingresse nelle brigate resse maturate depe i contatti avuti con espenenti del massime riliove, quali Prespero Gallinari, e Brune Seghetti e perchè nen si sia date il giuste rilieve alle esercitazieni a fuece compiute nel settembre 1978 cen elementi delle brigate resse, a testimonianza di un
inserimente a piene titole nell'organizzzziene criminale.

Naturalmente tali dati di fattoptravisati dalla impugnata sentenza; nen sone ancora indicativi di un cencerse nei reati, seconde quante chiarite mella parte generale (capo B-4), ma è evidente che la decisione è inficiata in radice sulla ricostruzione dei fatti in quante pene in dubbie la respensabilità dell'imputate con riferimente al sue ingresse nelle brigate resse e nen già sul contribute dalle stesso brestate nella esecuzione dei reati.

Ne consegue che la impugnata sentenza va annullata, in acceglimmate di entrambi i ricersi, per consentire al giudice di rinvie di compiere, nel modo più complete, l'analisi sulla condetta dell'imputate in relazione ai capi 16 e 17 (omicidio Tartaglione). Con un secondo motivo di ricorso il Maj deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.2 della legge 29 maggio 1982 n.304.

Le censure sone prive di fondamento.

Rinviando a quanto detto nella parte generale in merito alle condizioni per l'applicazione di tale circostanza attenuante speciale e,in particolare, sui limiti della sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni compiute dai giudici di merite, qui basterà osservare che l'impugnata sentenza si settrae alle critiche mosse dal ricorrente.

Infatti.come si è detto, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'attenuante costituisce una valutazione di fatte che non può essere limitata ad una semplice presa d'atto di una condotta processuale.ma si estende alla ricerca della motivazioni di ordine psicologico che hanno determinato la condotta stessa perchè il fine primario di tale normativa è quello di conseguire la difese dell'ordinamento costituzionale dello State, attraverso la diegregazione dei gruppi eversivi e terroristici, e non di consentire la realizzazione di finalità prettamente utilitaristiche per cui, eltre si requisiti della attualità e non equivocità della condotta pesta in essere questa deve essere valutata, sotte il profilo seggettivo, innfunzionedi un complete e definitivo ripudio di una scelta contrastante con i principi informateri dell'ordinamente costituzionale delle Stato di ripudio della lotta armata per il petere.

Orbene la impugnata sentenza ha posto in evidenza come la confessione resa dal Maj, peraltro in conseguenza della precisa chiamata di correo operata tutte ad avitare un sue più elevate coinvolgimente nelle vicende sottoposte all'esame dei giudici; trin cerandosi, addirittura, in un silenzie equivoce di frente alle precise contestazioni specialmente con riguarde al sue coinvolgimente nel delitte Tartaglione, collecande il sue inserimente nelle brigate resse in epecu, più ravvicinata a tale delitte in centraste con le dichiarazioni dei ceimputati.

Già queste rilieve appare sufficiente a giusti-

dal Cianfanelli, è stata parziale e limitata sepra-

Già queste rilieve appare sufficiente a giustificare il diniege dell'attenuante per la cui applicazione è richiesta, peraltre, una confessione piena
di tutti i reati commessi; ed i giudici di merite
hanne escluse che le informasioni formite dal Maj
con riguarde ai compiti affidatigli nell'ambite dell'organizzasione e quindi alle conescenze acquisite;
fessere complete per una esatta ricostruzione della
struttura della banda armata.

Difetta, in egni case, l'ulteriore condizione richiesta dall'art.2 e cieò quella di essersi adopera te "efficacemente" durante il precessa per elidere e attenuame la conseguenze dannese e pericolose del regte nei termini specificati nella parte generale.

Infondate è altreal il terze motive di ricerse dell'imputate in ordine alla attribuita qualificadi organizzatore essendà emerse, in mode incontestabile, che il Maj, proveniente da altra organizzazione terroristica e precisamente dalle Unità Comuniste Combattenti, per le esperienze acquisite è state subito inserito nelle strutture di vertice della banda armata con l'attribuzione di compiti essenziali per il funzionamente della stessa quali la

S

dustodia della armi che consegnava di volta in volta agli esecutori materiali dei renti - quando non vi partecipava direttamente -,la cura delle esercitazioni a fuoco,la individuazione degli obiettivi,la predisposizione degli strumenti necessari alla migliore riuscita delle operazioni e la partecipazione,con i vertici del fronte logistico nel quale era stato inserito,alle discussioni circa le modalità di esecuzione delle operazioni.

Con il quarto motivo di ricorso tl Maj, riproponendo una doglianza già disattesa dal giudice di appello, denuncia il vizio di motivazione in ordine alla, ritenuta responsabilità, a titolo di concorso, relativamente ad alcuni reati tra cui l'attentato alla scorta dell'on.le Galloni.

La doglianza, limitatamente ai capi 18,19,23,24, 25,26 e 28 del R.G.5/82,è fondata in quanto, se la motivazione della sentenza appare ineccepibile per quanto converne la responsabilità per i reati connessi all'attentate alla Volante IV, cui l'imputato ka materialmente partecipate e per il furto di cui al capo 27, commesso nell'ambite delle competenza del fronte logistice nel quale il Maj era inserito, i giudici di merito hanno ritenuto, in ordine agli altri reati, la responsabilità a titolo di concorse senza indicare le ragioni del collegamento della condotta dell'imputate con gli stessi e, talvolta, valutando erroneamente gli elementi di prova, come per i reati concernenti l'attentate alla scorta dell'onLe Galloni, (capi 25.26.28).

A parte quanto già detto nella parte generale in tema di concorso di persone nel reato e,in particelare.sul concorso psicologico dell'organizzatore quande difetti un nesse causale tra la cendetta e l'evente, la impugnata sentenza ha omesse di valutare circestanze essenziali e cieè - esclusa la partecipazione materiale del Maj alle episodie; anche per le dichiarazioni dei disseciati cui è stata ricenesciuta piena attendibilità - il rapperte tra l'operazione, ideata, pregrammata ed eseguita da un settere della Triplice, nella cui competenza rientravane gli attentari centre le forze di pelizia, ed il Fronte legistice nel quale era certamente inserite l'imputate.

Neappare prebaterie, ai fini della ritenuta respensabilità, la partecipasione dell'imputate ad una discussione concernente le medalità esecutive,
di tale agguato essende svidente che questa fu successiva ella consumazione del rease peste che in
tale discussione si parlò anche delle inceppamente
di un'arma utilizzata nell'agguate.

Anche la responsabilità per gli altri episedi, è affermata; dalla sentenza ma non dimestrata per cui se ne impene l'annullamente con rinvis.

Privo, invece, di qualsiasi fondamente è il quinte metive di ricorse con il quale si contesta la sussistenza della velentà omicida cen riferimente; all'agguate tese agli agenti della velante IV (cape 20 del R.G.5/82).

Richiamando quando detto trattando delle atesso argemento con riferimento alla posizione del Cianfanelli Massimo, la sussistenza della volentà emicida è stata correttamento desunta da obiettivi elementi di valutazione e,cioè, dalla micidialità degli strumenti effensivi utilizzati; dalla distanza di tiro, dalle parti del corpo prese di mi-

X

ra sul rilievo che gli esecutori materiali, tra cui le stesse Maj, depo il lancie di alcune bottiglie incendiarie centre l'autemezzo, proditoriamente richiamato sul poste, aprirene il fuoce con una pistela cal.9 parabellum e con un fucile cal.12, attingende una delle guardie che, solo riparandosi dietre un vicine casolare, potè evitare più gravi conseguence.

Con il seste ed ultime motive di ricepse, si deduce la violazione dell'art.515 C.P.P. per una pretesa reformatie in pejus della impugnata sentenza di primo grado in ordine alla commisurazione della pena sul rilieve che, nonestante l'asseluzione dal più grave delitte di omicidie, l'aumente della pena per la centinuazione, non avrebbe subito modificazioni nonostante uno dei reati compresi nel vincele fosse state assunte come reate base.

La censura, che può ritenersi superata in conseguenza dell'annullamente parziale della sentenza
che coinvolge anche la determinazione della pera
in conseguenza delle valutazioni che riterra di assumere il giudice di rinvio, è tuttavia infondata
in quanto per aversi una reformatio in pejus eccorre verificare la pena in cencrete irrogata e che risulta, nella specie, indubbiamente inferiore a quella
inflitta dai giudici di prime grado.

E' evidente che, eliminate il delitto di concorse in omicidio, che in primo grado aveva rappresentato il reate base per la determinazione della pena,
questa doveva essere nuovamente determinata mediante la qualificazione come raato base di quello più
grave tra quelli riuniti nel vincelo della continuazione. Nessun rilievo può assumere la circostanza che

l'aumente per l'art.81 C.E. sia rimaste fissate nel la misura di anni une di reclusione în quante il giudice di appelle, nell'ambite del develute, doveva procedere ad una nuova e diversa valutazione del reate continuate tenende conte del numere e gravità dei reati unificati senza, tuttavia, poter superare il limite fissate dal prime giudice per nen vielare il principie di cui almeitate art.515 C.P.P.

Dove, invece, la censura coglie nel segne è preprie in relazione al criteri seguiti per determinare la pena per il reate base e cicè per quello ritenute il più grave. Enfatti i giudici di appelle hanno inmetivatamente fissate tale pena nel massime edittile di anni 16 di reclusione, ridetta ad anni 12 per effette delle concesse attenuanti generiche, facendo un semplice richiame all'art. 133 C.P. senza indicare per quale ragione ci si discostava dai criteri seguiti dal giudice di prime grade che, per il più grave delitto di omicidio, aveva determinate la pens in misura prossima al minimo edittale di anni 21 di reclusione.

14)-Mariani Gabriella e Marini Antonie.
Nell'interesse dei suddetti ricorrenti è stata
dedotta la illegittimità costituzionale dell'art.

201 C.P.P. nella parte in cui non prevede la proregabilità dei termini per la presentazione dei metivi di impugnazione, dell'art.185 n.3 c.p.p. in relazione all'art.26 delle dispesizioni di attuazione
in quanto non rendono obbligatorio ai fini del concreto esercizio del diritto di difesa la concentrazione degli imputati Estenutionel Rudgerdi celebrazione del processe fin dalla emissione del decreto

di citazione nonchè il difetto dinmotivazione della impugnata sentenza, sulle dedetto questioni.

Con riferimente al merite del precesse vengone denunciate la vielazione dell'art.306 C.P. in relazione alla qualificaccii organizzatori della banda armata nonche la vielazione dell'art.110 C.P. in ordine alcoencorse morale nei reati connessi alla banda armata.

Di tutti tali problemi si è già trattato nella parte generale e ad essa si rinvia per i principi di diritte ivi affermati.

Per quante più specificamente attiene alla pesiziene processuale dei predetti ricerrenti si deduce, cem argementazieni arricchite dai metivi agglunti; il vizio di metivaziene, censeguente ad uma dilagata estensienendei limiti di applicabilità dell'art. 110 C.P., in ordine alla partecipazione degli stessi ai reati che seme stati lore addebitati.

Ma la deglianza, preprie cen riferimente alla pesizione, processuale degli edierni ricerrenti, è priva di fendamente.

Sulla scerta di una analitica disamina delle attività peste in essere dagli imputati, gli stessi possene, a ragione, considerarsi gli "antemarcia" di quella "celonna romana" delle brigate resse cestituita
proprie al fine di perre in essere quei fatti delittuesi che sene stati lerebaddebitati e che culminarone nell'episedie più eclatante della strage di via
Fami.

A parte i primi contatti con il fendatore della celonna, Marie Meretti, che inserl i due imputati in settori nevralgici della banda armata e cieè in quel-le della struttura propagandistica destinata a ser-

vire da cassa di risonanza delle varie imprese delittuose che,in difetto,avrebbero assunto scarsa rilevanza sul progetto di realizzare uno dei fini per i quali ha banda era stata costituita,la partecipazione degli stessi ai reati attribuiti trova proprio conferma nel ruolo svolto.

Ed infatti, proprio per circoscrivere l'esame al fatto più rilevante, è stato posto in rilievo dalla sentenza impugnata come la Mariani era stata incaricata dal Moretti di acquistare, con danaro proveniente dalle imprese delittuose della banda armata, un appartamento da destinare a base operativa. Ed infatti in tale appartamento veniva prodotto il materiale di divulgazione dei principi eversivi e dei documenti di rivendicazione delle imprese delittuose ed in essecsi svolgevano le riunioni che i massimi vertici della organizzazione tenevano e che non potevano avere altro oggetto se non quello relativo alla preparazione delle imprese criminose per le quali la banda armata era stata costituita.

Il Marini, marito separata della Balzerani e convivente con la Mariani, non solo partecipava a tali riunioni ma percepiva una regolare retribuzione per l'attività spiegata in seno alla tipografia di via Foà, struttura essenziale per la vita della banda.

Se a ciò si aggiunge che la Mariani Gabriella, si assentò dal posto di lavero presso il Comune di Roma proprio nei giorni in cui veniva portata ad escuzione l'operazione di via Fani e che il Marini venne notato nello espletamento di compiti di sorveglianza della importante base di via Gradoli occupata dal Moretti e dalla Balzerani proprio nel periodo in cui era in atto il sequestro dell'on.le

X

Moro deve dedursi che correttamente i giudici di merite hanne desunte, sul piane legice, il lere piene coinvolgimento nei reati attribuiti.

Ciò pur prescindende dal titolo di respensabilità per concerse morale, essendo palese che l'attività spiegata (whe per la Mariani, laureata in filosofia, non è certo quella di semplice dattilografa quale vuole apparire) risultava già sufficiente per realizzare quel nesse di natura psicologica richieste dall'art.110 C.P. per l'attribuzione della responsabilità.

Infatti.se sotto l'aspette oggettive non appare dubbie come l'attività posta in essere sia caratterizzata da un rapporto di commessione causale rispetto all'evente che, proprie attraverse la mobilitazione delle varie strutture e particolarmente di guella propagandistica.costituiga il principale ebiettivo della colonna romana delle brigate rosse, sotto l'asp spetto subjettive è altrettante certa ha censapevolezza da parte degli imputati del collegamente finalistico della loro condotta e del contribute prestato alla realizzazione dell'evente stesse.

Del tutto generico, e del reste infondate, risulta l'ulteriore motivo di ricorse con il quale si denuncia un vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena e ci si duele, altreslidi una disparità di trattamento tra i due imputati.

a partelle irrilevanza di tale ultima doglianza in quante la determinazione della pena non può prescindere da valutazioni di ordine soggettivà, la impugnata sentenza che in acceglimente di tre specifice motive di appello, ha ritenute di concedere le circostan-Ze attenuanti generiche equivalenti, è serretta da



una adeguata motivazione facendo riferimente; preprie per la differenziazione sanzionatoria operatarai criteri fissati dall'art.133 C.P. e in particelare all'attività svolta dagli imputati nella economia dei delitti contestati.

15)-Musarella Antonio.

L'imputate è state riconesciute colpevole sele del delitto di partecipazione a banda armata e dei reati concernenti le armi.

Con il prime motive di ricorse viene dedotta particolarmente il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adesiene del Musarella alle brigate resse ma la censura si traduce, necessariamente, in una critica all'apprezzamente delle preve compiute dal giudice di merite con l'evidente scepe, non perseguibile in questa sede di legittimità, di pervenire ad una diversa conclusione.

Infatti i giudici di merite sene pervenuti alla decisione adottata attraverse la valutazione di spe cifici elementi di preva e del lere coerdinamente. logice, che il ricerrente tende a svalutare attraverse la dimestrazione della equivocità di egni singele elemente senza precedere come ha fatte il giudice di merite, ad una valutazione globale deglibatessi.

La considerazione che il Musarella provenisse da quei nuclei eversivi (quale l'M.P.R.O.) che nen avevane ancora conseguite la struttura tipica della bamda armata non contrasta affatto con la deduzione dei giudici di merite relativa al salte di qualità cempiuto dall'imputate con l'adesiene alle brigate resse. Queste salte qualitative è state ricavate men tan

te dalle dichiarazioni rese, in epoca non sespetta.

dal Santini e dal Pallotto, ma dalle circostanze obiettive emerse all'atto del sue arresto. Il Musarella, invero, venne tratto in arresto, con altre persone, in un appartamente di via Ostia ove erane custoditi armi ed esplosivo chiaramente dostinati alla commissione di attentati, in possesse di una copiosa documentazione, della quale tentava di disfarsi, la cui natura, seconde le dichiarazioni di Patrizio Peci, recepite dal giudice di merito, confermava l'adesione del detentore alle brigate rosse. Si tratta, a ben vedere; di una motivazione che lascia pece spazio alla critica, che non può sucerare i limiti imposti dall'art. 475 C.P.P. dovendo rimanere circoscritta ai vizi di mancanza o contraddittorietà della motivazione stessa.

Ciò vale anche per quanto converge la ritenuta responsabilità per i reati concernenti le armi parte delle quali erano addirittura custodite dallo stesso imputato nell'appartamento di cui si è detto.

Anche il secondo motivo di ricorse, con il quale si deduce la erronea qualificazione giuridica del fatto che secondo il ricorrente rientrava nello schema normative dell'art.270 C.P., è privo di fondamente poichè, pur prescindendo da quanto si è detto in proposito nella parte generale (vedi came B-2) con riferimento al gruppo M.P.R.O. preso in esame, non tiene conto che l'imputate è chiamato a rispondere di partecipazione alle brigate rosse, la cui natura di banda armata non può certo essere contestata.

Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia la mancanza di motivazione in ordine al rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza, infatti, si limita ad affermare di non

peter cencedere tali attenuanti "in considerazione della personalità dell'imputate nonchè di tutte le circostanze di cui all'art.133 C.P." senza alcung indicazione di quali riffessi della personalità e dia quali circostanze si sia tenuto cente negativamente per esculudere la concedibilità delle richieste attenuanti.Si tratta di una affermazione apedittica che nom vale a consentire il centrelle della metavazione che, specie nell'esercizio di peteri discrezionali, necessita di precisi riferimenti per evitare che quel petere si trasformi in arbitrie.

16)-Nanni Mara.

Con il primo motivo di ricorse viene denunciata; anche per tale ricorrente; la violazione della norma che regolane il concorse di persone nel reate sulla base di prindipi per la cui esatta definizione si rimanda alla parte generale (capo B-4).

Ma, per rispondere alle esigenze tipiche di ogni processe che sene quelle di accertare e escludere in cencrete la responsabilità di ogni singele imputate, occorre calare quei principi nella realtà precessuale e verificare se effetivamente la responsabilità della imputata è stata desunta da apedittiche e incentrollate affermazioni di una opinabile interpretazione giuridica evvero discenda da una adeguata valutazione della prove sulle quali riscentrare i suddetti principi.

Non v'è dubbio che le prove, in applivazione del principio del libero convincimente del giudice pessono ricavarsi anche da indizi e presunzioni, deme da tutte le cesidette preve critiche e indirette, purchè, attraverse una accurata verifica e una rige-

-

1/5

rosa disamina critica si pervenga alla certezza giudiziale del fatto cui la indagine è diretta.

Innanzitutto va rilevato, con le sentenze di merito, che la Nanni entrò a far parte della colonna romana delle brigate rosse dopo una precedente esperienza giudiziaria per banda armata in ordine alla quale aveva ottenuto la scarcerazione nell'aprile 1978 e che, forte del legame con Anna Laura Braghetti e Prospero Gallinari, capo indiscusso della colonna romana, era stata inserita nell'importante settore del Fronte della Contro che, proprio alle dirette dipendenze del Gallinari e della Faranda, aveva realizzato le più clamorose imprese del periodo preso in esame.

Tale era il grado di inserimento della Nanni nella partecipazione ai vari episodi criminosi condotti dal Gallinari che,a parte il ruolo di custode delle armi e della non certo sportiva attività di esercitazioni a fuoco, proprio in compagnia di quest'ultimo venne tratta in arresto, dopo un conflitto a fuoco, il 24 settembre 1978, mentre era intenta a sostituire le targhe di una delle auto sottratte nei garages di v.Chisimaio e di v.Magnaghi per destinarla al compimento di operazioni delittuose.

Da ciò discende che, quanto meno nella fase preparatoria, il contributo della Nanni alla consumazione dei reati non può essere messo in dubbio ed anzi assume le connotazioni della certesza ove si consideri che alle rapine dell'autovettura partecipò materialmente il suo convivente Vanzi Pietro che, a sottolineare il ruolo dell'imputata nell'ambito della banda armata, era stato proprio da lei arruolato.

Ma ancor più rilevante diviene l'attività spiega-

ta dalla Nanni eve si consideri che la rapina delle autovetture di cui sepra era finalizzata al compimente di sanguinesi attentati, quale quelle in danne del Prof.Bachelet i cui assassini si servirene preprie di una di quelle autovetture.

Il cellegamente, del reste, dell'imputata cen i reati che le sone stati centestati a titele di cencerse è state altresi desunte dal pessesse, al memente dell'arreste, di armi e documenti il cui valere prebaterie è state giustamente evidenziate dalla impugnata sentenza.

Infatti, a parte la constatazione di indubble significate negative, che la Nanni, quale simbole della sua attività di guerrigliera deteneva ben gre
pistele, è state poste in rilieve che una di esse;
con il numero di matricela abrase; e precisamente la
Walter PPK cal.7,65, era stata utilizzata in eccasione dell'assalte alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicesia nel corse del quale trevarene
la morte Ollanu Pietre e Mea Antonie e rimase gravem
mente ferite Ammirata Vincenze.

Altre elemento significative, pure prese in esame dai giudici di merite, è costituite dal possesse di documenti di identificazione falsificati con strumenti rinvenuti nella base di via Silvani la cui frequentazione costituisce una ripreva del piene inserimente della imputata nelle operazioni che in tas le base avevano il punto di riferimente.

Tali elementi probatori sono stati epportunamente coordinati con le dichiarazioni accusatorie dei vari Savasta, Brogi e Libera ai quali l'imputata, almeno nel giudizio di prime grade, ha saputo epporre selo ha proclamazione della sua militanza nelle bri-

gate rosse schierandosi al fianco dei promotori del "Partito Guerriglia".

Oltre ad un motivo del tutto generico in ordine alla qualificazione di organizzatrice della banda armata attribuitale dalla impugnata sentenza ed in ordine al quale basterà far riferimmate anquanto detto sepra in merito all'effettivo ruolo della imputata, si deduce il vizio assolute di motivazione sulla ritenuta respensabilità, a titele di concorse, nel duplice tentate emicidio di cui al cape I del R.G. 28/81 e cioè nei reati commessi impeccasione del suo arreste e di quello di Prospero Gallinari.

Il motivo è chiaramente inammissibile in quanto non dedotto con i motivi di appello per cui il giudice di secondo grado non aveva obbligo alcuno di offrire una specifica motivazione.Nè tale obbligo si poteva far discendere dalla proposizione della questione
in sede di di discussione orale, essendo il giudizio
di appello regolate dal principio del tantum devolutum quantum appellatum e cioè dai limiti fissati nei
motivi di impugnazione.

Del pari inammissibile è il motivo con il quale si chiede, per la prima volta in questa Sede, l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.4 della legge n.15 del 1980 in considerazione del mutato atteggiamento processuale dell'imputata manifestato in sede di appello senza considerare che, per le ragioni già svolte trattando l'analogo motivo di ricorso nello interesse della Paranda e del Morucci, non ricorrevano nella specie le condizioni per l'applicazione di tale attenuante essendosi l'imputata limitata a manifestare il ripudio del passato e dei metodi di violenza politica senza portare alcun contributo sul piano se-

stanziale e processuale con riferimento ai reati commessi.

Invece si presenta immune da vizi la motivazione della sentenza che ha valutato tale comportamento processuale ai fini della concessione delle circe—stanze attenuanti generiche per cui risulta prive di fondamente il ricorso proposto al riguardo dal Procuratore Generale il quale sottolinea criticamente alcuni elementi caratteristici della condotta pesta in essere dalla imputata mentre la concessione delle circostanze attenuanti generiche treva il sue fondamento in un giudizie globale che, attraverso la specifica indicazione di un elemente positive, valga de orientare il giudice verso una sanzione più adeguata.

Infondato è, peraltro, il motivo con cui la imputata deduce il vizio di motivazione in merito al giudizio di comparazione operato da giudice di appello
in quanto, sul punto, la motivazione stessa si settrae
a qualsiasi critica. Infatti nel bilanciamento tra
le concesse attenuanti generiche e le numerose aggravanti contestate il giudice di appele ha ricavato
un giudizio di equivalenza con riferimento proprio
a quei criteri stabiliti dall'art. 133 C.P., che la
ricorrente deduce come oggetto della pretesa vielazione, dell'obbligo di motivazione.

Merita invece acceglimento - e sul punte va disposte l'annullamente cen rinvie della sentenza impugnata - il ricorse del P.G. in ordine alla asseluzione, sia pure con formula dubitativa, della Nanni dal concerso nell'omicidio del dr.Tartaglione.

Infatti il giudice di appello, uniformandesi alla decisione adottata sul punto per Norma Andriani, Carlo Brogi e Arnaldo Mat, ha collegate la eventuale responsabilità per tale reate con la data di inserimente degli imputati nella colonna romana delle brigate rease che ha individuate nel periode comprese tra il settembre e l'ottobre 1978 e cioè in epoca in cui l'omicidie era già state ideate ed in fase avanzata di preparazione.

L'affermazione suddetta, per quanto riguarda la Nanni, è svolta in forma apodittica e contradditteria avende emesse ogni deverosa valutazione delle dichiarazioni rese dai dissociati, peraltre ritenute attendibili, che collocano l'inserimente della Nanni nella colonna romana fin dall'estate 1978 e cioè prima ancera che, a seguite della emissione di un mandato di cattura nei suoi confronti, si verificasse il suo passaggio alla clandestinità.

Orbene, a parte la dimostrazione che deve essere necessariamente affidata al giudice di rinvio sul grado di partecipazione dell'imputata a tale delitate, è certo che, mentre il passaggio alla clandestinità dell'imputata si verificò il 1º ottobre 1978; allorchè andò a convivere con il Wansi Pietro nella zona di Primavalle, la stessa antecedentemente era già inserita in quel settore della Contre che, facente cape ad Adriana Faranda e Prospero Gallinari, attuò il delitto.

17)-Personnè Chantal Giovanna.

La ricorrente à stata ritenuta responsabile di partecipazione a banda armata, in riforma della sentenza di primo grado che l'aveva assolta per insufficienza di prove, per avere dato ospitalità nella propria abitazione romana a Giovanni Antonio Zanet-



ti, all'epeca latitante perchè perseguite da mandate di cattura emesse nei suei confronti per i fatti con nessi alla attività delle Formazioni Comuniste Con battenti, dal gennaio 1979 a febbraio 1980.

Il giudizio di responsabilità si fonda essenzial.

mente sulla pesizione ed attività delle Samezti, sulla scarsa attendibilitàcdelle giustificazioni rese
dall'imputata, simpatizzante dell'estremisme di sinistra, sulle dichiarazioni rese da Marco Barbone.

Con i motivi di ricerse prepesti nell'interesse dell'imputata si spiegame tre diverse censure e precisamente: la mancanza di motivazione - anche per emessa valutazione di fatti rilevanti - in relazione alla ritenuta responsabilità; la errenea qualificazione giuridica della condetta come partecipazione a banda armata; ed infine la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attemunati generiche.

I primi due motivi di ricorse vanne esaminati congiuntamente essende fun treppe evidente la l'ore logica connessione, e bisogna dire che le censure sone pienamente fendate.

I giudici di appello, infatti, hanno ritenuto che il dato di fatto accertate, di avere cioè l'imputata date ospitalità nella propria casa remandead un seggette che era attive nella militanza armata, constituisca di per sè una ipetesi di cencerse, a titele di partecipazione, nella stessa banda armata.

R' fin troppe evidente che tale semplicistice concette nen può essere condivise poichè, ai fini del reate di banda armata, sia pure nella ipetesi prevista dal 2º comma dell'art. 306 C.P. nen è sufficiente una semplice udesione concettuale e ideologica, essende piuttoste richiesta la prova di un concrete inserimente nella banda armata che si può realizzare anche attraverse un'attività di favoreggiamente nelle sue molteplici forme.

Si vuol dire, cieè, che il rapporte intersoggettive tra l'imputate e un partecipante alla banda armata non implica necessariamente la esistenza di una
relazione con la banda armata stessa, essende queste
l'elemente indispensabile per ritenere dimestrate
in ceinvolgamente nel reate associative.

Tante più tale concette andava apprefendite ed ancorate ad elementi probatori sicuri, in quante la semplice efferta di rifugie e di assistenza a persene che partecipane all'amsociazione di cui agli art.305 e 306 C.P. realizza una figura autonoma di reate - art.307 C.P. - che ricerre quande sia escluse il concerse nel reate principale.

Tale concerse non può certo essere desunte dalla semplice conescenza della qualità dell'assistite in quante essa costituisce il presupposte anche per la applicazione dell'art.307 C.P. ebcerrende una milestazione di una effettiva partecipazione al sodalizio criminese.

Orbene gli elementi valutati dalla Corte di merite per evidenziare tale condetta si fendane su dati
prebatori eltremode equiveci essende evidente che non
si può tener conte, se nen <u>ad colerandum</u>, delle prepensiemi politiche del soggette, mentre le altre prepesizieni probaterie risultane non convergenti verse il
risultate che si deve perseguire. Invere, mentre le
dichiarazioni della imputata dovevano essere valutate con riguardo alla esigenza difensiva di evitare
una incriminazione di particolare gravità, nessun con-

tribute peteva essere efforte dalle dichiarazioni di Marce Barbone, appartenente a diversa banda armata; che ha avute sele rapperti cen le Sametti dal quale ha ricavate la cenviasione di peter fruire cen una certa libertà dell'abitazione anche a causa delle frequenti assenze dell'imputata dall'Italia.

Nessur rilieve, sul piane prebaterie; assume la pesizione delle Sametti all'epeca in cui venne espitat te in casa dell'imputata e che petrebbe, semmai restituire il fumus indiziarie del delitte di favereggismente personale everrisultasse che la Personat conescesse le state di latitanza del sue assistite.

Da queste brevi donsiderazioni discende che la impugnata sentensa va annuliata cen rinvie per un più complete esame dei fatti e perchè il giudisie venga serrette da una metivazione che, sul piane legice e giuridice, si settragga ad egni censura. Il giudice di rinvie devrà anche verificare se esiste piena cerrelazione con l'accusa centestata dal memente che all'imputata si addebita di avere partecipate ad una banda armata (le brigate resse) mella quale le Sanetti, seconde la stessa impugnata sentensa, risulta inserite sele nel febbraie-marse 1980 e cieò depe la cessazione di egni rapperte con la ricerrente.

A seguite dell'annullamente rimane assorbite il metive concernente il rifiute delle circostanze attenuanti generiche in quante la determinazione della sanzione va rimessa al giudice di rimviè che devrà valutare la condetta dell'imputata in tutte le sus componenti, eve ne ravvisi la respensabilità.

18)-Petricela Ave Maria.

La ricerrente cen diversi metivi che sene tra lere

legicamente dipendenti, censura la impugnata sentenza per averle attribuite la qualifica di erganizzatore di banda armata e per avere, conseguentemente, fatte discendere da tale qualifica la sua responsabilità, a titele di concerse merale, in tutti i reaticencessi alla banda armata.

La proposizione difensiva assume particolare rilieve perchè, eve venisse accelta, petrobbe determinare l'applicazione della causa di non punibilità essende stata già riconesciuta la sussistenza delle condizioni richieste dall'art.1 della legge n.304 del 1982 per la concessione delle speciali attenuanti di cui al 10 e 20 comma dell'art.3 della citata legge.

La deglianza, cesì sintetizzata, merita acceglimente in quante la sentenze impugnata centiene dus erreri di diritte entrambi rilevanti al fine delle scepe che si intende perseguirezil prime è quelle di
aver fatte discendere lanqualità di erganizzatere
della banda armata dalla funzione di prestamene sveltandalla Petricela nell'acquisizione della dispenibilità di lecali utilizzati dalla banda armata, la
secenda è quella di aver desunte da tale qualifica
il cencerse merale nei reati commessi dai partecipanti alla banda armata, prescindende da qualsiasi
cennessione materiale e psicologica con i reati da
altri realizzati.

In ordine al prime punte basterà richiamare quante dette a proposite del ricerse Gierdane per rilevare come l'attività di prestameme non può essere di per sè indicativa di una qualifica di erganizzatere della banda armata se non è accompagnata da quel requisiti di essenzialità ed infungibilità che sene ad essapattimenti e che preducene i lere effet...
ti sulla stessa esistenza della banda armata.

più colatante vielazione di logge peichè; seconde quanto dette nella parte generale (cape B-4) ai fini dell'attribuzione della responsabilità a titole di concerse neibreati commessi da altri, nen è sufficiente la qualità di erganizzatore della banca armata se nen si dimestra che tale erganizzatione è servita alla consumazione del singele reste e che la condetta pesta in essere sia accompagnata da quella compenente psicologica che consiste nella consupere-lezza di contribuire alla realizzazione dell'evente.

La impugnata sentenze va, pertante, annullate cen rinvie demandande al giudice di merite di verificare il grade di partecipazione della Petricela alla banda armata menche l'apperte dalla btessa date alla banda armata menche l'apperte dalla btessa date alla realizzazione del vari reati connessi attribuiti-le a titele di concerse, rimanende in tale annullamente asserbiti i restatti metivi di ricerse tra cui quelle concernente l'applicazione dell'artil dellàs legge m.304 del 1982 che richiede la completa estramentà ai reati connessi alla banda armata.

. 19) Piunti Caterina.

Alquante singolare è la pesizione della suddetta ricerrente la quale, depe aver mantenute un atteggiamente di netta chiusura verse la giustizia rifiutandosi di cellabemare alla ricerca della verità e depe essersi affidata, nel giudizio di appello, a metivi di impugnazione presentati da alcumi difenseri mello interesse di numerosi imputati -metivi piuttespe generici e articolati sepratutte con petizioni di prim-



cipie, a seguite del mutate atteggiamente, rivelatesi
nel giudizie di appelle, di ripudie della letta armata, ha presengate autenemi e dettagliati metivi per
criticare la setivazione della sentenza in erdine
alla ritenuta responsabilità per i reati che le seme stati attribuiti.

ne gene addiritura non introducibili in questa sode
porebe manifestamente infondati quale quello concerneate il grado di partecipasione alla banda irmata;
posto che tale reate non è state attribuite alla.
Piunti e quello che agramma critica fa discadore
de tale partecipasione la responsabilità per i reati

- Privi di fendamente sono invoco i metivi concernenti la quantificazione della pena e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.4 della Legge 6 gebbraio 1980 n.15.
- in drdine al prime basterà rilevare che i giudici di merite hanne cerrettamente precedute ad una
 valutazione globale relativa alla incidenza delle
 concesso attenuenti generiche; dichiarandele prevalenti
 sulle cententate aggrayanti, sulla sanzione, che coneretamente si adeguaya alla gravità dei meltoplici
 fatti addebitati facende copresso riferamente ai
 oriteri etabiliti dall'art.133 C.P.
- In ordine al seconde, richiamande quante già dette con riferimente alla pesizione di altiti imputati
 (Faranda, Merucci etc.), a parte la nevità del metive
 propeste per la prima velta nel giudisie di cassazione, va rilevate che la manifestazione di dissociazione
 tardivamente operata della Piunti, non realizza quelle
 condizioni specificamente indicate dalla merma invoca-

ta ohe richiede un compertamente attive ed incisive sette il prefile sestanziale e precessuale.

Passandé, invece, ad esaminare l'unice metive per tinente alla fattispecie, anche ne viene articelate in-forma tante precisa sele in questa Sede, cen il quale si denuncia il vizie di metivazione in ordine alla ritenuta responsabilità a titele di concerse nel reati attribuiti, cen particelare riferimente a quelli concernenti il sequestre e l'emiciaie del l'en le More, deve rilevarsi che le stesso à prive di fondamente.

concernenti l'eperazione suddetta in quante, subite depe la uccisione dell'estaggie, rientrò nelle Marche per capeggiare ivi la rivolta armata a seguite dell'arreste di Tesdero Spadacciai?

La militanza della ricerrente nella letta armata, secondo la ricestruzione dei giudici di merite,
che nen è stata specificamente contestata nella eppertuna sode, risale a periode anteriere alla pregrammata campagna di primavera per la realissasiene della quale avelse compiti di primaria impertanza che, alla piena consapevelessa di realissare il
fine incentrate nel sequestre del parlamentare; hanne efforte un contribute materiale men indifferents.

B' fin treppe evidente che la esecusieme di una eperazione particelarmente complessa e articelata necessitava del centribute eccenziale di varia strutture. In una di queste era inserita la Piunti e,cioè, la brigata università che svelse una attività impertante sia nella preparazione dell'agguste, sia nella sviluppe delle successive fasi del sequestre.

Ed infatti, preprie la "brigata università" ebbe affidate il compite di preparare l'agguate, verificande la pessibilità di una sua esecusiene nell'interne dell'Atenes e, pur prescindende dalla partecipazione dell'imputata ad esercitasioni a fuece, durante tutta la fase del sequestre ebbe parte attiva sia nel prepagandare l'asione eseguita che nel gestire quella "Remault ressal su cui verràbitate ritrevargil cadavere dell'estaggio della cui serte cruenta si era fatta stresua sestemitrice.

dai giudici di merite sia possibile ravvisare un vizio: di metivazione suscettibile di determinare le annullamente della sengenza.

20)-Spadaccini Teedere.

Con il prime metive di ricorge si demuncia una pretesa mullità della impugnata sentenza per centraddittorietà tra metivazione e dispositivo in ordine alla misura della pena aggiungendosi, anche, che il dispesitive conclusive della impugnata sentenza sarebbe differme da quelle lette in udienza. Tale ultima proposizione è manifestamente infondata poiche la verifica dei due decumenti convalida la perfetta conformità degli stessi per quante attiene alla pena che è stata irregata nella mbsura di anni quindici e, mesi sei di reclusione e L.450.000,= di multa., Per quante invece riguarda la prima enunciazione, pur prendende atte che nella motivazione della sentenza, per evidente errere di calcele, tale pe, a viene determinata in quella di anni quindici di reclusione e. L.450.000,= di multa, è evidente ceme men sia ravvissbile alcung ipetesi di mullità peichè mel centraste tra motivazione e dispositive (che peraltre nel case di specie nen attiene al precedimente legice-giuridice della statuizione adettata) è queste ultime che deve prevalere in quante, cestituende la parte conclusiva della decisione, su di esse si ferma il giudicate rappresentande, in concrete, l'attuazione della velentà della legge.

Nel merite il ricerrente deduce la violazione dell'art. 110 C.E. ed il visie di metivazione in er dine alla ritenuta responsabilità, a titele di cem-cerse nei reati consernenti il sequestre e la ucci-siene, dell'on. le Mere.

Rinviande a quante dette in tema di compartecipazione criminesa mella parte generale (cape B.4), deve rilevarsi che messume dei vizi demunciati è ravvisabile mella sentenza in ordine al giudizio di responsabilità.

La pesizione del ricerrente, infatti, men è dissimile da quella della Piunti, del Cianfanelli e di quanti fecere parte di quella "brigata università" direttamente impegnata nella preparazione e nella gestione dell'operazione di sequestre.

Ed in tale attività, seconde i giudici di merite, l'apporte delle Spadaccini fu costante dal memente della inchiesta diretta a verificare se l'operazione delittuesa peteva essere attuata all'interme dell'Atence fine alla gestione della "Renault ressa" utilizzata per lécullege della vicenda.

Nel corse delle ammissioni della propria responsabilità il ricerrente - cui per tale atteggiamente sene state concesse le circestanze attenuanti generiche - ha dichiarate di essere state "cengelate" greprie durante l'operazione terreristica che gli è stata attribuita pretendende di fari discendere da tale situazione personale una interruzione del rapperte causale con i reati da altri commessi.

A parte la censiderazione che i giudici di merite hanne adeguatamente valutate la circostanza rilevande ceme le dichiarazioni dell'imputate fossere
eltremode riduttive tante da nen petergli dencere
l'attenuante speciale prevista dall'art.2 della legge n.304 del-1982, sul miane giuridice tale pretese
congelamente men avrebbe alcum effette peichè, una
velta accertate il concerse nei reati pregrammati,
la desistenza, che deve essere velentaria, epera sele
se viene impedite l'evente cui la cendetta era finalizzata.

Ma in relazione a tale dettaglie, su cui fa leva la censura propesta, deve esservarsi che le Spadaccimi era state temperaneamente sespese perchè si era tropponeapeste e quindi peteva, con il sue attivisme, pregiudicare la riuscita della impresa, ma ci: nen gli ha impedite di essere utilizzate efficacemente nel corse della eperazione sia per la serveglianza del covo di via Gradeli, come attestate da testimoni che ne effettuarene il riconescimento fetegrafice, sia nella gestiene di quella Renault, glà più velte menzionata, la cui destinazione nen poteva essergli igneta.

Con un seconde metive di ricerse si deduce la mancanza di metivazione della sentenza in ordine al riffute della dircostanza attenuante di cui all'art.

La doglianza è inammissibile non essende stata propesta mel precedente giudizie di appello una richiesta del genere per cui tale giudice alcun obblige aveva di metivare sul punto. E ciò pur prescinden de dalla considerazione che, per le ragioni già svelte nella parte generale; nen è configurabile una minima partecipazione ad un fatte cui; sul piane della ripartizione dei compiti tra i vari concerrenti, tutti hanne centribuite in egual misura alla produzione dell'evente.

Infine con il terme metive di ricerae si lamenta la emessa applicazione dell'attenuante di cui alle art.2 della legge 29 maggio 1982 n.305;ma anche tale censura è priva di fendamente peichè correttamenge i giudici di merite hanne ritenute inapplicabile tale attenuante speciale per mancanna delle condizioni richieste e cieè la confessione piena; la fermitura di informazioni sulla struttura ed erganizzazione della banda armata e per non essersi l'imputate adeperate per attenuare ed elidere le conseguenze dei resti. Si tratta di valutazioni che, per la lere stema natura, sfuggono al sindacatà di questa Corte di legittimità.

21)-Triaca Emnice.

Nell'interesse di tale ricerrente vengone ripreposte alcune eccesioni di nullità dei primi atti precessuali, che sene state già disattese dai giugici
di appelle cen una metivazione corretta sette il profile giuridice, anche se deve riconescersi che tali
pretese nullità andavane tempestivamente dedette nei
tempi e nei medi prescritti fall'art.377 c.p.p. e,
semmai, ripropeste davanti al giudice di prime grade
con la conseguente specifica impugnazione della eventuale erdinanza di rigette.

Comunque, mecadie il ricorrente, tale mullità inve-

stirebbe le sommarie informazioni rese dal Triaca agli ergani di pelizia giudiziaria il 17 maggie 1978 all'atto del suo arresto, senza la assistenza di un difensore. Si dimentica, tuttavia, che a norma delle art.225 bis C.P.P. (aggiunte dall'art.5 del D.L. 21 marze 1978 n.59 conv.nella legge 19.5.1978 m.191 ma con effette dal 23 marze 1978) è consentite agli ufficiali di pelizia giudiziaria di assumere tali semmarie infermazioni, senza l'assistenza del difensere quando sia necessarie tale atte per promeguire le indagint per unendei reati previsti dall'art.165 ter c.p.p. fra cui.certamente.rientrame quelli eggetto del precesse. Uniche limitazioni che impene la legge sene quella di dare immediata netizia al Precuratere della Repubblica e al Pretere e al difensere se nete. e che di esse nen si posse tener cente ai fini processuali.

Cen una secenda preposizione si deduce la nullità dell'interregatorie fermalmente rese davanti al giudice istruttore senza l'assistenza del difensere di fiducia, ma anche tale eccesione è priva di giuridice fendamente, peichè, risulta per tabulas, come evidenziate dai giudici di merite che il difensore fiduciario era statebrevecate dall'imputate per cui cerreva l'ebblige al magistrate di nominare un difensere ufficiose, adempimento correttamente eseguito, perchè assistes_ se l'imputate nell'interregatorie essende al di duori di egni logica cemune dare avvise ad un difensere che, in conseguenza della revoca del mandate, nen aveva titele alcune per presenziare all'atte.Ciò senza considerare che il contenuto di tale interregatorie è state integralmente recepite in un successive atte assunte alla presenza del nueve difensere di fiducia.

Nel merite il Triaca, eltre a denunciare come melti altri ricorrenti, la vielazione dell'art. 110 C.P. in ordine alla responsabilità per concerse merale nei reati commessi dalla banda armata nella quala era inserite - per cui si rinvia alla trattazione dell'argemente nella parte generale (cape E. 4) - deduce il vizio di metivazione sulla ritenuta responsabilità per i vari reati attribuitigli.

La consura è, tuttavia, priva di fondamente peichè i giudici di merite hanne date una rispesta adegnata ad immune da qualsiasi vizio legios e giuridami in ordine alla piena adesione dell'imputate al pregramma criminese della banda armata e sepratutte al perseguimente di quella finalità per cui la stesse era stata cestituita.

Invere, pur prescindende dell'attaghiamenterprecessuale del Triaca che; schierandesi cen i brigatisti ressi più irriducibili, ha rivendicate la paternità di tutti i reati commessi dalla banda armata
nel periode di sua militanza, nen può trascurarsi
la censiderazione che l'imputate; cen il Marini e
la Mariani, à stato une dei fendatori della celenna
romana delle brigate ressa adorende a phene titele
nel programma delineate dal Meretti Marie che deveva avere il sue epicentre nella "campagna di primavera" e il sue fatte più saliente nel sequestre edemicidio dell'en le Meres.

Per realizzare tale finalità preprie il Trigon aveva assunte un ruele essenziale e, precisamente; la gestiene della tipegrafia e, cied, di untintiore che, per il raggiungimente della finalità pelitica dell'eperazione, cestituiva un punte di riffimmente declusive ed essenziale.

Da cid discende che la impugnata sentenza nen presta il figno alle critiche messe dal ricerrente peiche,mentre ai fini della compartecipazione criminosa
è sufficiente qualsiasi apperte che serva a rafferzare il proposite degli esecuteri materiali, la sua respensabilità è stata ricavata proprie della attività
partecipativa svelta; desunta dalle stesse dichiarazioni dell'imputate che, proprie al fine di creare una
frattura della sua condetta in relazione all'evente
conseguitene, ha prespettate la inatfendibile versione che la tipografia - elemente essenziale per la
propaganta e la rivendicazione dell'atte terreristice - sarebbe rimasta imperèsa proprie in concenitanza con il sequestre Mero.

Per quante sepra il ricorse va rigettate.

22)-Zametti Gievanni Antenia.

Iloricarrente, eltre a dedurre varia censure cenuni ad altri seggetti, tra cuilla vielazione delle norme che regelane il concerse nei reati e la qualificazione di erganizzatore della banda affasta, ha specificamente denunciate il vizie di metivazione della impugnata sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità con particelare riferimente a quella concernente l'emicidie del dr. Minervini.

La deglianza, formi restande i principi fissati in materia di applicazione dell'art.llo e 306 prime comma C.P., marita acceglimente.

Invere, il giudice di appelle, riformande parsiglaente la promuncia dei primi giudici, ha ritenute che le imputate, già aderente alla banda armata Permasieni Commiste Combattenti, in ordine alla quale era latitante perchè celpite da mandate di cattura, sia entrate a far parte delle brigate rosse nen prima del febbraie 1980 e, censeguentemente, le ha assolte, sia pure per insufficienza di prove, da tutti i reati cenmessi anteriermente a tale data e che gli erane stati attribuiti a titele di concerse.

Per quante, invece, riflette i reati successivi a tale epeca la responsabilità è stata direttamente desunta dalla comprevata sua militanza nelle brigate resse in qualità di erganizzatere.

Tale motivazione nen può essere condivisa sia perchè non si spiega nella metivazione stessa queli compiti erganizzativi abbia esercitate l'imputate e sepratutte perchè come si è già oggervate men à state precisate quale rapporte di causalità materiale e psicelegica cerra tra la qualità attribuitagli e i reati commessi.Non seddisfa infatti,l'ebblige della motivazione l'affermazione, priva di qualsiasi supporte probaterie, seconde cui la responsabilità in erdine al delitte Minervini e a quelli successivi Va affermata sele per l'accertata militanza delle imputate, sia pure in veste di erganizzatore mella banda armata.La sentenza per le considerazioni sopra svelte, deve essere annullata cen rinvie per una nueva valutazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 77:78,79.80#82.83.84.85 86.87.88.89 e 90 del procedimente n.5/82.ritemendesi asserbite il motive suberdingte concernente il giudizie di cemparazione tra le attenuanti generiche e le centestate aggravanti.

23)-P.G. nei confrenti di Ligas Natalia.

Il ricerrente Procuratere Generale lamenta nei confrenti della suddetta imputata un vizie di moti-

vazione in ordine alla concessione delle circestanze attenuanti generiche, criticande i parametri di valutazione esaminati dal giudice di appelle.

La censura è priva di fendamente peichè, ceme si è già dette, la concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al potere discrezionale del giudice di merite il quale ha sole l'ebblige di motivare la scelta che, ceme fine principale, tende ad adeguare l'aspresza denla sanzione alla concreta realtà dei fatti. In tale scelta il giudice è libero di prendere in esame una delle inmumereveli circostanze che si presentane nella concretezza della fattispecie esaminata, privilegiandola rispette ad altre di segne megative.

Orbene nei cenfrenti della Ligas ha tenute cente della gievanissima età (appena ventenne) e della reale attività svelta che, seppure finalizzata alla consumazione dei reati attribuitile, presentava connetazioni differenziali rispette ad altre condette.

<u>D</u>) - Conclusivamente, ed anche per fissare i limiti dell'annullamento parziale, si precisa:

Il ricerse del Procuratore Generale nei confranti di Mariani Gabriella, Marini Antonie e Piunti Caterima va dichiarate inammissibile per rinuncia.

Il ricorso di Peci Patrizio va dichiarate inammissibile per rinuncia mentre quelli di De Luca Ruggere, Libera Emilia e Savasta Antonio per omessa presentazione dei motivi.

La sentenza impugnata va annullata con rinvie per nueve giudizie nei confrenti di Ceriani Sebregondi Stefane, Persennè Chantal Giovanna e Petricela Ave Maria.



La impugnata sentenza va annullata parzialmente nei confrenti di:

Andriani Nerma e Brogi Carle sui punti concernenti la responsabilità per i capi 16 e 17 del R.G.5/ 82 (anche in accoglimente del ricerse del P.G.), la qualifica di erganizzatori della banda armata e al concerse nei reati cennessi;

Capitelli Marce, Cavani Auguste, Conisti Otelle; Innocenzi Gievanni, Lagna Temmase e Strappelatini Edmende limitatamente all'applicazione della circestanza aggravante di cui all'art. 112 n.1 5.P.;

Capitelli e Cavani limitatamente, anche, alla determinazione della misura della penar

Conisti Otelle anche limitamamente al dimiego delle circestanza attenuanti generiche;

Lagna Temmase anche limitatamente alla applicabilità della esimente di cui all'art.l L.304/1982; De Luca Alessandra limitatamente alla qualifica di orsanizzatore di banda armata:

Gierdane Antonio limitatamente alla qualifica di erganizzatore di banda armata ed al concerse nei reati di detenzione di armi e ricettazione:

Maj Arnalde limitatamente al concorse nei reati di cui ai capi 16 e 17 (anche in accoglimente del ricorse del P.G.) e ai capi 18,19,23,24,25,26 e 28 del prec.n.5/82;

Musarahla Antonie limitatamente al diniego delle circostanze attenuantí generiche;

Namni Mara, in acceglimente del ricorse del P.G., limitatamente alla assoluzione per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 16 e 17 del R.G. 5/82:

Zanetti Giovanni Antonio limitatamente ai reati

di cui ai capi 77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89 e 90 del proc.m.5/82;

I ricorsi dei predetti imputati vanne rigettati per il reste.

Vanne altresi rigettati i ricorsi del Procuratore Generale nei confrenti di Bella Enze, Brieschi Maria Carla, De Luca Alessandra, Faranda Adriana, Gierdane Antonio, Ligas Natalia e Morucci Valerie nanchè
quelli proposti da tutti gli altri imputati.

Tutti gli imputati soccombenti e quelli i cui ricorsi sene stati dichiarati inammissibili vanno condanhati al pagamente, cen vincele selidale, delle spese del giudizie di cassazione e, ciascune, al versamente in favore della Cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che, in via equitativa, si determ
mina nella misura di lire duecentomila.

Gli stessi imputati ricerrenti, ad eccezione di Peci Patrizie, sone tenuti, per la soccembenza, al rimbarse delle spese sestenute dalle parti civili intervenute nel giudizio di cassazione, nella misura e pertinenza che saranna specificate nella parte dispesitiva.

Sempre in relazione all'obbligo delle spese verse la parte civile va annullata la impugnata sentenza, senza rinvie,in ordine alla condanna di Giordano Antemio nei riguardi della democrazia cristiana, sformita di legittimazione dei suoi confronti.

P.Q.M.

La Certe Suprema di Cassazione Letti gli art.201,206,209,489,524,529,537,539, 543 n.2,549 C.P.P. e 24 Legge 11.3.1953 n.27; Dichiara non rilevante la questione di legittimità cestituzionale dell'art.201 c.p.p.in relazione agli art.2,3 e 24 della Costituzione e art.6 n.3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'ueme settoscritta il 4.11.1950 e resa esecutiva con Legge 4.8.1955 n.848;

Dichiara manifestamente infendate le questieni di legittimità costituzionale degle art.434 C.P.P. in relazione all'art.24 della Costituziona e delle art.26, disposizioni di attuazione al C.P.F. in relazione agli art.24 della Costituzione e 6 n.3 della citata Convenzione Europea:

Dichiara inammissibili il ricerse del Precurate re Generale nei confronti di Mariani Gabriella, Marini Anteniene Piunti Caterina menchè i ricersi di De Luca Ruggere, Libera Emilia, Peci Patrizie e Savasta Antenie;

Annulla senza rinvie la sentenza impugnata nei cenfrenti di Gierdane Antonie limitatamente alla condanna al risarcimente dei danni ed al rimberde delle spese processuali in favore della parte civile Democrazia Cristiana;

Annulla la sentenza impugnata nei confrenti di:

-Andriani Nerma e Bwegi Carle relativamente ai capi 16 e 17 del prec.R.G.5/82 in acceglimente del.
riowsse del Precuratore Generale d degli stessi imputati, nenchè relativamente alla qualifica di erganizzatevi della banda armata "brigate resse" ed al
cencerse nei reati, divevsi da quelli inerenti alla
banda armata, per i quali v'èm stata condamna, in acceglimente del ricerse dei predetti imputati;

-Capitelli Marce, Cavani Auguste, Cenisti Otelle, Innecenzi Gievanzi, Lagna Temmase e Strappelatizi Rdmende limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.ll2 n.l C.P., nonchè per il Capitelli ed il Cavani anche per la determinazione della misura della pena, per il Conisti anche per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed infine per il Lagna unche sulla applicabilità della esimente di cui all'art.l Legge 21 maggio 1982 n.304;

-Ceriani Sebregendi Stefane;

-De Luca Alessandra limitatamente alla qualifica di organizzatore di banda armata;

-Gierdane Antonie limitatamente alla qualifica di erganizzatore di banda armata ed al concorse mei reati di detenzionedi armi e ricettazione;

-Maj Arnaldo limitatamente al cencerse nei reati di cui ai capi n.16,17,18,19,23,24,25,26 e 28 del precedimente R.G.5/82 in acceglimente del ricerse dell'imputato exilimitatamente al cencerse nei reati di cui ai capinlé e 17 delle stesse precedimente in acceglimente anche del ricerse del Precuratere generale;

-Musarella Antonie limitatamente al diniege delle circestanze attenuanti generiche;

-Nanni Mara limitatamente all'asseluzione per insufficienza di prove per i reati di cui ai capi 16 e 17 del procedimente R.G.5/82 in acceglimente del ricorse del Procuratore Monerale:

-Personne Chantal Giovanna;

-Petricela Ave Maria:

-Zanetti Gievanni Antonie limitatamente às reati di cui ai capi 77,78,79,80,82;83,84,85,86,97,88,89 e 90 del procedimente R.G. 5/82; e rinvia, per nuevo giudizio, ad altra Sezione della Certe di Assise di Appello di Roma, limitatamente ai capite ai punti avanti indicati.

Rigetta, nel reste, i ricorsi dei predetti imputati, cen esclusione di quelli di Ceriani Sebrehendi; Persennò Chantal e Petricala.

Rigetta il ricerse del Procuratore generale nei confronti di Bella Enze, Brieschi Maria Carla, De Luca Alessandra, Faranda Adriana, Gierdane Antonie, Ligas Natalia e Mèrucci Valerie.

Rigetta, altrest, i ricorsi di Arreni Renate, Azzelini Laure, Balserani Barbara, Bella Roze, Beniselt France, Braghetti Anna Laura, Brieschi Maria Carla, Caccietti Giulie, Cianfanelli Massime, Faranda Adriana, Fiere Raffaele, Gallinari Prespere, Guagliarde Vincenze, Iannelli Maurizie, Ligas Natalia, Leiacone Alvare, Mariani Gabriella, Marini Aptenio, Micalette Recco. Moretti Mario, Marucci Valerie, Nami Mara, Niceletti Luca, Novelli Luigi, Padula Alessandre, Pancelli Reme .Petrella Marina .Petrella Stefane .Piancone Cristefore. Piccioni Francesco. Piunti Caterina. Ponti Nadia. Ricciardi Salvatere, Seghetti Brune, Spadaccini Teedore.Triaca Enrice e Vanzi Pietre e condanna i medesimi ricerrenti, in selide, tra lere e cem De Luca Ruggere.Libera Emilia, Peci Patrizie e Savasta Antenio, al pagamente delle spese del giudizio di cassazione e, ciascune, al versamento della somma di lire duecentemila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna altresì gli imputati ricerrenti i cui ricersi sone stati dichiarati inammissibili e rigettati anche in parte, ad eccezione di Peci Patrizie, in solide al rimberde in favère delle parti civili: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministere del-

l'Interno, Ministero della Difesa, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero del Tesero, Ministero dei Trasperti, Ministero della Pubblica Istruziame e Consiglio Superiore della Magistratura, alle spese del giudizio di cassazione, liquidate tamplessivamente in lire duemilioni duccentomila di cui lire duemilioni per enerario nonchè di quelle prenetate a debito;

Condanna Braghetti, Brieschi, Gallinari, Libera, Miccioni, Faranda e Merucci, im solide, al rimberse in favore della parte civile Ressi Emilio delle spese del giudizio di cassazione liquidate complessivamente in L.526.400,= di cui L.500.000,= per onerario;

Condanna Azzolini, Balzerani Bonisoli, Braghetti, Caccietti, Faranda, Fiere, Gallinari, Libera Mariani, Marini, Micalette, Moretti, Morucci, Nicoletti, Piancene, Piccioni, Savasta, Seghetti, Spadaccini e Triaca, in selide, al rimberse in favere della parte civile Terzilli Matilde ved. Palma, delle spese del giudizio di cassazione liquidate complessivamente in L. 501.400, = di cui L. 500.000. = per energri;

Condanna Azzelini, Balzerana, Bonisoli, Braghetti,
Caccietti, Cianfanelli, Faranda, Fiere, Gallinari, Libera,
Mariani, Marini, Micalette, Meretti, Morucci, Nicolotti,
Piancene, Piccieni, Piunti, Savasta, Seghetti, Spadaccini
e Trinca, in solide, al rimborso in favere delle parti
civili Pace Esperina Evelina ved. Rivera, Rivera Angele, Rivera Carmela, Iezzine Liberata, Iezzine Pasquale,
Di Lerenze Carolina, Zizzi Maria Pia e Zizzi Resa
delle spese del giudizie di cassazione liquidate complessivamente in L.1.594.800, e di cui L.1.200.000, e
per emerari, menchè in favere della parte civile Chiavarelli Eleonera ved. More delle spese del giudizie
dibcassazione liquidate in complessive L.80.000, e di

cui L.70.000,= per energrie; in favore della parte civile Iozzine Luigi delle spese delle stesse giudizie liquidate in complessive L.536.400.= di cui L.500.000,= per energrie; in favere della parte civile Leonardi Sandro delle spese dello stesse giudizio liquidate in complessive L.526.400;= di cui L.500.000.= per energrie; in favefe della parte civile Lattenzi Ilegna alle spese del medesime giudizie liquidate in L.526.400,= di cui L.500.000;= per energrie; in favere delle parti civili Mere Giovanni ed Agnese delle spese delle stesso giudizie liquidate in complessive L.650.000 = di cui L.600.000@ per enerario; in favore della parte civile lossime Cire, in difetto di neta/delle spese del giudizie liquidate d'ufficie cemplessivamente in L.401.400,= di cui L. 400.000 = per energrie; in favere della parte civile lozzine Vincenze delle spese delle stesse giudizie liquidate d'ufficie in complessive L.418.700,= 41 cui L.400.000 = per energrie; in favore della parte civile Rocchetti Mafia ved.Ricci,delle spese delle stesse giudizie liquidate in complessive L.2.800.000,= di cui L.2.000.000,= per enerarie;

Condanna Arreni, Balzerani, Bella Braghetti, Gallinari, Guagliardi, Iannelli, Micalette, Meretti, Nanmi,
Nicolotti, Piccieni, Ponti, Ricciardi, Savasta, Seghetti,
Vanzi, Pancelli, Caccietti, Eibera, Padula e Loiacene,
in solide, al rimberse im favere delle parti civili
Varisce Dora e Vittoria, delle spese del giudizie di
cassazione, complessivamente liquidate in L.1.250.000,=
di cui L.1.000.000,= per enerarie;

Cendanna Balzerani, Braghetti, Brieschi, Fiere, Gallinari, Micaletto Meretti, Nanni, Nicoletti, Piccieni

Savasta, Seghetti, Caccietti, Libera, Cianfanelli, Leiacome, Vansi, Guagliarde, Ponti, Merucci, Faranda, in selide, al rimberse in favere delle paryi civili Pellegrine Gaetane e Rainene Giuseppe delle spese del giudizie di cassazione complessivamente liquidate in L.800.000,= di cui L.600.000,= per enerafie.

Rema, li 14 nevembre 1985

IL PRESIDENTE (Dett,Cerrais Carnevale)

Il Consigliere Estensere (dr.Marie Pianura)

M CANCELLIER

DEPOSITATA IN CAMPARILIRA # 25 GEN 1988

L CANCELLIERE





Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

